

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE
DELLA
TOSCANA**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

DELLA

REGIONE TOSCANA

**MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL' ANNO
2014**

Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana

Dott. MARIO CICALA

Presidente Responsabile dell'Ufficio del Massimario

Avv. Mario Mariotti

Estensori delle massime:

Avv. Mario Mariotti

Dr. Renato Pietrini

Avv. Federica Sarri

Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Toscana:

Direttore: Dott.ssa Barbara Capotorto

Coordinatrice responsabile del Massimario: Dott.ssa Claudia La Bozzetta

Collaboratori: Giuseppe Apicella e Rosaria Garau

**INDICE DELLE MASSIME
DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE TOSCANA
PER MATERIA FISCALE**

IMPOSTE INDIRETTE.....p. 6

Imposta sul valore aggiunto.....p. 7

Imposta di registro.....p. 17

Imposta sulle successioni e donazioni.....p. 25

Imposte ipotecarie e catastali.....p. 27

Tasse sulle concessioni governative.....p. 29

IMPOSTE DIRETTE.....p. 32

Imposta sul reddito delle persone fisiche.....p. 33

Imposta sul reddito delle società.....p. 42

FINANZA LOCALE.....p. 51

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissionip. 52

Tariffa igiene ambientale (TIA).....p. 54

Imposta municipale unica (IMU).....p. 57

Imposta Regionale sulle attività produttivep. 62

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP).....p. 65

Tributi locali vari.....p. 67

PROCESSIp. 69

Riscossione.....p. 70

Accertamento imposte.....p. 74

Contenzioso.....	p. 88
Violazioni e sanzioni.....	p.103
Condonò.....	p. 105
ACCISE.....	p. 107
Accise armonizzate.....	p. 108
TERRITORIO.....	p. 110
Catasto.....	p. 111

MASSIME
DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELLA
REGIONE TOSCANA

per
materia fiscale e voce di classificazione

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta sul valore aggiunto

Imposta di registro

Imposte sulle successioni e donazioni

Imposte ipotecarie e catastali

Tasse sulle concessioni governative

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

VOCE

Accertamento e controlli
Acquisti ed importazioni con plafond
Agenzie di viaggio e turismo (regime speciale)
Agevolazioni ed esenzioni
Agricoltura (regime speciale)
Aliquote
Ambito di applicazione
Base imponibile
Competenze e poteri uffici
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Dichiarazione d'imposta
Dichiarazioni e comunicazioni varie
Documenti di consegna
Editoria (regime speciale)
Enti non commerciali
Esercizio di più attività
Fattura
Liquidazioni
Momento impositivo
Operazioni escluse
Operazioni esenti
Operazioni imponibili
Operazioni non imponibili
Regimi speciali vari
Ricevuta e scontrino
Rimborsi
Riscossione e versamento
Rivalsa e detrazione d'imposta
Scambi comunitari ed extracomunitari
Scritture contabili
Semplificazione per contribuenti minimi e minori
Settore immobiliare (regime speciale)
Società controllanti e controllate
Soggetti passivi
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
Violazioni e sanzioni
Volume d'affari

Iva – Accertamento e controlli

Necessità di prove rigorose ai fini dell'accertamento – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 1132 del 04/06/2014

Gli accertamenti riguardanti l'imposta sul valore aggiunto, tenuto conto della particolare natura dell'imposta e dei vincoli comunitari che ne salvaguardano la neutralità, devono essere fondati su prove particolarmente rigorose e non su prove meramente indiziarie quali, ad esempio, l'antieconomicità delle operazioni.

Iva – Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazione ex art. 1, comma 37, legge 244 del 2007 - Contratti lease-Back.

Comm. Trib. Prov. di Arezzo, Sez. 1 (Pres. Perretti, Est. Tarchiani)

Sentenza n. 140 del 20/03/2014

L'operazione di lease-back è una particolare forma di finanziamento che consiste nella stipula di un contratto di vendita del bene fra il soggetto che lo possiede e l'ente finanziario che in questo modo, contestualmente, lo assegna in locazione al cedente, il quale, a sua volta, da proprietario diventa utilizzatore. Ne consegue che non può usufruire dell'agevolazione ex art. 1 comma 37 della legge 24 del 2007, non essendo più proprietario, il soggetto che abbia ceduto il proprio bene immobile all'ente finanziario con un'operazione di lease back.

Iva – Agevolazioni ed esenzioni

Immobilе acquistato con agevolazioni “prima casa”, ma ritenuto dall'Ufficio di superficie superiore a mq. 240 (compreso il sottotetto) - Revoca delle agevolazioni – Illegittimità – Sussiste se il locale sottotetto risulti non abitabile.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Cicala, Est. Del Monaco)

Sentenza n. 1881 del 30/09/2014

Non possono essere revocate le agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa per una unità immobiliare ritenuta di superficie superiore a mq. 240, e quindi nella categoria degli immobili di lusso, se per determinare la superficie dell'immobile in misura superiore a mq. 240 è stata compresa la superficie del sottotetto che risulta non abitabile secondo le previsioni dell'art. 5 del d.m. 02.08.1969.

Iva - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/72 e art. 111 TUIR - Requisiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa)

Sentenza n. 2063 del 27/10/2014

L'introduzione della possibilità per i circoli culturali di autofinanziarsi grazie ai proventi della cessioni di beni e servizi verso i soci e verso terzi, anche di natura commerciale, di cui all'art. 4 della Legge n. 383/2000, non modifica la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/72 e art. 111 TUIR che è sempre subordinata al concorso di due circostanze, ovvero a) dall'esclusione della qualificazione dell'attività svolta come attività commerciale, in ragione dell'affinità e strumentalità della stessa ai fini istituzionali; b) dallo svolgimento dell'attività unicamente in favore dei soci.

Iva – Aliquote

Applicazione aliquota Iva 10% su lavori di ristrutturazione ad immobile con destinazione turistico alberghiera – Legittimità – art. 71° comma lett. b) L. 488/1999 – Sussiste – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Caldini)
Sentenza n. 813 del 15/04/2014

L'art. 7, comma 1 lett. b) L. 488\1999, stabilendo la applicabilità della aliquota Iva più bassa alle prestazioni aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, comma 1 lett. a), b) e c) L. 457\1978 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, consente di affermare che gli immobili oggetto di intervento ed il cui accatastamento sia collocabile in A\2 hanno carattere di individualità rendendo possibile la cessione in proprietà. Pertanto, la classificazione catastale dei singoli immobili andrà a costituire, ai fini tributari ed a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'immobile, il criterio distintivo tra fabbricati strumentali e fabbricati ad uso abitativo.

Iva – Aliquote

Atto non registrato recante caparra confirmatoria quale intero prezzo corrispettivo – Registrazione con applicazione imposta proporzionale di registro al 20% – Applicabilità dell'Iva al 10% pronunciata dal giudice a quo – Revoca implicita del provvedimento erariale di registrazione proporzionale – Art. 37, comma 1, cod. proc. civ. – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Mauceri)
Sentenza n. 1398 del 08/07/2014

Non è fondata la questione del sollevato difetto di giurisdizione ex art. 37, comma 1, cod. proc. civ. là ove il giudice a quo abbia ritenuto sottoporre ad Iva al 10% l'atto originariamente non registrato e poi sottoposto a registrazione con applicazione della relativa Imposta proporzionale di Registro al 20% : si versa infatti in ipotesi (quella della pronuncia resa dal giudice provinciale) riconducibile a motivo di censura nei confronti dell'atto impugnato adottato in violazione e contraddittorietà nei confronti di precedente definitivo atto amministrativo non ritualmente revocato e\o annullato, questione quindi diversa dall'eccepita carenza di giurisdizione ex art. 37, comma 1, cod. proc. civ..

Iva – Ambito di applicazione

Società in house del Comune - Vendita di terreni di proprietà comunale e già a vincolo demaniale su cui insistono fabbricati di proprietà privata – Art. 2\3° comma lett. c) D.p.r. 633\72 - Applicabilità dell'Iva in luogo dell'Imposta proporzionale di Registro sul presupposto della edificabilità – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri)
Sentenza n. 422 del 24/02/2014

Ove si versi in ipotesi di cessioni di terreni (già a vincolo demaniale) su cui già insistono fabbricati ad uso privato, non possono considerarsi atti di cessione di terreni edificabili alla stregua di terreni su cui non insistono costruzioni : si verte piuttosto in ipotesi di terreno già edificato dal proprietario dell'edificio sovrastante e quindi oggettivamente impossibile la cessione di terreno edificabile che rientra nella previsione di cui all'art. 2\3° comma lett. c) D.p.r. 633\72. Conseguente la applicabilità della Imposta proporzionale di Registro alle vendite in questione.

Iva - Ambito di applicazione

Comune che concede ad una società l'uso della rete di distribuzione del gas ricevendone un canone corrispettivo – Natura privatistica del rapporto con assoggettamento ad Iva del corrispettivo – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Mauceri)
Sentenza n. 738 del 07/04/2014

Il Comune che concede ad una società l'uso della rete di distribuzione del gas, che rimane di sua proprietà, e ne riceve un corrispettivo attraverso il pagamento di un canone, da parte della società concessionaria del servizio di distribuzione del gas, non compie un'attività economica –imprenditoriale di erogazione del gas, posto che l'attività di erogazione del gas non costituisce un affidamento in house o comunque un collegamento fra l'ente pubblico e la società concessionaria talmente stretto da trasformare la società in un organismo strumentale del comune. Ne consegue che il Comune non va assoggettata ad Iva ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.p.r. 20.10.1972, n. 633.

Iva – Base imponibile

Assegnazione di case ai soci di cooperative edilizie – Assoggettabilità all'imposta entro il quarto anno dalla ultimazione dei lavori attestata dal Comune - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Cicala, Est. Del Monaco)

Sentenza n. 1880 del 30/09/2014

Ai fini dell'assoggettamento ad Iva della assegnazione di alloggi ai soci da parte delle cooperative edilizie entro il quarto anno dalla ultimazione dei lavori si deve avere riguardo alla data risultante dall'attestato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Comune e non dalla data dell'immissione in possesso dell'unità immobiliare assegnata e ritenuta dall'Amministrazione finanziaria quale attestazione dell'ultimazione dei lavori. Infatti non può essere considerata la ultimazione di fatto dei lavori il completamento di ogni singola unità immobiliare, ma l'ultimazione dei lavori dell'intera costruzione attestata dal Comune.

Iva - Dichiarazione d'imposta

Credito d'imposta - Prescrizione termine per richiesta rimborso in caso di mancata presentazione annuale Iva –Art. 2946 c.c.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)

Sentenza n. 983 del 16/05/2014

La mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva non toglie al contribuente il diritto all'eventuale credito di tale imposta, se questo effettivamente esistente, ovvero se questo risulti dalla scritture contabili, anche secondo la giurisprudenza di legittimità che è univoca nel ritenere che, il diritto al rimborso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972 ed, ad oggi, dall'art. 21, comma secondo D.lgs. n. 56 del 1992, ma solo a quello della prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c..

Iva – Momento impositivo

Deposito Iva – Obbligo di applicare l'imposta con gli adempimenti di autofatturazione al momento dell'estrazione dei beni dal deposito – Sussiste – Mancati adempimenti – Non sono violazioni formali, ma violazioni sostanziali.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Mariotti, Est. Nisi)

Sentenza n. 2146 del 10/11/2014

L'art. 50 bis, d.l. 30.08.1993, n. 331, detta le norme che regolano i depositi fiscali ai fini Iva, stabilendo, con il comma 6, chi può effettuare l'estrazione dei beni dal deposito con l'obbligo, per chi effettua l'estrazione, di versare l'imposta con gli adempimenti previsti dall'art. 17, D.p.r. 26.10.1972, n. 633, fra i quali l'autofattura e relative annotazioni sui registri Iva, autofattura che, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello stesso D.p.r. 633 citato, deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione. Detti adempimenti, data la specificità del deposito fiscale, hanno la funzione di consentire un'attività di controllo senza

ostacoli temporali o documentali per cui la loro violazione non può avere carattere meramente formale, ma assume la veste di violazione sostanziale.

Iva – Operazioni escluse

Corresponsione di un indennizzo – E' operazione esclusa dal computo della base imponibile.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Baldini)
Sentenza n. 900 del 05/05/2014.*

L'inadempimento di un contratto provoca alla controparte un danno per le spese sostenute facendo affidamento sulla esecuzione degli accordi contrattuali, di conseguenza, la parte inadempiente deve risarcire il danno anche in base alle relative previsioni contrattuali. In tal caso le somme corrisposte per l'indennizzo rimangono escluse dalla base imponibile dell'Iva ai sensi dell'art. 15, D.p.r. 26.10.1973, n. 633 e se sia stata emessa fattura con assoggettamento all'Iva questa rimane indetraibile.

(Nel caso di specie, una società aveva promesso di concedere in locazione un immobile ad altra società che lo avrebbe utilizzato per una attività di tintoria. La futura locataria, in attesa di avere la disponibilità dell'immobile aveva iniziato ad acquistare macchinari e ad incaricare professionisti per i vari progetti relativi alla attività di tintoria. La risoluzione anticipata del contratto con il quale era stata promessa la locazione aveva reso necessaria la corresponsione, da parte del promittente locatore, di un rimborso del danno subito dalla promittente locataria. Tale rimborso veniva considerato dalle parti come "corrispettivo per la perdita di avviamento" con l'emissione della fattura con Iva. Poiché nell'immobile che era stato promesso in locazione non era stata ancora iniziata alcuna attività non essendo stato nemmeno locato, non si poteva parlare di perdita di avviamento, con la conseguenza che poteva trattarsi soltanto di un indennizzo per il danno recato dall'inadempimento del promittente la locazione, indennizzo non soggetto ad Iva per cui l'Iva della emessa fattura era indetraibile).

Iva – Operazioni esenti

Commissioni di delega a compagnia coassicuratrice – Operazioni esenti – Sono tali.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Pedone)
Sentenza n. 1819 del 26/09/2014*

La c.d. "clausola di delega" con la quale in caso di coassicurazione, una delle compagnie di assicurazione attribuisce all'altra l'incarico di svolgere gli adempimenti connessi alla polizza ed ai sinistri che ne possono derivare, deve essere inquadrata come forma di rappresentanza diretta per cui gli atti conclusi dalla delegataria esplicano immediatamente i loro effetti nella sfera giuridica della compagnia delegante. Ne consegue che, le spese e i costi sostenuti per i servizi resi alla delegante, trattandosi di corrispettivi legati ad operazioni relative alla gestione del rapporto assicurativo, sono esenti Iva ai sensi del l'art. 10 c. 1 n. 2) del DPR 633/1972.

Iva – Operazioni imponibili

Contratto di cessione dei diritti derivanti da una concessione di sfruttamento di un terreno di proprietà comunale e di cosiddetti beni stimati (cave di marmo) – Assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)
Sentenza n. 1277 del 19/06/2014*

Il contratto tra privati per la cessione dei diritti derivanti da una concessione comunale per lo sfruttamento di un terreno (nel caso di specie si tratta di diritti di escavazione di marmo) di proprietà del Comune e per la quale concessione viene corrisposto allo stesso ente un canone annuo, non può essere interpretata come cessione del terreno non essendo tale bene di proprietà del privato cedente. Ne consegue l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto ed all'imposta di registro in misura fissa.

Iva – Rimborsi

Presupposto per il rimborso è che sia stato riportato il credito nella prima dichiarazione utile – Credito parzialmente utilizzato in compensazione negli anni successivi ed infine richiesta di rimborso del credito residuo oltre il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Legittimità del diniego di rimborso – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 467 del 05/03/2014*

Il contribuente ha assolto all'onere della esposizione del credito Iva, nella sua totalità, nella prima dichiarazione utile nella quale l'istanza va ritenuta validamente proposta e non ha rilievo la pluralità delle compensazioni avvenute successivamente, sussistendo soltanto il termine della prescrizione ordinaria.

Iva – Rimborsi

Rimborso richiesto con la dichiarazione annuale, ma senza la presentazione del modulo VR – Decadenza del diritto al rimborso ex art. 21 d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Bellagamba)
Sentenza n. 591 del 24/03/2014*

Il diritto al rimborso del credito Iva maturato dal contribuente sorge con la relativa richiesta effettuata con la compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione annuale e, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, la presentazione del modello VR costituisce adempimento necessario al procedimento di esecuzione del rimborso non soggetto al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ma esclusivamente a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (S.C. Sentenza 02.04.2014, n.7649).

Iva – Rimborsi

Istanza di rimborso di crediti maturati in esercizi privi di operazioni attive – Legittimità del rimborso – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Di Rollo)
Sentenza n. 823 del 11/04/2014*

L'Amministrazione finanziaria non può opporre il diniego al rimborso di crediti di Iva perché negli esercizi in cui si sono maturati i crediti non sono state effettuate operazioni attive. Infatti la S.C., con riferimento all'art. 30, comma 3, D.p.r. 26.10.1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del D.p.r. 29.01.1979, n. 24, consente il rimborso dell'Iva erogata per l'acquisto di beni ammortizzabili anche quando il contribuente non abbia effettuato operazioni imponibili (S.C., Sentenza 07.01.2004, n. 4).

Iva – Rimborsi

Art. 30 D.p.r. 633\72 – Presentazione della dichiarazione annuale - Diniego al rimborso per intervenuta decadenza decennale – Non sussiste - Criteri - Specifico motivo di gravame – Esigenza - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 830 del 17/04/2014*

Il gravame, anche quello tributario, ha carattere devolutivo cioè a dire limitato alle censure proposte in sede di impugnazione di modo che ove il giudice a quo abbia dichiarato non intervenuta la decadenza decennale, l'appellante che intenda contestarne l'assunto di applicabilità e di computo del termine ha l'obbligo di formulare lo specifico motivo di gravame non essendo valutabili ex officio le relative questioni neppure se argomentate come se implicitamente proposte dall'appellante. Conseguenza che ove (qui) l'Ufficio non abbia (qui) provveduto ad impugnare in specifico la decisione del giudice a quo - che ha ritenuto non sussistere per le imprese cessate la applicazione dell'art. 30 D.p.r. 633\72 e quindi legittimo il diritto alla richiesta di rimborso del credito IVA nel termine di decadenza decennale e non in quello biennale previsto dall'art. 21 D.lgs. 54\6\92 - il diritto al rimborso dovrà anche per implicito non ritenersi decaduto.

Iva – Rimborsi

Affittuario – Diritto rimborso Iva assolta per acquisto beni strumentali ammortizzabili – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Grosseto, Sez. 4 (Pres. Est. Strati)
Sentenza n. 217 del 19/06/2014*

In caso di spese sostenute dall'affittuario di un terreno agricolo per la realizzazione di un vigneto e di un impianto di irrigazione, la cui utilizzazione è strettamente connessa e strumentale all'esercizio dell'impresa, trattandosi di spese ammortizzabili risulta legittima ex art. 30 D.p.r. 633/72 la richiesta di rimborso dell'Iva assolta su tali spese da parte del contribuente. Da ciò deriva che se l'A.F. irroga, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 471/97, una sanzione del 30% dell'importo erogato con il rimborso accelerato, il relativo atto di contestazione deve considerarsi illegittimo.

Iva – Rimborsi

Diritto al rimborso dell'imposta in presenza di altri crediti bloccati da fermo amministrativo – Sospensione della prescrizione.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Nicoli)
Sentenza n. 1700 del 19/09/2014*

Non si prescrive un credito bloccato da fermo amministrativo, non essendo detto credito nella disponibilità del contribuente ed essendo la sorte del credito d'imposta collegata e condizionata alla sorte del debito (tuttora pendente), per cui si parla non di interruzione della prescrizione, bensì di "decorrenza" della prescrizione non potendo farsi valere ed esercitare il diritto al rimborso fino al permanere del credito.

Iva – Rimborsi

Rimborso a impresa non residente dell'imposta su acquisti di merci destinate ad essere esportate – Identificazione tardiva del soggetto non residente per la nomina del rappresentante fiscale dopo le operazioni di acquisto – Costituisce violazione formale sanzionabile che però non è d'impedimento al rimborso.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Nicolai)
Sentenza n. 2453 del 16/12/2014*

Qualora una impresa non residente effettui operazioni di acquisto di merci destinate all'esportazione, ma proceda, solo dopo tali acquisti, all'identificazione ai sensi dell'art. 38 ter, D.p.r. 26.10.1972, n. 633, con la nomina del rappresentante fiscale, va assoggettata alle relative sanzioni per la tardività dell'adempimento che però, costituendo violazione formale, non può essere di impedimento al richiesto rimborso dell'Iva sugli acquisti effettuati.

Iva – Rivalsa e detrazione d'imposta

Detraibilità dell'imposta sui costi sostenuti per acquisto di beni e servizi, da parte di un'impresa, in esercizi precedenti a quello in cui sono iniziati i ricavi – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Calvori)
Sentenza n. 587 del 24/03/2014*

Ai fini della detraibilità dell'imposta le operazioni passive, effettivamente inerenti all'attività imprenditoriale che verrà successivamente intrapresa, non è necessario che nello stesso esercizio siano state poste in essere operazioni attive ai fini Iva. Infatti, ai sensi dell'art. 17 della VI Direttiva CE, le attività preparatorie (quali, ad esempio, le spese di investimento o prodromiche) per l'esercizio dell'attività prevista costituiscono attività economiche in quanto legate al loro sfruttamento futuro.

Iva – Rivalsa e detrazione d'imposta

Indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi afferenti le attività mediche e ospedaliere dichiarate operazioni esenti – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Baldini)
Sentenza n. 679 del 31/03/2014*

La VI Direttiva comunitaria n. 77/388 CEE del 17.05.1977, Capo X, art. 13, elenca le esenzioni dall'imposta fra cui, ai sensi della lett. b) del comma 1, Sez. A, vi sono le attività mediche e ospedaliere in quanto qualificate di interesse pubblico, mentre la Sez. B, lett. c) contempla, tra le altre esenzioni, le forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata, se questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione. Questa disposizione comporta che l'esenzione presuppone l'indetraibilità dell'imposta, perché, in caso diverso, l'esenzione non spetta.

Iva – Rivalsa e detrazione d'imposta

Indetraibilità dell'imposta per fatture relative ad operazioni inesistenti – E' onere dell'Amministrazione finanziaria provare l'inesistenza delle operazioni fatturate.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)
Sentenza n. 1046 del 23/05/2014*

Ai fini del diritto alla detrazione, in primo luogo, deve essere constatata la regolarità delle scritture contabili e dei documenti che rappresentano i costi dell'impresa. Infatti se le scritture contabili sono regolari e l'Amministrazione finanziaria abbia contestato al contribuente l'indebita detrazione di imposta su fatture emesse per operazioni inesistenti, è onere della stessa Amministrazione provare che le operazioni fatturate in realtà non sono mai state poste in essere. La prova è raggiunta se l'Amministrazione fornisca validi e attendibili elementi anche presuntivi ed in tal caso sarà onere del contribuente di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Pertanto il giudice tributario di merito dovrà valutare se gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione siano dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza e solo se ritenga che i suddetti elementi presuntivi sono ammissibili

ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. darà ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente (S.C., Sentenza 24.07.2013, n. 17977).

Iva – Scambi comunitari ed extracomunitari

Importazione merci – Deposito doganale virtuale – Non sussiste – Effettiva e materiale introduzione delle merci nel deposito Iva – Artt. 99\3° comma e 50 bis C.D.C. – Necessità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri)

Sentenza n. 416 del 24/02/2014

La gestione dei depositi Iva non può prescindere dalla materiale introduzione delle merci nel deposito doganale che, ex art. 99\3° comma, C.D.C., va definito come qualsiasi luogo, autorizzato dalla autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate cosicché, sia sotto il profilo letterale oltre che logico, non potrà che essere esclusa, anche ex art. 50 bis C.D.C., una sorta di deposito virtuale.

Iva – Società controllanti e controllate

Mancato rilascio della apposita garanzia nel caso di eccedenze di imposta utilizzate in compensazione – Conseguente obbligo di pagare un importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate, con le relative sanzioni – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Caldini)

Sentenza n. 334 del 17/02/2014

L'art. 6, comma 3 del d.m. 13.12.1979 (Ministero delle Finanze), fa conseguire l'obbligo di pagare un importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate risultanti in esito alla compensazione entro il termine della dichiarazione annuale e, in mancanza del rilascio di apposita garanzia o del sostitutivo pagamento delle eccedenze, l'imposta non può dirsi versata entro il termine prescritto con la conseguente applicazione delle sanzioni stabilite per il caso di omesso versamento dell'Iva (S.C., Sentenza 03.04.2013, n. 8034).

Iva – Violazioni e sanzioni

Atto di irrogazione sanzioni – Omesso pagamento Iva per ritenuta compensazione di maggior credito – Artt. 13 D.lgs. 471\97 e 34\1° comma L.388\2000 – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)

Sentenza n. 245 del 06/02/2014

La compensazione che ecceda i limiti ammessi dalla legge si risolve nell'omesso versamento di imposta esattamente nell'entità che supera il limite ammesso per la compensazione, avuto riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 13 D.lgs. 471\1997 e 34\1° comma L. 388\2000.

Iva – Violazioni e sanzioni

Detrazione illegittima per interposizione fittizia del cedente – Responsabilità dell'acquirente – Sussiste quando gli indizi, nel loro complesso, consentono sia la dimostrazione dell'interposizione fittizia del cedente sia, nello stesso tempo, la legittimità della presunzione di consapevolezza della frode e della partecipazione da parte del cessionario.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 1148 del 05/06/2014

Nell'interposizione fittizia di un soggetto tra il reale fornitore di merci e l'acquirente nazionale al solo scopo di frodare l'Iva quando la prova della frode abbia carattere indiziario è necessario prendere in considerazione l'insieme degli indizi e non isolare gli indizi tenendo conto solo di alcuni. Infatti ciascun indizio può ben essere compatibile con una verità diversa, ma è la serie nel suo complesso ad essere dimostrativa. Ed il complesso degli indizi può dare dimostrazione anche della consapevolezza della frode e quindi della partecipazione da parte dell'acquirente nazionale.

(Nel caso di specie, la società interposta era priva di qualsiasi organizzazione aziendale e commerciale, il legale rappresentante era un prestanome, mancava idonea documentazione dei trasferimenti di merce, il pagamento delle fatture era stato fatto con assegni circolari, inesistenza della società come contribuente Iva, ecc.).

Iva – Violazioni e sanzioni

Frode Carosello – Possibilità di negare ad un soggetto passivo di detrarre l'Iva pagata solo se viene dimostrata la colpevole ignoranza del contribuente.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Cecchetti)

Sentenza n. 1444 del 14/07/2014

Per provare la c.d. "Frode Carosello", alla luce anche delle recenti decisioni in ambito comunitario sull'interpretazione dei limiti alla possibilità per gli enti impositori di negare ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l'Iva relativa a cessioni di beni, è necessario dimostrare con elementi oggettivi che il contribuente "sapeva o avrebbe dovuto sapere" che le proprie operazioni si inserivano in un procedimento fraudolento, ovvero, in una evasione commessa dal fornitore o da altro operatore a monte.

IMPOSTA DI REGISTRO

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta
Registrazione degli atti
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Registro – Accertamento e controlli

Accertamento - Avviamento – Criteri di determinazione.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 771 del 10/04/2014*

L'avviamento non può che essere in diretta connessione con l'attività aziendale di modo che sarà d'obbligo a questa fare riferimento per la valutazione degli elementi di fatto attuativi della sua determinazione e quindi anche di circostanze che vi possano influire negativamente per ipotesi future di eventi limitativi della possibilità reddituale.

Registro – Accertamento e controlli

Accertamento di maggior valore sulla base di perizia effettuata con il solo esame dell'immobile dall'esterno e della documentazione catastale senza aver tenuto conto dello stato di manutenzione – Inattendibilità della perizia – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Amadei)
Sentenza n. 1274 del 19/06/2014*

Non può essere considerata attendibile una perizia sul valore di un immobile che sia fondata sul solo esame dell'immobile dall'esterno e sulla documentazione catastale e senza che sia stato fatto un sopralluogo anche all'interno per valutare lo stato di manutenzione e senza tenere conto sia della conformità e della destinazione.

Registro – Accertamento e controlli

Avviso di liquidazione di imposta - Rideterminazione del valore del bene – Adesione della parte coobbligata solidale – Art. 57 D.p.r. 131\86 - Cessazione della materia del contendere – Sussiste – Azione di regresso nei confronti del coobbligato adempiente – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. di Arezzo, Sez. 3 (Pres. Est. Cappelli)
Sentenza n. 454 del 12/11/2014*

In materia di imposta di Registro, ove un coobbligato solidale abbia aderito alla rideterminazione del valore del bene compravenduto si dà luogo a pronuncia di cessazione della materia del contendere in applicazione dell'art. 57 D.p.r. 131\86 che è norma che mira a garantire il creditore di imposta, a lui rendendo più sicura ed agevole la percezione del tributo. Conseguisce la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dell'altra parte solidalmente coobbligata che non potrà chiedere l'annullamento dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta rideterminata, a lui essendo unicamente ed eventualmente riservata l'azione di regresso nei confronti del coobbligato adempiente secondo le regole generali dell'obbligazione solidale.

Registro – Accertamento e controlli

Conferimento in una società di beni immobili gravati da passività (mutui) con accollo dei mutui da parte della conferitaria – Necessità, per le passività accollate, del requisito dell'inerenza alle esigenze proprie degli immobili – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Gerardi)
Sentenza n. 1430 del 11/07/2014*

L'aumento di capitale (o la costituzione) di una società con il conferimento di beni immobili gravati da passività (mutui) con accollo di queste da parte della società conferitaria, in applicazione di quanto previsto dall'art. 50, D.p.r. 26.04.1986, n. 131, risulta correttamente eseguito con i valori degli immobili conferiti al netto delle passività solo se dette passività accollate alla conferitaria sono inerenti alle esigenze proprie degli immobili conferite.

Registro – Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni acquisto prima casa – Donazione di immobile e acquisto di altro immobile da parte dei donanti in regime di agevolazioni “prima casa” – Donazione sottoposta a condizione risolutiva - Inerzia dei donanti – Operazione elusiva e priva di efficacia giuridica - Esclusione delle agevolazioni - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Turco)
Sentenza n. 1666 del 11/09/2014*

Non può avere alcuna efficacia giuridica la donazione di un immobile ad uso abitativo sottoposta ad una condizione risolutiva che si sarebbe potuta realizzare soltanto ponendo in essere alcune attività da parte dei donanti. Il mancato avveramento della condizione risolutiva dovuto all'inerzia dei donanti, i quali avrebbero potuto compiere le attività per l'avveramento della condizione risolutiva, rende la donazione priva di efficacia giuridica essendo, il negozio giuridico, sprovvisto fin dall'origine di ogni apprezzabile ragione economica diversa da quella, realizzata, di far conseguire transitoriamente ai donanti, nell'acquisto di un altro immobile, l'apparenza della sussistenza delle condizioni per accedere alle agevolazioni “prima casa” nella consapevolezza del successivo ritorno in capo a loro della titolarità del bene donato.

Registro – Agevolazioni ed esenzioni

Acquisto, da parte di un soggetto privato, di crediti derivanti da finanziamenti bancari – Fruibilità delle agevolazioni previste dall'art. 15, D.p.r. 29.09.1973, n. 601, per il settore creditizio – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Pecchioli, Est. Ciacci)
Sentenza n. 1678 del 11/09/2014*

Un soggetto privato che acquista crediti derivanti da finanziamenti bancari non può fruire delle agevolazioni tributarie esposte nell'art. 15, D.p.r. 29.09.1973, n. 601. Infatti tali agevolazioni sono previste per il settore creditizio e non possono essere estese al creditore cessionario del credito che non sia qualificato per l'attività creditizia, in quanto la causa giustificativa della sostituzione del precedente creditore deve essere un ulteriore finanziamento (necessario ad estinguere le preesistenti obbligazioni) da parte di un'altra azienda creditizia che eserciti il credito a medio o lungo termine.

Registro - Agevolazione ed esenzioni

Agevolazioni ex art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 99/2004 - Assunzione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - Sufficiente.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Est. Dazzi)
Sentenza n. 1782 del 22/09/2014*

Il diritto al godimento dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 2 4 comma del D.LGS. n. 99/2004 non viene meno per la mancata iscrizione alla gestione previdenziale, dal momento che dall'assunzione della qualifica di I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) sorge per l'imprenditore solo l'obbligo di iscrizione all'INPS e del versamento dei relativi contributi e l'unica causa di decadenza dall'agevolazione medesima è quella contemplata dall'art. 1, terzo comma, consistente nella perdita o nella mancanza dei requisiti I.A.P. in capo all'amministratore della società.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazione ex art 5 della Legge 604/1954 - Possibilità rimborso in caso di pagamento in misura intera - Termine decadenziale.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)

Sentenza n. 1873 del 30/09/2014

Per l'agevolazione di cui all'art. 5 della Legge 604/54 il legislatore ha previsto due ipotesi, entrambe sottoposte alla dichiarazione, in sede di registrazione, di possesso di requisiti e cioè che in quella sede sia stato provveduto alla presentazione della certificazione provvisoria o meno. Nel primo caso l'agevolazione è concessa ma sottoposta alla condizione risolutiva di presentazione della certificazione definitiva nel termine decadenziale di 3 anni, nel secondo caso il contribuente deve procedere al pagamento dell'imposta in misura intera salva la possibilità di richiedere il rimborso della differenza presentando a documentazione definitiva entro il termine decadenziale di 3 anni.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni ex art. 52 commi 4 e 5 D.P.R. n. 131/86 - Destinazione uso abitativo già all'atto di acquisto – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Gerardi)

Sentenza n. 2016 del 20/10/2014

Il presupposto per determinare la base imponibile ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 D.P.R. n. 131/86 (valore catastale) è che il bene posseda la destinazione di abitazione già all'atto di compravendita, ovvero, presupposto del tutto diverso da quello previsto per le agevolazioni prima casa di cui alla legge n. 161/82, dove si parla di immobili "destinati ad uso abitativo".

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni ex art. 7, comma 4, lettera b) della Legge 27/12/1977 n. 894 - Divieto rivendita beni - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Caldini)

Sentenza n. 2047 del 20/10/2014

Dal dato letterale dell'art. 7, comma 4, lettera b) della Legge 27/12/1977 n. 894, che dispone che le agevolazioni fiscali vengono concesse alle cooperative e società forestali sugli "atti di acquisto di proprietà dei fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle culture forestali, si evince è previsto alcun obbligo di mantenimento dei medesimi terreni, ovvero, non è previsto alcun divieto di rivendita dei beni.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Fruizione dei benefici "prima casa" – Inosservanza termine 18 mesi per residenza anagrafica - Sussiste solo per sopravvenienza di una causa forza maggiore.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Lensi)

Sentenza n. 2135 del 06/11/2014

Decade dalle agevolazioni fiscali di prima casa di cui all'art. 1 nota II bis della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/86 chi all'acquisto non abbia fatto seguire l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione nel termine di 18 mesi a meno che l'inadempimento, inteso come inosservanza del termine di 18 mesi quale elemento costitutivo della fattispecie agevolativa, non sia dipeso dalla sopravvenienza di un caso di forza maggiore.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Revoca benefici fiscali prima casa – Vendita e mancato reinvestimento del ricavato in successivo acquisto entro l’anno dalla cessione – Ipotesi di trasferimento al coniuge in sede di separazione consensuale – Legittimità della revoca del beneficio – Sussiste – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 2205 del 17/11/2014

Il trasferimento al coniuge di un immobile in sede di separazione consensuale integra una manifestazione di volontà del cedente e non è dunque riconducibile al provvedimento giudiziale di omologazione di modo che se la cessione in quella sede intervenga nei cinque anni successivi all’acquisto dell’immobile ceduto senza che il cedente abbia acquistato, nell’anno ulteriore, altro appartamento da destinare a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali “prima casa” di cui possa avere beneficiato nell’originario acquisto vanno revocate, con ogni legittima conseguenza quanto alla irrogazione di maggiori imposte ipotecarie e catastali.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Cooperative edilizie – Agevolazione ex art. 66, comma 6 bis, d.l. 30.08.1993, n. 331, per gli atti relativi a cessione di fabbricati o di loro porzioni – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)

Sentenza n. 2230 del 18/11/2014

L’art. 40, D.p.r. 26.04.1986, n. 131 prevede la regola generale dell’alternatività tra l’imposta di registro e l’imposta sul valore aggiunto. Tale regola generale, nel caso in cui l’assegnazione ai soci della cooperativa edilizia sia stata effettuata in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, l’alternativa imporrebbe l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. Tuttavia la regola prevista dall’art. 40 sopra citato, anche se dotata di carattere generale, è contenuta in una legge ordinaria e nulla osta che un’altra legge ordinaria possa ammettere una diversa disciplina (per le cooperative edilizie di abitazione) riguardo al rapporto fra IVA e imposta di registro e non risultando che la disposizione agevolativa di cui all’art. 66, comma 6 bis, lett. c), d.l. 30.08.1993, n. 331, sia stata abrogata, va applicata la disposizione agevolativa, con disapplicazione della regola generale dell’alternativa.

Registro – Ambito di applicazione e presupposti

Tassabilità della revocata ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del Tribunale Ordinario – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. D’Isanto)

Sentenza n. 1455 del 15/07/2014

Non è dovuta l’imposta di registro sulla revocata ordinanza resa ex art. 186 ter c.p.c. dal Tribunale Ordinario atteso che, ove pagata, darebbe luogo a rimborso con evidente illogica duplicazione degli adempimenti a carico del contribuente.

Registro – Ambito di applicazione e presupposti

Riqualificazione di cessione di azienda in caso di immediata dismissione delle quote sottoscritte di società precedentemente costituita – Comportamento elusivo – Art. 20 D.p.r. 131/86 - Preminenza della causa reale dell’operazione economica rispetto alle forme negoziali poste in essere dalle parti – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 1765 del 22/09/2014

In tema di Imposta di Registro la prevalenza che l'art. 20 D.p.r. 131\86 attribuisce alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, impone il dover considerare prevalente la causa reale e gli intenti effettivamente perseguiti dalle parti seppure intervenuta una pluralità di pattuizioni non contestuali o singole operazioni, non dovendosi considerare decisiva, ove risultino negozi collegati, la rispettiva differenza di oggetto.

Registro – Ambito di applicazione e presupposti

Omessa registrazione nei 20 gg – Atti assimilabili a preliminari di compravendita non soggetti a registrazione – Art. 1362 c.c. - Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)

Sentenza n. 2359 del 04/12/2014

Nell'accertamento della effettiva volontà delle parti (art. 1362 c.c.) va evidenziato prioritariamente il significato letterale delle parole di modo che quando le espressioni usate identifichino per l'interprete l'effettiva volontà di traslazione della proprietà, e non la loro natura obbligatoria, si è in presenza di effettivo trasferimento, con ogni conseguenza ai fini dell'applicabilità dell'Imposta di Registro, dovendosi anche considerare come la trascrizione sia istituto di pubblicità dichiarativa ed operi unicamente nei rapporti con i terzi, ma mai tra le parti contraenti.

Registro – Contenzioso

Artt. 37 e 57 D.p.r. 131\86 – Ipotesi di litisconsorzio facoltativo - Solidarietà – Limiti e condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 2372 del 05/12/2014

Quanto all'Imposta di Registro, la solidarietà prevista dall'art. 57 D.p.r. 131\86 in ipotesi di sentenza resa in un giudizio con pluralità di parti non sussiste quando, versandosi in specie di litisconsorzio facoltativo, si tratti di soggetti che non siano parti nel rapporto sostanziale dedotto. Ha infatti rilievo non tanto la pronuncia in quanto tale, ma il rapporto in essa contenuto quale indice di capacità contributiva. Conseguisce che il presupposto della solidarietà non va individuato nella situazione processuale dei soggetti che, pur avendo partecipato al giudizio, siano rimasti estranei al rapporto sostanziale dedotto nella pronuncia, ma allorquando si versi nella diversa ipotesi di giudiziale conflittualità inter partes investite del rapporto sostanziale.

Registro – Determinazione dell'imposta

Registrazione di un atto in cui sono enunciati altri atti non registrati – Applicazione dell'aliquota in base alla natura dell'atto non registrato – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Cannizzaro)

Sentenza n. 717 del 04/04/2014

Qualora un atto non registrato venga enunciato in altro atto sottoposto a registrazione, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e, quindi dell'aliquota applicabile all'atto enunciato, ma non registrato, va tenuto conto della natura di questo atto che può essere diversa dalla natura dell'atto nel quale è stato enunciato.

(Nel caso di specie, un atto di riconoscimento di debito, che non era stato registrato, veniva enunciato in un decreto ingiuntivo soggetto all'aliquota del 3% prevista per gli atti a contenuto patrimoniale. L'Ufficio riteneva che, pur essendo l'atto enunciato un riconoscimento di debito, in esso era insito il riferimento all'atto costitutivo del sottostante

rapporto patrimoniale. La Commissione tributaria al contrario non condivideva tale assunto ritenendo si applicabile al decreto ingiuntivo l'aliquota del 3% di cui all'art. 9 della tariffa prevista per gli atti oggetto di prestazioni a contenuto patrimoniale, ma applicando per l'atto di riconoscimento di debito l'aliquota dell'1% prevista dall'art. 3 della tariffa per gli atti di natura dichiarativa – S.C., Sentenze: 28.05.2007, n. 12432 e 20.06.2008, n. 16829).

Registro – Determinazione dell'imposta

Vendita di un terreno effettuata da un soggetto Iva e cessione della volumetria di un manufatto da abbattere sito su terreno limitrofo – Avviso di liquidazione con applicazione dell'imposta di registro in quanto il terreno ceduto sarebbe diventato edificabile solo con la cessione della cubatura – Invenzione giuridica – E' tale.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Dazzi, Est. Pichi)

Sentenza n. 1414 del 10/07/2014

La vendita di un terreno effettuata da un soggetto Iva con contestuale cessione della volumetria di un manufatto sito su un terreno limitrofo è sottoposta all'imposta sul valore aggiunto Iva e non all'imposta di registro in quanto il terreno venduto, per potervi costruire un'immobile utilizzando la volumetria (acquistata) di un altro immobile posto in un terreno confinante, deve essere già compreso tra i terreni edificabili. (Nel caso di specie, un soggetto Iva aveva venduto un terreno con contestuale impegno ad abbattere un manufatto sito su un terreno limitrofo di proprietà dello stesso venditore con la cessione della relativa volumetria per la costruzione di un nuovo fabbricato sul terreno ceduto. L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di liquidazione con applicazione dell'imposta di registro sulla cessione del terreno, con la motivazione che il terreno ceduto sarebbe diventato edificabile solo con la cessione della cubatura. Tale motivazione tuttavia risulta inidonea a supportare l'applicazione dell'imposta di registro anziché dell'Iva cui era stata sottoposta la vendita. Infatti il terreno non poteva che essere edificabile in quanto il trasferimento della cubatura di un manufatto sul terreno ceduto non avrebbe potuto essere effettuata ed il nuovo fabbricato non avrebbe potuto essere costruito con regolare autorizzazione comunale se lo stesso terreno non fosse stato edificabile e con indici di edificabilità tali da comprendere la cubatura trasferita.)

Registro – Determinazione dell'imposta

Costituzione di società con conferimento di azienda e successiva cessione a terzi dell'intera partecipazione – Applicabilità dell'art. 20, D.p.r. 26.04.1986, n. 131, versandosi in ipotesi di più atti collegati al fine di ottenere l'unico effetto giuridico finale della cessione di azienda – Assoggettamento alla stessa imposta di registro proporzionale dell'atto di cessione di azienda - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Ciacci)

Sentenza n. 1630 del 04/09/2014

In tema di determinazione dell'imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali va attribuita preminenza, in applicazione dell'art. 20, D.p.r. 26.04.1986, n. 131, alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, sicché, ai fini del corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, cod. civ., circostanze ed elementi di fatto emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali.

Registro – Determinazione dell'imposta

Atto di risoluzione consensuale della donazione di un bene immobile – Imposta proporzionale – Applicabilità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Del Monaco)

Sentenza n. 2107 del 06/11/2014

La risoluzione consensuale della donazione di un bene immobile, ai sensi dell'art. 28, comma 2, D.p.r. 26.04.1986, n.131, è assoggettata all'imposta proporzionale di registro dal momento che, per effetto della risoluzione consensuale dell'atto di donazione per il quale si era verificata la traslazione del bene, si è verificato il ritrasferimento della proprietà al precedente proprietario.

Registro – Determinazione dell'imposta

Risoluzione dell'atto di donazione per “mutuo consenso” – Applicazione imposta in misura fissa - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Betti)

Sentenza n. 2154 del 10/11/2014

Anche alla luce della risoluzione n. 20/e della Direzione Centrale Normativa del 14 febbraio 2014, l'atto di risoluzione per “mutuo consenso”, afferente ad un atto di donazione per il quale non è previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, non integrando l'atto di risoluzione per “mutuo consenso” il presupposto per l'applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUIR.

Registro – Determinazione dell'imposta

Inapplicabilità dell'Iva ad una compravendita rilevata dall'Ufficio in sede di controllo – Responsabilità del notaio rogante per l'errata autoliquidazione dell'imposta di registro – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Nicolai)

Sentenza n. 2455 del 16/12/2014

E' legittima l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro a carico del notaio, responsabile d'imposta, che ha rogato un atto di compravendita dal quale è desumibile, da parte dell'Ufficio in sede di controllo sulla determinazione dell'imposta principale, che l'Iva su quella compravendita non era applicabile, ma doveva essere applicata l'imposta di registro proporzionale in luogo di quella in misura fissa.

Registro - Registrazione degli atti

Cessione di pluralità di quote – Tassazione separata – Sussiste - Art. 21 D.p.r. 26.04.1986, n. 131.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)

Sentenza n. 2462 del 16/12/2014

La vendita di più quote a soggetti diversi deve essere tassata separatamente per ogni cessione in quanto solo il negozio complesso e contrassegnato da una unica causa in virtù della legge e di esigenza obiettiva del negozio giuridico sarà soggetto a tassazione unica, secondo anche quanto precisato dalla recente ordinanza n. 19246 dell'11 settembre 2014 della Suprema Corte di Cassazione.

IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione delle imposte
Dichiarazione di successione
Divieti ed obblighi a carico di terzi
Doppia imposizione
Riscossione e versamento
Rimborsi
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Successioni e donazioni - Ambito di applicazione e presupposti

Presupposti per applicazione imposta sulle donazioni - Trasferimento a scopo di liberalità - Forma atto pubblico - Non rilevante.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 892 del 05/05/2014

Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dal d.lgs. n. 346 del 1990, art. 1, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia alcuna rilevanza l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dall'art. 782 c.c. per l'atto di donazione e per la sua accettazione".

Successioni e donazioni - Ambito di applicazione e presupposti

Trust – Sua costituzione – Devoluzione di proprietà di immobili al trustee - Art. 2, comma 47, D.L. 206\06 - Applicabilità dell'imposta – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 1702 del 22/09/2014

All'atto di costituzione di un trust che devolve la proprietà di immobili al trustee va applicata l'imposta sulle donazioni e, per conseguenza quella ipotecaria e catastale, considerato che la disposizione innovata di cui all'art. 2, comma 47, D.L. 262\06, come convertito, prescrive la applicazione dell'imposta in questione anche sulla costituzione di "vincoli di destinazione" che è dunque equiparata al trasferimento di beni.

Successioni e donazioni – Determinazione delle imposte

Presunzioni di appartenenza dell'attivo ereditario – Coniugi in regime patrimoniale della comunione legale – Decesso di un coniuge – Il saldo attivo del conto corrente intestato al coniuge defunto va tassato nella misura del 50% .

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Crini)

Sentenza n. 2482 del 19/12/2014

Nel caso di coniugi in regime patrimoniale di comunione legale, al momento della morte di uno dei coniugi si scioglie la comunione legale. Ai fini dell'imposta sulle successioni, tenuto conto della obiettiva difficoltà di discernere le singole partite di conto corrente che hanno dato luogo alla disponibilità risultante sul conto corrente, anche se intestato al solo "de cuius", si rende applicabile il regime della comunione "de residuo" e l'imposta va applicata soltanto sul 50% del saldo attivo del conto corrente.

Successioni e donazioni - Soggetti passivi

Esclusione dal pagamento dell'imposta dei soggetti che hanno rinunciato all'eredità – Possibilità che la rinuncia non sia definitiva – E' argomento privo di logica.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Nisi)

Sentenza n. 338 del 17/02/2014

Sono esclusi dall'eredità e quindi dal pagamento delle imposte di successione i chiamati all'eredità i quali, con atto regolarmente registrato hanno rinunciato all'eredità stessa. Risulta peraltro privo di ogni logica l'eventuale eccezione sulla non definitività della rinuncia.

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione
Annotazioni
Base imponibile e determinazione delle imposte
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Iscrizioni e rinnovazioni
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Tasse ipotecarie
Trascrizioni
Violazioni e sanzioni

Imposte ipotecarie e catastali – Ambito di applicazione

Atti soggetti a imposta fissa e proporzionale – Costituzione di vincoli di destinazione - Trust – Assoggettamento alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Cicala, Est. Del Monaco)

Sentenza n. 2163 del 10/11/2014

Il conferimento di beni immobili nel “trust” con la conseguente costituzione di vincoli di destinazione a favore del beneficiario o dei beneficiari, ai sensi dell’art. 2, comma 47, d.l. 03.10.2006, n. 262, è soggetto alle imposte sulle successioni e donazioni con conseguente applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti.

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Annotazioni
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione e misura dell'imposta
Iscrizioni e rinnovazioni
Rimborsi
Riscossione e versamento

Concessioni governative – Ambito di applicazione e presupposti

Tassa sull'impiego di servizio radiomobile – Persistenza del canone in costanza di abolizione dell'art. 318 T.U. Poste e Telecomunicazioni – Carezza del presupposto impositivo – Sussiste – Criteri - T.U. 259\2003.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)

Sentenza n. 350 del 23/01/2014

Sussiste sostanziale diversità tra la disciplina relativa agli apparecchi terminali di radio-telecomunicazione, che non prevede più interventi autorizzativi del Ministero per l'acquisto o l'impiego di tali apparecchi con la conseguenza per cui viene meno il presupposto impositivo, e la disciplina generale degli altri impianti radioelettrici dettata dal T.U. 259\2003 che ne assoggetta ancora l'impiego al preventivo rilascio di licenza di esercizio per il quale pertanto persisterebbe il canone concessorio.

Concessioni governative - Ambito di applicazione e presupposti

Tassa sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature per il servizio di telefonia mobile - Esenzione Comuni – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 791 del 14/04/2014

Alla luce della norma interpretativa di cui al Decreto Legge 4/2014 art. 2 ultimo comma, per gli effetti dell'art. 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione devono essere considerate stazioni radioelettriche ed i Comuni non sono esenti da questa imposizione.

Concessioni governative - Ambito di applicazione e presupposti

Tassa sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature per il servizio di telefonia mobile – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Drigani)

Sentenza n. 1021 del 21/05/2014

Il contratto di abbonamento con il gestore telefonico costituisce titolo giuridico che l'art. 21 delle Tariffa allegata al DPR 641/72 sottopone a tassazione, alla luce dell'interpretazione autentica di natura retroattiva, adottata dal legislatore con il DL n. 2/2014, art. 2, comma 4, per cui debbono ritenersi superate le problematiche circa le conseguenze dell'abrogazione del regime concessorio, circa gli effetti del rapporto privatistico tra gestore erogatore del servizio e utente, e circa la sostanziale differenza materiale e tecnologica tra impianti radio e apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, con la conseguenza che il titolo dell'abbonamento costituisce tuttora il presupposto per l'imposizione, fornito da un contratto di diritto privato.

Concessioni governative - Ambito di applicazione e presupposti

Carattere privatistico abbonamento - Tassa sulle concessioni governative per i servizi telefonici mobili - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Dazzi)

Sentenza n. 1483 del 21/07/2014

I servizi telefonici mobili costituiscono un servizio commerciale, per usufruire del quale non è richiesto alcun provvedimento amministrativo al cliente, mentre è richiesto al gestore del servizio telefonico. L'abbonamento, quale istituto giuridico di carattere squisitamente privatistico, nel nuovo quadro normativo ha perso rilevanza per il diritto tributario tornando

ad essere un contratto commerciale, avendo perso la funzione di licenza nei confronti dei privati ai fini di giustificare l'imposizione della tassa di concessione governativa.

Concessioni governative - Ambito di applicazione e presupposti

Servizi di telefonia mobile - Ritardato pagamento bolletta telefonica da parte dell'ente pubblico - Sanzioni e interessi erario - Non dovuti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Mariotti, Est. Brancoli Pantera)
Sentenza n. 2095 del 04/11/2014*

In tema di obbligo degli enti pubblici di pagamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti relativi ai telefonini prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, in caso di ritardato pagamento della bolletta telefonica da parte dell'amministrazione comunale alla compagnia di gestione del servizio, è illegittima la richiesta da parte dell'erario delle sanzioni e degli interessi con l'avviso di accertamento, in quanto la bolletta emessa dal gestore telefonico è comprensiva sia della quota di abbonamento ed i relativi costi, sia dell'importo della tassa di concessione governativa, ed è quindi, esclusivo onere del Gestore telefonico provvedere al versamento della tassa governativa secondo le modalità e i termini stabiliti con Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni e non è onere dell'abbonato al servizio di telefonia mobile.

IMPOSTE DIRETTE

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle società

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

VOCE

Accertamento e controlli
Addizionali Irpef
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Crediti d'imposta
Determinazione dell'imposta
Detrazioni d'imposta
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generati
Dichiarazione dei redditi: persone fisiche
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate
Doppia imposizione
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione delle dichiarazioni
Liquidazione ordinaria
Oneri deducibili o detraibili
Presupposto dell'imposta
Redditi di capitale
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi d'impresa (regime ordinario)
Redditi d'impresa (regimi semplificati e regimi particolari)
Redditi diversi
Redditi fondiari
Redditi prodotti in forma associata
Regimi speciali di tassazione
Rimborsi e compensazioni
Ritenute alla fonte
Riscossione e versamento
Scritture contabili art e professioni
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata
Società di comodo
Soggetti non residenti
Soggetti passivi
Sostituto d'imposta
Violazioni e sanzioni

Irpef - Agevolazioni ed esenzioni

Incentivo all'esodo – Illegittimità della norma nazionale che prevedeva un diverso trattamento tributario tra donne e uomini dichiarata dalla Corte di Giustizia Europea – Termine per la richiesta di rimborso – Decorrenza.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Del Monaco)

Sentenza n. 1799 del 24/09/2014

“Costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare del termine di prescrizione o di decadenza, l'intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche: si tratta della nota categoria dei cosiddetti rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto del principio di uguaglianza e di ragionevolezza” (S.C., Sezioni Unite, Sentenza 16.06.2014, n. 13676). Alla stregua dei principi affermati dalla S.C. con la sentenza sopra indicata, il termine, per la richiesta di rimborso della maggiore imposta trattenuta e versata sulle somme corrisposte per l'incentivo all'esodo, decorre dalla data di versamento dell'imposta (come previsto dall'art. 38, D.p.r. 29.09.1973, n. 602) e non già dalla data della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la norma italiana che dava luogo ad un diverso trattamento tributario, tra uomini e donne, sulle somme corrisposte per l'incentivo all'esodo.

Irpef – Agevolazioni ed esenzioni

Richiesta rimborso – Silenzio rifiuto – Immobile gravato da vincoli parziali della Sovrintendenza – Inapplicabilità dei benefici – Sussiste – Criteri.

Comm. Trib. Prov. di Siena, Sez. 1 (Pres. Est. Chini)

Sentenza n. 503 del 07/11/2014

Un vincolo parziale posto dalla Sovrintendenza su un immobile implica la esenzione fiscale allorché il vincolo riguardi una parte essenziale comune dell'immobile, o una pertinenza (accessorio inscindibile), ma soltanto se il vincolo stesso non abbia una minima rilevanza economica o materiale rispetto all'intero immobile, così da determinare quelle maggiori spese di manutenzione che costituiscono il presupposto della esenzione. Non può neppure invocarsi l'esenzione totale del fabbricato, allorché il vincolo parziale riguardi una porzione del fabbricato stesso, già catastalmente e funzionalmente autonoma, o che può essere oggettivamente resa tale.

Irpef – Contenzioso

Notificazione avviso di accertamento alla società e al socio – Mancata impugnazione nei termini della società – Definitività dell'accertamento – Sussiste.

Comm. Trib. Provinciale di Arezzo, Sez. 1 (Pres. Perretti, Est. Tarchiani)

Sentenza n. 57 del 30/01/2014

Nel caso in cui un avviso di accertamento sia notificato alla società s.r.l. ed al ricorrente, nella sua qualità di socio, la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento da parte della società preclude il ricorso del singolo socio; osserva infatti la Commissione che la mancata impugnazione da parte della società dell'avviso di accertamento fa sì che lo stesso sia divenuto definitivo per cui doveva essere cura del ricorrente verificare presso gli organi amministrativi della società il puntuale ricorso che contestasse i vari elementi che hanno scaturito l'atto di ufficio.

Irpef – Determinazione dell'imposta

Irpef – Sua determinazione per il venditore sulla base del valore dichiarato dall'acquirente in sede di accertamento per adesione ai fini dell'Imposta di Registro – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)

Sentenza n. 124 del 23/01/2014

La determinazione del prezzo di vendita – effettuata legittimamente da parte dell'Ufficio sulla base dell'accertamento per adesione dell'acquirente ai fini dell'Imposta di Registro – non costituisce l'effetto di un contratto di transazione intervenuto fra terzi e dunque inefficace nei confronti di chi (come qui parte venditrice) non ne sia stato parte, ma vale anche per il soggetto che non abbia partecipato all'accordo assunta la solidarietà dei contraenti che caratterizza l'Imposta di Registro. Deve pertanto ritenersi legittima la rettifica erariale del reddito per le persone fisiche (qui del venditore) a seguito dell'accertamento per adesione reso dall'acquirente ai fini dell'Imposta di Registro.

Irpef – Determinazione dell'imposta

Deduzione dal reddito del canone di concessione demaniale relativo al terreno sul quale insisteva l'abitazione (prima casa) – Rettifica della dichiarazione ex art. 36 ter, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)

Sentenza n. 721 del 04/04/2014

Non è deducibile dal reddito il canone demaniale corrisposto dal contribuente al Comune per la fruizione del diritto di superficie sul terreno ove era collocata la sua abitazione qualora l'abitazione sia anche la prima casa ed in quanto tale esclusa dalla formazione del reddito dello stesso contribuente. Se il contribuente nella dichiarazione dei redditi ha dedotto il suddetto canone è legittima, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la correzione della dichiarazione stessa ai sensi dell'art. 36 ter, D.p.r. 29.09.1973, 600 e l'iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta.

Irpef – Determinazione dell'imposta

Reddito imponibile per immobile concesso in locazione, ma con i canoni di locazione non corrisposti – E' imponibile la sola rendita catastale.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 1131 del 04/06/2014

Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione il carico fiscale deve essere ragguagliato alla capacità contributiva del contribuente. Di conseguenza, se per un immobile locato risulti provata la mancata corresponsione dei canoni di locazione, la relativa tassazione ai fini delle imposte sui redditi va limitata alla sola rendita catastale (vedi anche: S.C., Sentenza 07.05.2003, n. 6911).

Irpef - Determinazione dell'imposta

Cessione di Azienda - Computo plusvalenza al momento della stipulazione della cessione - Irrilevanza vicende successive.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Poggi, Est. Turchi)

Sentenza n. 1321 del 01/07/2014

E' del tutto irrilevante ai fini del computo delle plusvalenze in caso di successivo atto di cessione dell'azienda, la restituzione dell'azienda stessa per risoluzione del contratto a seguito del mancato integrale pagamento di quanto pattuito nel precedente contratto di

cessione contenente il patto di riserva di proprietà, sulla base delle vicende successive del rapporto. La plusvalenza deve ritenersi realizzata infatti in coincidenza con la stipulazione della cessione, a prescindere delle vicende successive.

Irpef – Oneri deducibili

Costi inerenti – Onere probatorio del contribuente – Sussiste – Modalità della prova - Esigenza di contezza del rapporto sottostante alla fatturazione allorquando definita “generica” – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 1272 del 19/06/2014*

L'inerenza dei costi e la loro conseguente deducibilità è ad onere probatorio del contribuente il quale, quanto all'adempimento delle correlate modalità, potrà anche ricorrere al rapporto causale sotteso alla formazione del costo ed alla sua inerenza allorquando le prestazioni siano, ex se', formalmente e sostanzialmente, riconducibili proprio all'esecuzione del rapporto sottostante espressamente convenuto, in tal caso alcuñché rilevando la pretesa “genericità” della descrizione in fattura delle prestazioni corrispettive ai costi.

Irpef – Redditi di capitale

Utili da partecipazione – La ristretta base sociale di una società a responsabilità limitata costituisce, sul piano degli indizi, un elemento di prova dell'avvenuta distribuzione degli utili ai soci.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Nisi)
Sentenza n. 944 del 12/05/2014*

In una società a responsabilità limitata con una ridotta base sociale, composta da una ristretta cerchia familiare, può costituire, sul piano degli indizi, un elemento di prova dell'avvenuta distribuzione ai soci degli utili e/o dei maggiori utili accertati rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova che detti utili non sono stati distribuiti, ma siano stati accantonati o reinvestiti (S.C., Sentenza 29.12.2011, n. 29605).

Irpef – Redditi d'impresa

Sopravvenienze attive – Passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi – Artt. 55\1° comma e 88\1° comma D.p.r. 917\86 – Assoggettamento ad imposizione – Sussiste – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 509 del 11/03/2014*

Precisato che la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi integra (salvo diversa prova ad onere del contribuente) sopravvenienza attiva ex artt. 55\1° comma e 88\1° comma D.p.r. 917\86, va affermato che una posta a debito, se annotata come tale, è da ritenersi cessata (sempre salvo diversamente comprovato dalla parte privata) tanto da assumere in bilancio una connotazione attiva e tale da essere soggetta ad imposizione in riferimento all'esercizio in cui tale posta, divenuta attiva, è apposta in bilancio come certa.

Irpef – Redditi diversi

Fruizione del regime agevolato per la rivalutazione dei terreni in caso di cessione del terreno con contratto condizionato alla realizzazione di un immobile che costituirà il pagamento del terreno ceduto – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Calvori)
Sentenza n. 267 del 12/02/2014*

L'art. 1353 cod. civ., riguardante il contratto condizionale, dispone che "le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto". L'art. 6, comma 1, del D.p.r. 26.10.1972, n. 633, dispone che "Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente,, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti ". Ne consegue che, nel caso di un contratto sottoposto a condizione sospensiva, il diritto reale sul bene si trasferisce solo al momento in cui si è verificata la condizione sospensiva e l'alienante rimane sempre proprietario del bene immobile ceduto fino a quando la condizione sospensiva è venuta meno.

Il fatto che l'alienante rimane proprietario del terreno fino a che non si è verificata la condizione sospensiva (della edificazione dell'immobile che, con il suo trasferimento al cedente il terreno, costituirà il pagamento del prezzo convenuto) consente allo stesso di poter usufruire della rivalutazione del terreno ai fini della determinazione della plusvalenza.

Irpef – Redditi diversi

Proventi di natura illecita – Sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento) - Elemento di prova di natura presuntiva anche nel giudizio tributario.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 1388 del 08/07/2014

Nel caso di un'appropriazione indebita di una somma di denaro, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento) implica un'ammissione di colpevolezza e, pur non facendo stato nel giudizio tributario, costituisce, per il giudice tributario, valido elemento di prova almeno di natura presuntiva. Poiché i proventi da fatti illeciti sono compresi tra i redditi imponibili, per la loro quantificazione vanno utilizzate le indicazioni emergenti dal capo d'imputazione "patteggiato" nonché le indagini penali che ad esso hanno portato.

Irpef – Redditi diversi

Plusvalenze da cessione di terreni oggetto di lottizzazione – Accertamento del valore finale del bene ceduto con riferimento al valore accertato ai fini dell'imposta di registro e accettato dall'acquirente – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Cannizzaro)
Sentenza n. 2218 del 18/11/2014

Ai fini della plusvalenza realizzata con la vendita di un terreno edificabile lottizzato il valore della compravendita è validamente accertato con riferimento al valore determinato dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'imposta di registro e accettato dall'acquirente. D'altra parte il venditore, essendo obbligato in solido con l'acquirente al versamento dell'imposta, era legittimato ad impugnare l'accertamento del quale, invece, è rimasto acquiescente.

Irpef - Redditi prodotti in forma associata

Somme provenienti da cessione di beni della società effettuata da un socio e dallo stesso distratte a danno degli altri soci – Vanno comunque a far parte dei ricavi della società.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 282 del 13/02/2014

In una società di persone le somme provenienti dalla cessione di beni della società effettuata da un socio amministratore sono immediatamente acquisite dalla società e vanno a far parte

dei ricavi della società stessa con riflesso sul reddito della società e dei soci. Il fatto che il socio amministratore abbia distratto quelle somme a suo favore in danno degli altri soci riguarda il rapporto fra la società ed il suo legale rappresentante, il quale dovrà risarcire il danno, ma non riguarda il rapporto tra la società e l'Amministrazione finanziaria.

Irpef - Redditi prodotti in forma associata

Accertamento della qualità di soci di fatto di una società di persone in capo a soggetti collaboratori esterni in quanto, la loro collaborazione, aveva consentito il realizzo, da parte della società, di una frode fiscale – Necessità di altri elementi di fatto per qualificare dei collaboratori esterni come soci – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Nicoli)

Sentenza n. 1360 del 04/07/2014

Non costituisce prova sufficiente, per qualificare come soci di fatto i collaboratori esterni di una società, una sentenza penale di patteggiamento degli stessi i quali, con le loro prestazioni (regolarmente fatturate), avevano consentito la frode fiscale. Infatti per provare la qualità di soci di fatto dei collaboratori esterni si rendeva necessaria la sussistenza di altri elementi sostanziali, tra i quali l'esistenza di un patto e di un vincolo sociale oltre alla partecipazione agli utili ed alle perdite.

Irpef - Redditi prodotti in forma associata

Accertamento nei confronti della società di persone e dei soci – Effetti preclusivi ed estintivi ai sensi dell'art. 13 bis, d.l. 01.07.2009, n. 78, della dichiarazione riservata opposta dai soci – Sussistono.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Russo, Est. Gerardi)

Sentenza n. 1496 del 24/07/2014

L'art. 5 del D.p.r. 22.12.1986, n. 917, dispone che il reddito della società di persone è imputato a ciascun socio e va a costituire una componente del suo reddito. Tuttavia, il socio che abbia aderito alla procedura di rimpatrio delle sue attività finanziarie detenute all'estero di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del d.l. 25.09.2001, n. 350, al quale rinvia l'art. 13 bis, comma 4, d.l. 01.07.2009, n. 78, con la dichiarazione riservata, di cui allo stesso art. 13 bis del d.l. ora citato, opposta all'Amministrazione finanziaria, ha precluso alla stessa Amministrazione lo svolgimento di attività accertativa nei limiti delle somme scudate.

Irpef - Redditi prodotti in forma associata

Impresa familiare – Nell'impresa familiare il maggior reddito accertato va attribuito interamente all'imprenditore.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Cannizzaro)

Sentenza n. 2219 del 18/11/2014

Nell'impresa familiare il maggior reddito accertato va attribuito all'imprenditore individuale quale produttore del reddito d'impresa avendo natura derivata l'imputazione di una quota del reddito al collaboratore familiare. Infatti l'esercizio di un'impresa familiare differisce profondamente dalla gestione dell'impresa in forma societaria ove il reddito viene attribuito ai soci in funzione della quota di partecipazione al capitale sociale mentre nell'impresa familiare al collaboratore viene attribuita una quota del reddito (non superiore al 49%) in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.

Irpef – Rimborsi e compensazioni

Richiesta di rimborso della maggiore Irpef versata sulla somma percepita per l'incentivo all'esodo – Richiesta fondata sul divieto, sancito dalla Corte di Giustizia CE, di discriminazione tra uomo e donna in tema di tassazione agevolata delle somme corrisposte per l'incentivo all'esodo – Diniego di rimborso per superamento del termine previsto dall'art. 38, D.p.r. 29.9.1973, n. 602 – Legittimità del diniego – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina)

Sentenza n. 535 del 13/03/2014

La Corte di Giustizia CE, con la decisione in data 21.07.2005 e con successiva ordinanza in data 16.01.2008, aveva sancito il divieto di discriminazione tra uomo e donna in tema di tassazione agevolata delle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Tuttavia, fino al momento in cui la Corte di Giustizia CE ha posto il divieto di discriminazione tra uomo e donna nel trattamento tributario delle somme corrisposte per l'incentivo all'esodo, il versamento dell'IRPEF doveva essere effettuato secondo le norme vigenti con la conseguenza dell'impossibilità di applicare il trattamento agevolato agli infracinquantacinquenni che era, poi, venuto meno a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia. Tale situazione non è dissimile a quella derivante da una pronuncia di incostituzionalità, in cui l'effetto "ex tunc" della pronuncia non si estende alle situazioni giuridiche ormai immutabili, perché sancite da sentenza passata in giudicato, ovvero contenute in un atto amministrativo o in altra situazione resa definitiva dall'avvenuto decorso del termine per opporvisi. Detto termine, nel caso dell'istanza di rimborso della ritenuta maggiore imposta versata in seguito alla decisione della Corte di Giustizia CE, è quello previsto dall'art. 38, D.p.r. 29.09.1973, n. 602. Pertanto è legittimo il diniego di rimborso essendo stata presentata la relativa richiesta oltre il termine previsto dal citato art. 38.

Irpef – Rimborsi e compensazioni

Rimborso – Credito di imposta maturato ai sensi dell'art. 3\211° e 212° comma L. 662\1996 (somme accantonate per TFR) – Cessione di ramo di azienda - Mancato inserimento del credito in costanza di determinazione del corrispettivo della cessione – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Nisi)

Sentenza n. 556 del 17/03/2014

L'imposta versata a titolo di acconto sugli accantonamenti TFR non può essere considerata un acconto che al termine del ciclo di imposta possa o debba essere rimborsato. In specie di cessione di ramo di azienda – richiamato l'art. 3\211° e 212° comma L. 662\1996 – ove i contraenti abbiano omesso nel corrispettivo della cessione l'acconto versato inerisce esclusivamente alla loro sfera contrattuale e non riguarda la fiscalità pubblica. Per conseguenza non potrà neppur discutersi di duplicazione di imposta non constando nessun errato ovvero illegittimo comportamento erariale.

Irpef - Rimborsi e compensazioni

Istanza di rimborso – Decorrenza dei termini di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1(Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 772 del 11/04/2014

Dal dovere di disapplicare le norme interne confliggenti con la statuizione della CE e dal concomitante obbligo di riliquidazione della tassazione a favore del ricorrente previsto dall'art. 19 1° comma del TUIR discende l'obbligo di rimborso, da eseguirsi entro il termine per l'iscrizione a ruolo, e, in altre parole, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla

presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta. E da tale data viene, se mai, a decorrere il termine di decadenza a carico del contribuente.

Irpef – Rimborsi e compensazioni

Istanza di rimborso della maggiore imposta ritenuta su quanto percepito per l'incentivo all'esodo – Richiesta fondata sul divieto, sancito dalla Corte di Giustizia CE, di disparità di trattamento tra uomo e donna per le agevolazioni tributarie concesse dalla legge nazionale – Termini per l'istanza – Decorrono dalla data dell'ordinanza della Corte di Giustizia CE.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Crini)
Sentenza n. 1090 del 29/05/2014*

La Corte di Giustizia CE, con l'ordinanza in data 16.01.2008, aveva dichiarato l'illegittimità del comma 4 bis dell'art. 19, D.p.r. 22.12.1986, n. 917, nel quale era prevista una disparità di trattamento tra uomini e donne per l'imposta da applicare sulle somme corrisposte per l'incentivo dei lavoratori all'esodo. Pertanto è dalla data della suddetta ordinanza del 16.01.2008 che decorre il termine per la richiesta di rimborso della maggiore imposta ritenuta al momento in cui è stata corrisposta la somma concordata per l'incentivo all'esodo. Infatti non si può certamente parlare di rapporto esaurito in quanto il contribuente aveva puramente e semplicemente accettato la ritenuta applicata in base alle norme vigenti in seguito censurate.

Irpef - Rimborsi e compensazioni

Disposizioni discriminatorie - Rapporti tra diritto comunitario e giudice nazionale - Istanze di rimborso - Criteri di applicabilità e decorrenza del termine a quo.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Bax)
Sentenza n. 1685 del 16/09/2014*

In tema di decorrenza del diritto al rimborso Irpef, avente ad oggetto le ritenute effettuate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 19 TUIR sulle somme corrisposte a titolo di incentivo alle dimissioni, a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia Europea che avevano acclarato la violazione del principio di parità di trattamento in ordine all'agevolazione fiscale ex art. 19 comma 4 bis DPR n. 917/1986, con conseguente incompatibilità della norma interna con il diritto comunitario e quindi con conseguente inesistenza dell'obbligo al versamento, il dies a quo di decorrenza del termine va individuato nella data del deposito della sentenza della Corte di Giustizia, realizzando, il mutamento di giurisprudenza, il presupposto al diritto alla restituzione.

Irpef - Rimborsi e compensazioni

Imposta sostitutiva sul plusvalore – Pagamento rateale – Negazione del plusvalore da parte della Amministrazione locale – Debenza dell'ulteriore, alla prima rata, pagamento dell'obbligazione tributaria – Non sussiste – Ripetizione del pagato - Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. di Siena, Sez. 1 (Pres. Est. Chini)
Sentenza n. 501 del 07/11/2014*

In caso di pagamento dell'imposta sostitutiva sul plusvalore, e versamento della prima rata, non sussiste l'obbligazione tributaria laddove il plusvalore (per edificabilità) sia successivamente negato da altra Amministrazione. In tal caso non sono dovute le ulteriori rate ed è dovuto il rimborso di quanto pagato.

Irpef - Rimborsi e compensazioni

Disposizioni discriminatorie - Rapporti tra diritto comunitario e giudice nazionale - Istanze di rimborso – Termine di prescrizione.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa)
Sentenza n. 2220 del 17/11/2014*

L'istanza di rimborso dell'indebito prelievo, ai sensi dell'art. 17 comma 4 bis del TUIR all'epoca vigente, non rimane subordinata alla dichiarazione di illegittimità della norma tributaria, con l'ineludibile onere gravante sul contribuente di attivarsi tempestivamente senza attendere l'eventuale dichiarazione di incompatibilità della norma di diritto interno con l'ordinamento comunitario, lasciando inutilmente spirare i prescritti termini del diritto al predetto rimborso, ovvero 48 mesi.

Irpef - Soggetti non residenti

Ritenuta definitiva a titolo d'imposta (30%) sui compensi corrisposti a soggetti non residenti per l'attività prestata in Italia – Acquisto di un pacchetto di servizi da società non residente che organizza sia le prestazioni di persone qualificate sia la logistica nonché tutto quanto occorre per l'esecuzione delle prestazioni – Esclusione della ritenuta presenza di reddito di impresa - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Cannizzaro)
Sentenza n. 1672 del 11/09/2014*

Un'impresa italiana che necessita di prestazioni di personale specializzato per la presentazione del proprio campionario stagionale in particolari occasioni, si può rivolgere, per la gestione di tale attività, ad agenzie specializzate anche non residenti che selezionano le persone nel numero e con le caratteristiche richieste e ne predispongono sia la logistica sia tutto quanto occorre per l'esecuzione della prestazione. L'impresa italiana non corrisponde quindi alcun compenso direttamente alle persone che eseguono la presentazione del campionario, ma corrispondono all'agenzia non residente il compenso per il pacchetto di servizi prestati senza che debba essere effettuata alcuna trattenuta trattandosi di operazione rientrante nel reddito d'impresa.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Conferimenti d'azienda
Contenzioso
Crediti d'imposta
Determinazione dell'imposta
Determinazione dell'imposta – settori particolari
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali
Dichiarazione dei redditi: società di capitale ed enti non commerciali
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate
Doppia imposizione
Enti non commerciali
Operazioni straordinarie: fusioni di società
Operazioni straordinarie: scissioni di società
Operazioni straordinarie: trasformazione di società
Imposte sostitutive
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione delle dichiarazioni
Liquidazione ordinaria
Paesi a fiscalità privilegiata
Periodo d'imposta
Presupposto dell'imposta
Regimi opzionali di tassazione
Rimborsi e compensazioni
Riscossione e versamento
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata
Società di comodo
Società ed enti non residenti
Soggetti passivi
Sostituto d'imposta
Trust
Violazioni e sanzioni

Ires – Base imponibile

Detraibilità del 2% di costi relativi a “borse di studio” erogate a Scuole di Specializzazione – Art. 100, n. 2 , lett. A) TUIR – Ipotesi di detraibilità in costanza di perdita di esercizio – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 319 del 17/02/2014

Ancorché l'art. 100 n. 2 lett. A) TUIR preveda, quanto agli oneri di utilità sociale, la detraibilità della percentuale massima del 2% “del reddito di impresa dichiarato”, ove venga invece dichiarata una perdita di esercizio si integra il difetto di presupposto della “redditività” che è condizione per la detraibilità degli oneri in questione, di modo che questa dovrà ritenersi illegittima, con ogni conseguenza in ordine al recupero a tassazione dei correlati costi.

Ires – Crediti d'imposta

Credito d'imposta quale incentivo alla ricerca ai sensi della legge 27.12.1997, n. 449 – Decadenza del diritto al credito d'imposta se non indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui il credito è sorto – Sussiste, con la conseguenza della non emendabilità della dichiarazione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 1135 del 04/06/2014

L'art. 5 della legge 27.12.1997, n. 449, prevede incentivi alla ricerca per le piccole e medie imprese con l'attribuzione di un credito d'imposta rinviando alla decretazione ministeriale le modalità attuative il controllo e la regolazione contabile del beneficio. Il d.m. 22.07.1998, n. 275, prevede, tra l'altro, l'utilizzo del credito d'imposta (non autonomamente rimborsabile) ai fini del pagamento dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Iva e dispone che detto credito d'imposta debba essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi per il periodo in cui il credito è maturato. Ne consegue che la decadenza essendo stata direttamente prevista nella disciplina dell'istituto non consente la emendabilità della dichiarazione.

Ires – Determinazione dell'imposta

Diseconomicità della gestione di una società consolidata a servizio della società capogruppo – E' onere della Amministrazione finanziaria fornire prove di operazioni irregolari effettuate in frode delle norme fiscali.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 410 del 27/02/2014

Una società, che fa parte di un importante gruppo e la cui sede posta in un complesso immobiliare prestigioso e viene utilizzata dalla società capogruppo per riunioni, convegni e seminari, non può essere oggetto di un accertamento fiscale fondato soltanto sulla diseconomicità della sua gestione se, nonostante un corretta ed attendibile tenuta della contabilità, non viene dimostrata dall'Ufficio la sussistenza di operazioni irregolari effettuate in frode delle norme fiscali. Infatti la diseconomicità della gestione della società è solo un elemento indiziario che può essere superato con altre argomentazioni che poggiano su altri elementi indiziari.

Ires – Determinazione dell'imposta

Spese per prestazioni di lavoro dipendente – Mancato riaddebito dei costi del personale distaccato presso una società controllata – Non può costituire omessa dichiarazione di ricavi.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri)
Sentenza n. 320 del 18/02/2014*

L'omesso riaddebito del costo del personale distaccato presso una società controllata non può essere qualificato come ricavo, almeno per il soggetto rinunciante. Non sussiste, infatti, nell'ordinamento una sorta di principio generale di "riaddebito" del personale distaccato né si rinvencono nella normativa primaria situazioni riconducibili ad una sorta di obbligo di riaddebito.

Ires – Determinazione dell'imposta

Costi sostenuti per lavori su un immobile non ascrivibili alla diretta utilizzazione dell'immobile da parte della società proprietaria, ma funzionali unicamente allo svolgimento della società locataria – Difetto di inerenza dei costi – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri)
Sentenza n. 320 del 18/02/2014*

I costi per lavori effettuati su un immobile sostenuti dalla società proprietaria, la quale lo ha concesso in locazione ad altra società con un contratto di locazione decisamente antieconomico, non possono essere riconosciuti come inerenti per la società proprietaria se i lavori sull'immobile sono funzionali unicamente allo svolgimento dell'attività propria della locataria.

Ires – Determinazione dell'imposta

Accertamento - Inerenza dei costi per consulenze aziendali – Principio di idoneità dei costi in questione – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)
Sentenza n. 703 del 02/04/2014*

Ove si versi in presenza di costi pretesamente sostenuti per consulenze aziendali, ma del tutto abnormi e fuori dalla logica di mercato ancorché deliberati, l'Ufficio è perfettamente legittimato a verificare la loro inerenza ed ove ne ricorrano i presupposti di mancato pagamento (pur in presenza di delibera) dovrà assumersi la loro indeducibilità.

Ires - Determinazione dell'imposta

Deducibilità dei canoni di locazione finanziaria da contratto di "sale and lease back" – Sussiste se non vi è stata violazione del divieto di patto commissorio.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Nicoli)
Sentenza n. 740 del 07/04/2014*

L'indeducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ad un contratto di "sale and lease back" sussiste se dal contratto emerge la violazione del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c. Detta violazione del patto commissorio non può avvenire nel caso in cui la proprietà del bene sia già passata alla società finanziaria mediante la vendita. Inoltre, per fugare ogni dubbio sulla regolarità dell'operazione, non deve sussistere una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice-utilizzatrice nonché una sua difficoltà economica ed infine la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.

Ires – Determinazione dell'imposta

Warrant e diritti di opzione – Hanno sostanzialmente la stessa funzione e, per le plusvalenze realizzate da un'impresa commerciale con la vendita, è previsto, per ambedue, lo stesso trattamento fiscale di esenzione se sussistono i requisiti di cui all'art. 87, D.p.r. 22.12.1986, n. 917.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)
Sentenza n. 980 del 15/05/2014*

Il termine warrant identifica una opzione, di solito incorporata in un titolo, per la sottoscrizione di azioni ed essendo equiparato al diritto di opzione, anche ai fini tributari va trattato nello stesso modo. Di conseguenza, la plusvalenza realizzata da un'impresa commerciale con la vendita dei warrant, ottenuti in proporzione alle azioni di altra società possedute e iscritte in bilancio come immobilizzazioni finanziarie, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 87, D.p.r. 22.12.1986, n. 917, beneficia del regime di esenzione dall'imposizione fiscale.

Ires – Determinazione dell'imposta

Interessi negativi – Deducibilità – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Est. Dazzi)
Sentenza n. 915 del 05/05/2014*

L'art. 109 TUIR deve essere interpretato come volontà del legislatore di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito d'impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità degli interessi è sempre riconosciuta, senza alcun giudizio sulla inerenza, purché nei limiti della disciplina dell'art. 63 TUIR (ora art. 96 nel testo post riforma).

Ires – Determinazione dell'imposta

Accertamento, nei confronti di una società fallita, di realizzo di una plusvalenza sulla vendita di un immobile – Necessità della prova del maggiore incasso realizzato dal venditore – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)
Sentenza n. 1410 del 10/07/2014*

E' illegittimo l'accertamento, nei confronti di una società fallita, con il quale veniva imputato alla società di avere realizzato una plusvalenza sulla vendita di un immobile ritenendo che il valore dell'immobile fosse ben superiore al prezzo dichiarato nell'atto di compravendita senza però portare nessuna prova del maggiore incasso ottenuto dalla società venditrice. (Nel caso di specie, i soci avevano venduto l'immobile ad una società formata dagli stessi soci della società venditrice, poi fallita, sottraendo l'immobile alle garanzie dei terzi con conseguente indagine penale. La società acquirente aveva poi venduto lo stesso immobile realizzando essa la plusvalenza con pagamento delle relative imposte, per cui poteva verificarsi anche una violazione dell'art. 67, D.p.r. 29.09.1973, n. 600. L'Amministrazione finanziaria fondava l'accertamento su presunzioni basate sulla vendita sotto costo e quindi su un'attività non fatturata, ma nella fattispecie la questione era se il corrispettivo percepito era quello reale, per cui avrebbero dovuto essere state effettuate opportune indagini finanziarie e bancarie per verificare eventuali pagamenti non giustificati).

Ires – Determinazione dell'imposta

Errata applicazione del principio di competenza – Accertamento della mancata imputazione ai ricavi nell'esercizio di competenza – Legittimità – Sussiste – Facoltà del contribuente di correggere le dichiarazioni errate con decorrenza dal giudicato – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 1557 del 01/08/2014

La contabilizzazione delle entrate e delle uscite segue rigidi criteri temporali e quindi l'errore nella collocazione di una posta deve essere corretto dall'Amministrazione, salva restando la facoltà del contribuente di correggere le dichiarazioni che risultino conseguentemente errate, modificando con termine decorrente dalla formazione del giudicato le denunce passate. Pertanto, se un giudicato stabilisce che una data spesa è stata erroneamente collocata nell'anno 2007 perché era di competenza dell'anno 2006, il contribuente può correggere la denuncia del 2006, qualunque sia il tempo decorso.

Ires – Determinazione dell'imposta

Fatture per operazioni inesistenti – Prova per presunzioni sostenute da validi elementi indiziari da parte dell'Amministrazione finanziaria – Sussiste, salvo che il contribuente fornisca la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Del Monaco)

Sentenza n. 1877 del 29/09/2014

E' onere dell'Amministrazione finanziaria provare l'esistenza di fatture che si riferiscono ad operazioni inesistenti e tale prova può essere fornita anche con presunzioni semplici però sostenute da validi elementi indiziari cui il giudice può attribuire rilevanza. In tal caso passa sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Ires – Determinazione dell'imposta

Inerenza dei costi sostenuti per gli acquisti – Va dimostrata dal contribuente.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)

Sentenza n. 1960 del 09/10/2014

L'inerenza dei costi sostenuti per gli acquisti va dimostrata dal contribuente, sia nell'an che nel quantum, a meno che la natura stessa dell'impresa non la riveli con chiara evidenza mancando la quale il contribuente deve dimostrarla chiarendo la natura, qualità e quantità dei singoli costi con mezzi di prova che ne rivelino con certezza l'esistenza, la determinabilità oggettiva e la congruità dei costi stessi. In particolare, qualora la fattura rechi una descrizione delle prestazioni generica, in quanto mancante la specificazione della loro natura, qualità e quantità, e quindi priva di supporto probatorio idoneo, in modo tale che non si possa riconoscere la certa esistenza, la determinabilità e la congruità, i costi esposti in fattura non possono essere considerati inerenti.

Ires – Determinazione dell'imposta

Contratto di prestito d'uso di oro – Esercizio di competenza per la deducibilità del costo – E' l'esercizio in cui avviene la consegna dell'oro.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Bellagamba, Est. Nicoli)

Sentenza n. 2320 del 01/12/2014

Il prestito d'uso di oro è un contratto tra una banca ed un operatore del settore orafico con il quale la banca consegna all'operatore orafico la quantità del metallo prevista dal contratto

perché lo trasformi in semilavorati o prodotti finiti. L'operatore si impegna sia a pagare gli interessi sul controvalore monetario del metallo sia a riconsegnare, alla scadenza prevista, la stessa quantità di metallo ovvero a pagare alla banca il suo controvalore monetario al momento della scadenza del contratto. Si tratta, quindi, di un finanziamento agli operatori del settore come un vero e proprio contratto di mutuo e, come nel contratto di mutuo viene consegnato al mutuatario il denaro che diviene di sua proprietà, con il contratto di prestito d'uso di oro viene consegnato all'operatore orafo il metallo prezioso di cui, in quel momento, ne diviene proprietario con il diritto di utilizzarlo per le trasformazioni di suo interesse. Ne consegue che il costo relativo non può che essere imputato all'esercizio in cui è avvenuta la consegna dell'oro, come prevede l'art. 109, comma 2, lett. a), D.p.r. 22.12.1986, n. 917.

Ires – Determinazione dell'imposta

Spese di sponsorizzazione – Presunzione di parziale inesistenza delle operazioni – Necessità, se lo sponsor documenta la regolarità dell'operazione, della dimostrazione, da parte dell'Ufficio, di un accordo illecito tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Bellagamba)
Sentenza n. 2322 del 01/12/2014*

Nell'operazione di sponsorizzazione dei soggetti di cui all'art. 90, comma 8, legge 27.12.2002, n. 289, quando lo sponsor abbia documentato la regolarità formale dell'operazione con la produzione del contratto, le fatture, ed i mezzi di pagamento, è onere dell'Ufficio dimostrare, con validi elementi di prova, la sussistenza della frode fiscale in quanto non è possibile addossare al contribuente la prova della sua buona fede perché sarebbe costringerlo alla absurdità della prova di un fatto negativo, cioè il non essere in malafede.

Ires – Determinazione dell'imposta

Finanziamento infruttifero a società controllata - Obbligo della fruttuosità – Art. 1815 c.c. - Non sussiste – Accordo inter partes sulla presenza o meno di fruttuosità – Sussiste – Artt. 45 e 46 TUIR – Art. 1 D.lgs. 344\2003.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)
Sentenza n. 2425 del 15/12/2014*

Se è pur vero che l'art. 1815 c.c. prevede la fruttuosità del mutuo, altrettanto vero è che la norma lascia impregiudicata la facoltà per i contraenti di concordarne la natura non onerosa (ovvero non fruttifera di interessi in favore del mutuante). Consegue come in materia fiscale, in richiamo agli artt. 45 e 46 TUIR, novellati dall'art. 1 D.lgs. 344\2003, il contenuto del bilancio della controllata faccia dunque fede della presunzione di non onerosità del finanziamento senza necessità di preventiva correlata delibera nonché di proporzionalità tra i versamenti dei soci.

Ires – Determinazione dell'imposta

Costi rappresentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Una volta che l'Ufficio ha fornito elementi probatori di inesistenza delle operazioni l'onere della prova contraria passa al contribuente.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Calvori)
Sentenza n. 2481 del 18/12/2014*

L'Ufficio che contesta l'indebita detrazione dell'Iva e la deduzione di costi relativi a fatture riguardanti operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che le operazioni fatturate non sono state effettuate, ad esempio, provando che

l'emittente le fatture è una "cartiera" senza alcuna struttura operativa. Una volta che l'Ufficio ha fornito le sue prove, sarà compito del contribuente di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, ma tale prova non potrà consistere solo nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili, o dei mezzi di pagamento adoperati. In caso di accertata inesistenza delle operazioni fatturate, rimane esclusa anche la buona fede del contribuente che ha utilizzato le relative fatture (S.C., sentenza 16.07.2014, n. 16226).

Ires – Determinazione dell'imposta

Deducibilità di costi per acquisti da Paesi a fiscalità privilegiata ed inseriti in Black list – Art.110\10 co. TUIR – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Mauceri)
Sentenza n. 2522 del 30/12/2014*

In materia di deducibilità di costi per acquisti effettuati da Paesi a fiscalità privilegiata ed inseriti in Black list, l'art. 110, comma 10, TUIR non richiede di ricostruire il processo valutativo che abbia indotto ad una certa scelta di acquisto, essendo essenziale che parte acquirente dia conto di aderenza a principi di razionalità e normalità economica che, ove riscontrati, danno luogo alla detraibilità di costi da Paesi a fiscalità privilegiata e pur inseriti in Black list.

Ires - Dichiarazione dei redditi

Emendabilità della dichiarazione - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Bax)
Sentenza n. 1683 del 16/09/2014*

E' emendabile-ritrattabile la dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non essendovi alcun dato normativo che consenta di distinguere a tal fine tra correzioni a favore del contribuente e correzioni a favore dell'Amministrazione Finanziaria se non per quanto riguarda - dopo il 1° gennaio 2012 - il termine di decadenza stabilito per la rettifica del contribuente che è diverso per la rettifica a lui favorevole e quello stabilito per la rettifica a lui sfavorevole.

Ires – Regimi opzionali di tassazione

Accertamento – Notifica alla società consolidante per l'esercizio 2005 – Opzione della consolidata e consolidante per la tassazione di gruppo – Detrazione in compensazione di perdite pregresse all'opzione per il consolidato nazionale – Artt. 122, 124, comma 4 e 125, comma 2, TUIR , D.M. 09.06.2004 - Legittimità – Sussiste per il periodo di imposta contestato.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 83 del 20/01/2014*

Premesso che per l'esercizio 2005 non sussisteva alcuna norma limitativa del trasferimento alla consolidante della rettifica in diminuzione del reddito della quota imponibile sui dividendi percetti dalla consolidata in presenza di perdite pregresse, la sorte delle perdite fiscali consolidate (sempre per l'esercizio di imposta 2005), ove risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122 TUIR e per il combinato disposto con gli artt. 124, comma 4, e 125, comma 2, TUIR citato e 14, comma 2, D.M. 09.06.2004, non poteva che permanere nella esclusiva disponibilità della controllante, fatto salvo il caso in cui le perdite in questione non fossero state attribuite alle società che le avevano prodotte, di modo che, nei loro confronti, non poteva che aver luogo il venir meno del controllo (ovvero non rinnovata l'opzione per la tassazione consolidata), secondo i criteri stabiliti dagli enti interessati.

Ires - Società di comodo

Società non operativa – Recupero a tassazione di importi ritenuti capienti per società non operativa – Artt. 37 bis D.p.r. 600\73 e 1\2° comma L. 471\97 - Criteri e condizioni. – Fattispecie.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 315 del 17/02/2014

Sulla premessa per la quale il divieto di abuso del diritto si riversa in ipotesi di principio generale antielusivo di cui all'art. 37 bis D.p.r. 600\73 che prevede il disconoscimento e la non opponibilità alla A.F. di operazioni unicamente dirette al conseguimento di vantaggi fiscali e per le quali viene emesso avviso di accertamento e promanato ruolo ex art. 1\2° co. L. 471\97 per il solo fatto di aver il contribuente dichiarato un reddito imponibile inferiore all'accertato, il giudice tributario dovrà pur tuttavia far riferimento a circostanze fattuali di specie onde accertare la sussistenza o meno di società non operativa (nella fattispecie è stata ritenuta società operativa, e non di comodo, una società immobiliare che intratteneva con terzi rapporti di locazione le cui corrispettive e formali convenzioni erano dimostrative di una scelta imprenditoriale e di una ritenuta reciproca convenienza in cui l'Erario non aveva e non ha potere alcuno di intervento).

Ires - Società di comodo

Mancato adeguamento ai ricavi presunti dall'art. 30, legge 23.12.1994, n. 724, per oggettive situazioni che hanno reso impossibile la produzione di reddito – Legittimità del comportamento del contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Dazzi)

Sentenza n. 869 del 29/04/2014

E' legittimo il mancato adeguamento ai ricavi presunti di cui all'art. 30 della legge 23.12.1994, n. 724, qualora per dimostrate oggettive situazioni non sia stato possibile produrre un reddito.

(Nel caso di specie, il contribuente aveva effettuato notevoli investimenti in particolare per l'acquisto dell'immobile nel quale si sarebbe dovuto realizzare un progetto industriale, poi non andato a buon fine per sopravvenute difficoltà e senza che fosse stato possibile locare o comunque liberarsi dell'immobile acquistato peraltro con l'assunzione di un importante indebitamento bancario).

Ires - Società di comodo

Art. 30 L. 724\2004 – Disapplicazione disciplina antielusiva – Art. 37bis, comma 8, D.p.r. 600\73 – Rilevanza della oggettività delle circostanze - Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti, Est. Turri)

Sentenza n. 1734 del 22/09/2014

Alla luce dei criteri interpretativi quanto a norme c.d. "elastiche" (qui art. 30 L. 724\2004) il giudice, quindi anche il giudice tributario, compie una attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, di modo che in caso di un intervenuto stato di decozione, tale da minacciare il fallimento della società, cui si è fatto fronte mediante rinegoziazione di canoni, ben può integrarsi nel concetto di "condizioni oggettive" voluto dalla norma, a prescindere dal fatto se tale condizione si sia verificata in modo completamente indipendente dalla gestione aziendale.

Ires - Società di comodo

Mancata presentazione istanza di interpello si cui al comma 4 dell'art. 30 della L. 724/1994 - Prova per mancato conseguimento dei ricavi minimi per effetto di fattori oggettivi e transitori ostativi fornita in sede ricorso – Possibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Bellagamba, Est. Gerardi)

Sentenza n. 2237 del 20/11/2014

Non costituisce un obbligo sanzionabile la mancata presentazione da parte del contribuente l'istanza di interpello disapplicativo di cui al comma 4 bis dell'art. 30 della L. 724/1994, potendo la prova del mancato conseguimento dei ricavi minimi per effetto di fattori oggettivi e transitori ostativi possa essere fornita anche in sede di ricorso.

Ires – Soggetti Passivi

Effettività della sede amministrativa sul territorio dello Stato – Artt.73, comma 3, D.p.r. 917\86 e 25, comma 1, L. 218\95 - Esigenza di indagine sul piano prevalente sostanziale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 1926 del 06/10/2014

Al fine della individuazione di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, il correlato accertamento deve intervenire, oltre che sul piano formale, anche e soprattutto sul piano sostanziale non risultando ipotesi di incompatibilità del presupposto di stabile organizzazione con l'autonomia gestionale ovvero contabile e la capacità di produrre reddito di cui eventualmente sia formalmente carente l'ente dotato di autonoma soggettività giuridica: rilevano invece gli elementi oggettivi che possano desumersi anche dalle modalità operative dei soggetti che agiscono ed interagiscono sul territorio nazionale.

Ires – Violazioni e sanzioni

Omesso versamento in acconto – Sanzioni - Qualificazione di “ravvedimento operoso” per versamenti effettuati oltre l'anno di presentazione della correlata D.U. – Art. 13\1° co. lett. a) D.lgs. 472\1997 - Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 1767 del 22/09/2014

Va ritenuto estraneo al “ravvedimento operoso” di cui all'art. 13\1° co. lett. a) D.lgs. 472\1997 l'integrale pagamento – qui ai fini Ires e sanzioni per violazioni di norme tributarie – tardivamente intervenuto cioè effettuato oltre l'anno di presentazione della D.U. relativa all'esercizio nel quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non sia prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione o dall'errore.

FINANZA LOCALE

Imposta sulla pubblicità

Tariffa igiene ambientale

Imposta municipale unica

Imposta Regionale sulle attività produttive

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Tributi locali vari

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VOCE

Accertamento e controlli
Affissioni
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Concessionari – Gestione del servizio
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta e tariffe
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Pubblicità - Accertamento

Modalità e termini per l'accertamento d'ufficio o in rettifica e nomina del funzionario responsabile – Necessità, per la legittimità dell'atto, che la nomina del funzionario responsabile sia stata effettuata con un provvedimento di livello dirigenziale.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 1383 del 08/07/2014

Nel caso in cui le imposte locali siano gestite dallo stesso Ente locale è illegittimo l'avviso di accertamento emesso con sistemi informatici e, in sostituzione della firma autografa, con il solo nome a stampa del funzionario responsabile del procedimento nonché fonte dei dati, che però non risulti nominato con apposito provvedimento di livello dirigenziale. E' altresì illegittimo l'avviso di accertamento emesso con sistemi informatici dal soggetto che gestisce l'imposta in regime di concessione, ma nel quale, in sostituzione della firma autografa, sia esposto il solo nominativo a stampa della persona responsabile del procedimento nonché fonte dei dati, senza però che tale persona risulti investita della specifica responsabilità dell'emanazione degli atti impositivi da apposito atto sottoscritto dal concessionario.

Pubblicità - Esenzioni

Imposta comunale sulla pubblicità – Esenzioni - Limite dimensionale - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 2346 del 02/12/2014

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il comma 1 bis dell'art. 17 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, aggiunto dall'art. 10 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che esenta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa, purché la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, ed avere la funzione di indicare al pubblico luogo di svolgimento dell'attività si mantenga nel predetto limite dimensionale.

TARRIFFA IGIENE AMBIENTALE

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Denunce
Determinazione della tariffa
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Tia – Agevolazioni ed esenzioni

Promiscuità di rifiuti – Diritto alla riduzione di superficie tassabile – Non sussiste – Riduzione tariffaria secondo criteri – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)
Sentenza n. 709 del 03/04/2014*

In caso di promiscuità di rifiuti (urbani e speciali assimilati), per i rifiuti smaltiti in proprio per qualsiasi causa (anche per assenza od irregolarità del servizio pubblico di smaltimento) il contribuente non ha diritto alla riduzione della superficie tassabile, ma soltanto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto a consuntivo in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità di rifiuti avviata al recupero.

Tia (ex Tarsu) - Ambito di applicazione e presupposti

Applicazione norma regolamentare comunale che esclude dalla Tarsu per specifici manufatti - Assoggettamento alla Tarsu anche ai locali industriali e artigianali ove vengono prodotti detti rifiuti – Non Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Cecchetti)
Sentenza n. 1302 del 30/06/2014*

Il principio giurisprudenziale per cui per alcuni manufatti la imponibilità della Tarsu sarebbe condizionata alla dimostrazione dell'esistenza di fattori oggettivi o permanenti e non dalla soggettiva modalità di utilizzazione dei locali, non è invocabile dal Comune che ha previsto una specifica disposizione regolamentare che esclude dalla Tarsu detti manufatti, non accompagnandola dalla richiesta, per la sua applicazione, di alcun requisito.

Tia (ex Tarsu) - Ambito di applicazione e presupposti

Occupazione di locali e aree sul territorio comunale adibite a qualsiasi uso – Spetta al contribuente fornire la prova che le aree utilizzate non danno luogo alla produzione di rifiuti o danno luogo a rifiuti speciali autogestiti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 1546 del 01/08/2014*

Spetta al contribuente dimostrare adeguatamente i presupposti fattuali per poter beneficiare delle disposizioni di esclusione dall'assoggettamento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani previste dall'art. 62, d.lgs. 15.11.1993, n. 507. Infatti, è un principio generale che sia onere dell'Amministrazione finanziaria di fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, ma è onere del contribuente di dare la dimostrazione, con prove concrete, del diritto ad una riduzione nel pagamento del tributo o ad una sua esenzione (S.C., Ordinanza 27.03.2014, n. 7278).

Tia – Determinazione della tassa

Criteri di determinazione della tassa – Quota fissa e quota variabile – Produzione di soli rifiuti speciali con smaltimento a cura e spese del contribuente – E' dovuta almeno la quota fissa.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Vallini, Est. Mattani)
Sentenza n. 2477 del 19/12/2014*

La Tia (Tariffa di Igiene Ambientale) è dovuta, ai sensi dell'art. 49, comma 3, d.lgs. 05.02.1967, n. 22, "deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte a uso privato, non costituenti accessori o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale". La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile. La quota fissa è dovuta comunque per la copertura dei vari

costi per la gestione dei rifiuti urbani, quindi è dovuta anche da chi, eventualmente, produca solo rifiuti speciali con smaltimento a propria cura e spesa, mentre la quota variabile è dovuta in base ai rifiuti urbani prodotti. La quota fissa è dunque dovuta da chiunque occupi o conduca locali di cui all'art. 49, comma 3, sopra citato. Nel caso che vengano prodotti rifiuti promiscui (urbani e speciali), come dichiarato dal contribuente ovvero accertato dal Comune, è dovuta anche la quota variabile con adeguata riduzione.

Tia - Contenzioso

Competenza del Giudice Tributario – Presupposti e criteri – D.L. 78\2010 convertito in L. 122\2010.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Tarchiani)
Sentenza n. 1268 del 19/06/2014*

Ai fini della determinazione della competenza del giudice tributario e non del giudice ordinario in materia di Tia dovrà farsi riferimento non alla data della notificata instaurazione del ricorso, ma a quella della presentazione della domanda (qui) di variazione. Conseguenza che ove il contribuente abbia avanzato tale domanda in periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. 78\2010 (convertito in legge 122\2010) la competenza funzionale andrà comunque rinvenuta in quella del giudice tributario.

Tia – Riscossione e versamento

Impugnabilità della fattura davanti al giudice tributario – Sussiste soltanto se l'atto ha i requisiti previsti dall'art. 7 della legge 27.07.2000, n. 212.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 1886 del 02/10/2014*

La fattura emessa dal concessionario del Comune che gestisce i servizi per l'applicazione e la riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) è atto impugnabile davanti al giudice tributario solo se, oltre alla determinazione dell'importo dovuto, contiene le indicazioni previste dall'art. 7 della legge 27.07.2000, n. 212, nonché le indicazioni per l'assoggettamento del destinatario al regime sanzionatorio previsto in difetto di pagamento.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Ici – Accertamento e controlli

Provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita- Rettifica classamento mediante procedura Doc.fa. – Ammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Poggi)
Sentenza n. 1583 del 29/08/2014

Con riguardo alle rettifiche di classamento derivanti dalla procedura Doc.fa., deve intendersi adeguatamente motivato il provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita esplicitato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e dalla classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di dati idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione di intendere il petitum provvedimentale, così da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie, proprio perché la c.d. procedura Doc.fa è fortemente partecipativa ed implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevati dallo medesimo contribuente.

Ici – Agevolazioni ed esenzioni

Pertinenza area fabbricabile – Esenzione – Limiti – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Caldini)
Sentenza n. 1463 del 18/07/2014

Se è pur vero che la edificabilità di un'area non ne impedisce la pertinenzialità ad un fabbricato, tuttavia tale elemento deve essere verificato in base a concreti elementi fattuali (quali i catastali, se rafforzativi del rapporto di asservimento) dimostrativi del necessario ed insostituibile vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto principale ed in particolare che l'area costituisca parte integrante del fabbricato in relazione al quale era stata corrisposta per l'intero l'imposta e ciò al fine di evitare che il contribuente possa godere dell'esenzione attraverso una destinazione pertinenziale eliminabile solo per sua volontà e senza sacrificio, siccome raccomanda il correlato principio di legittimità.

Ici – Ambito di applicazione e presupposti

Vincolo pertinenziale – Art. 2, comma 1, lett. a) D.lgs. 504/92 - Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)
Sentenza n. 78 del 17/01/2014

Il vincolo pertinenziale deve essere l'elemento oggettivo della durevole destinazione della cosa accessoria a servizio od ornamento della res principale nonché l'elemento soggettivo della volontà dell'avente diritto di creare la ridetta destinazione, con la conseguenza per cui la pertinenza si fonda sulla sua condizione fattuale cioè a dire sulla sua destinazione effettiva e concreta. Non può quindi farsi riferimento, quanto alla sussistenza del vincolo pertinenziale, alla affermazione di mera inglobazione nel fabbricato.

Ici – Ambito di applicazione e presupposti

Imposizione sul presupposto di edificabilità di area - Criteri determinativi dell'assenza del presupposto di edificabilità ai fini Ici.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)
Sentenza n. 123 del 23/01/2014

L'edificabilità di un'area va esclusa ove gli strumenti urbanistici, applicati al caso concreto, escludano che su un determinato terreno mai possa edificarsi. Il requisito della edificabilità va valutato sia nell'ottica dello strumento urbanistico generale sia in quella degli ulteriori provvedimenti amministrativi che regolano la situazione concreta.

Ici – Ambito di applicazione e presupposti

Bene demaniale inutilizzato – Art. 7\1° comma lett. a) D.lgs. 504\92 – Demanialità – Regime vincolistico - Sussiste – Artt. 822 e 824 c.c.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)
Sentenza n. 505 del 11/03/2014*

I beni di proprietà degli enti pubblici territoriali, ancorché inutilizzati, fanno parte del relativo demanio in applicazione dell'art. 7\1° comma lett. a) D.lgs. 504\92 e la natura demaniale dell'immobile ben potrà integrarsi dalla sussistenza regime vincolistico di cui agli artt. 822 e 824 c.c..

Ici – Ambito di applicazione e presupposti

Fabbricato rurale destinato ad abitazione di dipendenti dell'azienda agricola – Art. 42 bis co. 1 lett. c) D.L. 159\07 convertito in L. 222\2007 – Soggezione ad imposizione – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Pellegrini)
Sentenza n. 646 del 27/03/2014*

In richiamo all'art. 42 bis co.1 lett. c) D.L. 159\07 convertito in L. 222\2007 l'utilizzo di un fabbricato quale abitazione dei dipendenti di azienda agricola configura automaticamente la ruralità fiscale al pari di quanto accade per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'impresa agricola (come, ad esempio, i locali adibiti ad ufficio dell'azienda stessa).

Ici – Ambito di applicazione e presupposti

Accertamento incidentale dei requisiti di ruralità in assenza di definizione della pendenza tributaria – Art. 46 D.lgs. 546\92 – Art. 2, comma 5 ter L.124\2013 - Impossibilità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Poggi, Est. Nicolosi)
Sentenza n. 686 del 01/04/2014*

In assenza di definizione della pendenza tributaria, la decisione collegiale non potrà che essere riservata al merito in richiamo all'art. 46 d.lgs. 546\92 non potendo il giudice accertare in via incidentale la sussistenza dei requisiti di ruralità in pendenza di procedimento attivato in riferimento alla domanda di variazione presentata ex art. 7, comma 2 D.L. 70\2011 in assenza di verifica erariale e tanto non potendo derivare ex sé dall'entrata in vigore dell'art. 2, comma 5 ter L. 124\2013, nulla disponendo la norma in questione quanto ai giudizi pendenti.

Ici – Ambito di applicazione e presupposti

Fabbricati con destinazione rurale, ma non iscritti in catasto nelle categorie A/6 o D/10 – Ai fini della loro esenzione dall'Ici deve essere stata depositata la domanda di variazione catastale per l'attribuzione agli stessi fabbricati della categoria A/6 o D/10.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Canessa)
Sentenza n. 745 del 07/04/2014*

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 ter, del d.l.31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n.124, le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis, del d.l. 13.05.2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.2011, n.106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente

a quello di presentazione della domanda, con la conseguenza della non assoggettabilità all'Ici dei fabbricati indicati nella domanda di variazione catastale.

Ici – Ambito di applicazione e presupposti

Particella di terreno edificabile destinata a parcheggio pubblico – Assoggettabilità di quella particella all'Ici – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Bellagamba)

Sentenza n. 749 del 07/04/2014

Una particella di terreno edificabile destinata da un piano attuativo a parcheggio pubblico non può essere ritenuta non assoggettabile all'Ici perché non produttiva di reddito per il proprietario in quanto il d.lgs. 30.12.1992, n. 504, in nessun modo ricollega il presupposto dell'Ici all'idoneità del bene a produrre reddito (S.C., Sentenza 12.09.2007, n. 19131). Infatti l'assoggettamento all'Ici della stessa particella di terreno edificabile deriva dal fatto che appartiene ad un'area fabbricabile considerata unitariamente come è stata prevista dal piano regolatore generale adottato dal Comune, per cui occorre prescindere dalla destinazione che ciascuna porzione di essa potrà avere in esito alla realizzazione del processo edificatorio.

Ici – Ambito di applicazione e presupposti

Area edificabile dal contribuente ritenuta pertinenziale di un fabbricato industriale in quanto deposito di materiali – Necessità della dimostrazione che sono avvenute stabili modificazioni dello stato dell'area che rendono l'area stessa non edificabile – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Turchi)

Sentenza n. 1067 del 27/05/2014

Un'area edificabile, ritenuta dal contribuente pertinenziale di un fabbricato industriale perché utilizzata come deposito di materiali della stessa impresa, acquista il vincolo pertinenziale soltanto se l'area stessa è stata sottoposta ad una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo "ius aedificandi" e che non si risolva quindi in un mero collegamento materiale rimovibile "ad libitum" (S.C., Sentenza 30.11.2009, n. 25127).

(Nel caso di specie, oltretutto, era stata ottenuta una concessione edilizia per utilizzare parte della volumetria esistente per la stessa area, per un progetto di ampliamento).

Ici – Ambito di applicazione e presupposti

Attribuzione di rendita catastale – Impugnazione - Litisconsorzio fra Agenzia del Territorio e Amministrazione locale – Non sussiste – Definitività del provvedimento di attribuzione – Conseguenze.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 2142 del 10/11/2014

In materia di impugnazione dell'atto di attribuzione di rendita catastale non sussiste litisconsorzio necessario tra Agenzia del Territorio e Amministrazione locale, questa priva di autonoma legittimazione nel ridetto giudizio tanto che, divenuto definitivo il provvedimento di attribuzione, l'Amministrazione locale sarà tenuta ad applicare l'imposta Ici esclusivamente sulla base di quella rendita costitutiva del fondamento per tutte le conseguenze fiscali a tale attribuzione connesse.

Ici – Ambito di applicazione e presupposti

Particella catastale di riferimento per piano di recupero previa demolizione – Pagamento del tributo come per ristrutturazione – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Siena, Sez. 1 (Pres. Est. Chini)

Sentenza n. 515 del 13/11/2014

Allorché su una particella, ove insiste una vecchia costruzione per la quale non sussista obbligo di demolizione, un piano di recupero prevede la costruzione di alcuni volumi previa demolizione parziale della vecchia costruzione, l'area non può definirsi attualmente fabbricabile e ai fini dell'Ici deve godere della medesima tassazione prevista per le ristrutturazioni, con pagamento dell'imposta esclusivamente sulla vecchia costruzione fino alla nuova richiesta di concessione.

Ici – Ambito di applicazione e presupposti

Versamento parziale in costanza di ritenuta ruralità del bene – Assoggettamento alla rendita catastale assegnata – Mancata impugnazione da parte del Comune – Conseguenze.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 2208 del 17/11/2014

Quanto all'Ici, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale con la susseguente attribuzione di categoria, con la conseguenza per cui se è pur vero che se l'immobile risulta iscritto in diversa categoria catastale è onere del contribuente, che ne pretenda una diversa collocazione, impugnare il classamento al fini della ritenuta ruralità del bene, ma altrettanto vero è che anche il Comune, per poter pretendere l'assoggettamento dell'immobile all'imposta, deve autonomamente impugnare la attribuzione di categoria catastale ove da questa ne resulti la contestata ruralità di modo che, in difetto, permarrà la relativa categoria.

Ici - Base Imponibile

Classificazione catastale - Presupposto per assoggettabilità di un'immobile all'Ici - Impugnazione del contribuente nei confronti dell'Agenzia del Territorio.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Poggi, Est. Turchi)

Sentenza n. 1309 del 01/07/2014

Il provvedimento di accatastamento dell'Agenzia del Territorio è l'atto presupposto per la pretesa tributaria, per cui l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificatamente dal contribuente nei confronti dell'Agenzia del Territorio che la pretenda non soggetta ad imposta. La classificazione catastale è quindi il presupposto giuridico per escludere o affermare l'assoggettabilità di un immobile all'Ici, con l'impossibilità per il Giudice Tributario di provvedere in via incidentale in difformità della categoria catastale attribuita con il provvedimento di accatastamento dell'Agenzia del Territorio.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta
Dichiarazione
Presupposto dell'imposta
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Irap – Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni per il settore agricolo – L’agevolazione spetta soltanto se dalla conduzione di un fondo si ritrae un reddito di tipo agrario.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Mauceri)
Sentenza n. 53 del 27/03/2014*

Ai fini dell’applicazione dell’Irap con le agevolazioni previste dall’art. 9, d.lgs.15.12.1997, n. 446, per il settore agricolo, non è sufficiente che l’attività svolta sia collegata al settore agricolo, ma è necessario che dalla conduzione del fondo venga ritratto un reddito agrario.

Irap – Base imponibile

Fattispecie in materia di cessione di immobile ad uso residenza universitaria – Plusvalenza ai fini Irap – Art. 11, comma 3, D.lgs. 446\97 – Non sussiste – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Est. Dazzi)
Sentenza n. 53 del 13/01/2014*

In caso di cessione di immobile (qui di immobile ad uso di residenza universitaria), ai fini della tassabilità o meno della plusvalenza ai fini Irap va stabilita la natura dei beni compravenduti, se cioè essi siano o meno strumentali al possessore per loro natura ovvero per destinazione. Conseguisce che i beni che non siano ab origine in alcun modo destinati o destinabili all’esercizio della attività da parte del possessore non possono, in caso di vendita, generare plusvalenze ai fini Irap in applicazione dell’art. 11, comma 3, D.lgs. 446\97.

Irap – Presupposto dell’imposta

Medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. e con beni strumentali di diagnosi che rientrano nelle attrezzature usuali della professione – Assoggettamento all’Irap – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Calvori)
Sentenza n. 588 del 24/03/2014*

La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.p.r. 28.07.2000, n. 270, rientrando nell’ambito indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo. Infatti è soggetto passivo dell’imposta chi si avvalga, nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how. Ne consegue che può essere escluso il presupposto di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell’auto organizzazione del professionista o, comunque, quando l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (S.C., Sentenza 10.05.2013, n. 11197).

Irap – Presupposto dell'imposta

Medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. – Professione svolta secondo gli standard richiesti dalle ASL - Assoggettabilità all'imposta – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Calvori)
Sentenza n. 747 del 07/04/2014*

Il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale esercita la sua professione in base agli standard richiesti dall'ASL con la quale ha sottoscritto la convenzione. La disponibilità di uno studio e la disponibilità di strumenti diagnostici usuali per l'esercizio della professione, quali che sia il loro valore e le loro caratteristiche o la presenza di collaboratori, non rendono più produttiva (sotto il profilo reddituale) l'attività esercitata. Infatti la sua remunerazione viene liquidata dall'ASL secondo criteri standardizzati (il massimo numero di assistiti è di 1500). Ne consegue, per il medico di medicina generale convenzionato, l'assenza della autonoma organizzazione che rende tale attività professionale non assoggettabile all'Irap.

Irap – Presupposto dell'imposta

Apporto del coniuge nell'impresa familiare – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Pichi)
Sentenza n. 1786 del 24/09/2014*

Avvalersi di un collaboratore familiare nello svolgimento della attività lavorativa gestita in regime di impresa familiare non integra il presupposto della autonoma organizzazione ai fini Irap in quanto i compensi riconosciuti al coniuge non corrispondono né rappresentano "costi" essendo questi la mera ripartizione degli utili prodotti, mentre la compresenza di più partecipanti all'attività non incide sulla natura individuale e non collettiva da attribuirsi all'azienda.

Irap - Rimborsi

Rimborso in presenza di costi sostenuti per personale dipendente - Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Bocelli, Est. Nisi)
Sentenza n. 2021 del 20/10/2014*

Sussiste il requisito della autonoma organizzazione ogni qualvolta il professionista, quindi anche il medico di medicina generale convenzionato, si avvalga delle prestazioni di lavoro dipendente, ancorché non direttamente attinente specificatamente la professione.

TOSAP

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Denunce
Determinazione della tassa
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Tosap – Agevolazioni ed esenzioni

Servizio idrico – Devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione - Esenzione – Art. 49 D.lgs. 507\93 – Criteri – Art. 63, comma 2, lett. f), D.lgs. 507\93 – Inapplicabilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)

Sentenza n. 50 del 13/01/2014

Ai fini della esenzione di cui all'art. 49 D.lgs. 507\93, va operata distinzione tra gli impianti già esistenti alla data di concessione della gestione del servizio idrico (e pertanto di proprietà comunale) e quelli successivamente installati dalla società concessionaria. Il tributo è dovuto per le opere successivamente installate dalla concessionaria, mentre le opere preesistenti rientrano nell'esenzione di cui all'art. 49 D.lgs. 507\93 posto che il beneficio è costituito dal presupposto della devoluzione gratuita degli impianti al Comune con la sola eccezione degli impianti non ancora ultimati e finanziati dal gestore nonché degli impianti riscattati (in quest'ultimo caso comunque occorrendo la conclusione della concessione). Discende la inapplicabilità dell'art. 63, comma 2, lett. f) D.lgs. 507\93 dovendosi interpretare tale previsione solo per gli impianti realizzati dal gestore.

Tosap - Ambito di applicazione e presupposti

Occupazione “aerea” di territorio comunale per concessione di suolo pubblico per viadotto autostradale – Presupposto impositivo – Art. 39 D.lgs. 507\93 – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Pellegrini)

Sentenza n. 645 del 27/03/2014

Non sussiste il presupposto impositivo di cui all'art. 39 D.lgs. 507\93 per Enti che, in virtù di rapporto di concessione di tratti autostradali (che sono di proprietà dello Stato), occupino territori comunali attraversati dai tratti medesimi. Infatti, neppure l'occupazione “aerea” (qui viadotto) non può costituire il criterio per l'assoggettamento al tributo posto che l'occupazione tassabile - nel senso preteso dalla norma per l'imposizione - è esclusa dalla demanialità dell'intero manufatto, così per evidenza integrandosi il difetto del presupposto impositivo essendo lo Stato esentato dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

Tosap - Ambito di applicazione e presupposti

Viadotti autostradali che occupano lo spazio aereo sovrastante vie e strade comunali – Assoggettamento all'imposta - Non sussiste per le autostrade che appartengono allo Stato.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Pellegrini)

Sentenza n. 939 del 12/05/2014

Non possono essere assoggettati alla Tosap i viadotti delle autostrade di proprietà dello Stato in quanto dette autostrade sono beni del demanio pubblico (art. 822, comma 2 cod. civ.) e come tali esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 15.11.1992, n. 504.

TRIBUTI LOCALI VARI

VOCE

Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti (ARISGAM)
Addizionale sull'energia elettrica
Canone per la raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque
Diritto annuale CCIAA
Imposta di scopo per realizzazione opere pubbliche
Imposta di soggiorno
Imposta provinciale di trascrizione (IPT)
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Imposta sulle concessioni statali
Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (SOCOF)
Tasse automobilistiche regionali
Tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tassa sulle concessioni regionali
Tributo provinciale per esercizio funzioni tutela, protezione, igiene ambiente
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Tributi locali vari – Contributi consortili

Comprensori di bonifica – Contributi richiesti in via provvisoria- Illegittimità - Sussiste.
Comm. Trib. Prov. di Arezzo, Sez. 3 (Pres. Gargano)
Sentenza n. 113 del 06/03/2014

Il tributo in questione deve essere ritenuto illegittimo per i vizi rilevati nella procedura necessaria per l'adozione del medesimo, così come disposta dal R.D. 215 del 1933 e dalla Legge Regionale Toscana n. 34 del 1994.

Tributi locali vari – Addizionale sull'energia elettrica

Addizionale provinciale dell'accise sull'energia elettrica ex art. 6 D.L. n. 511/88 – Rimborso chiesto per abrogazione art. 6 D.L. n. 511/88 – Diniego di rimborso – Legittimità – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Arezzo, Sez. 1 (Pres. Perretti, Est. Tarchiani)
Sentenza n. 52 del 30/01/2014

A seguito dell'abrogazione dell'art. 6 D.L. n. 511/1988, intervenuta con la legge 44/2012, la addizionale provinciale delle accise sull'energia elettrica è stata dichiarata incompatibile con gli ordinamenti comunitari e quindi il consumatore finale è legittimato a pretendere il rimborso dell'accisa indebitamente pagata ove sullo stesso sia ricaduto il peso finale del tributo.

Tributi locali vari – Imposta sulle concessioni statali

Imposta Regionale sulle concessioni statali (qui, del demanio marittimo) – Qualifica delle concessioni demaniali – Espressione della potestà statale idonea a far applicare una imposta regionale - Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Lilla)
Sentenza n. 1989 del 13/10/2014

L'espressione "concessioni statali" non integra e non implica la applicabilità del tributo regionale alle sole concessioni rilasciate dallo Stato, ma si riferisce a tutte le concessioni il cui canone deve costituire la base imponibile per il tributo regionale e quindi a tutte sui beni del demanio e de patrimonio indisponibile dello Stato ubicati nel territorio regionale.

Tributi locali vari – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Esclusione delle terre e rocce da scavo dai rifiuti purché il loro riutilizzo sia previsto in un apposito progetto ed in tal caso, di conseguenza, ne viene escluso anche l'assoggettamento al tributo speciale.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 1333 del 01/07/2014

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi non è dovuto se il riutilizzo delle terre e rocce da scavo viene attuato secondo un preordinato progetto che consenta, per detti materiali, la loro esclusione dai rifiuti in quanto, senza necessità di preventivo trattamento, il loro riutilizzo può avvenire senza alcun effetto negativo sull'ambiente.

PROCESSI

Riscossione

Accertamento imposte

Contenzioso

Violazioni e sanzioni

Condono

RISCOSSIONE

VOCE

Azioni cautelari e conservative
Cartella di pagamento
Contenzioso
Conto fiscale
Esazione internazionale
Notificazioni
Quote inesigibili
Rimborsi
Riscossione coattiva
Riscossione spontanea mediante ruoli
Ruoli
Soggetti incaricati della riscossione
Soggetti passivi
Sospensione della riscossione
Versamenti diretti
Violazioni e sanzioni

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Iscrizione ipoteca esattoriale da parte di Equitalia su beni che fanno parte del fondo patrimoniale ex art. 170 cod. civ. – Debiti estranei ai bisogni familiari - Legittimità – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Pichi)
Sentenza n. 897 del 05/05/2014

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria su beni immobili conferiti in un fondo patrimoniale quando i debiti dei coniugi o del terzo siano stati contratti per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e questo sia stato contratto per scopi estranei a tali bisogni.

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Iscrizione ipotecaria di immobile costituito in fondo patrimoniale – Art. 170 c.c. - Presupposti e Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Lensi)
Sentenza n. 1217 del 16/06/2014

Premesso che l'ipoteca non è un atto del procedimento esecutivo, ma un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, la circostanza che l'iscrizione sia preordinata e strumentale all'espropriazione immobiliare non è motivo ex se' capiente a sottoporre l'ipoteca al regime di cui all'art. 170 c.c. considerato che il fondo, su cui è confluito l'immobile iscritto, ha durata limitata nel tempo di modo che, restando vietata solo l'esecuzione, la funzione di garanzia potrà essere utilmente esercitata fino alla data della sua (del fondo) cessazione, a condizione che le obbligazioni per garantire le quali fu iscritta l'ipoteca non siano state contratte per scopi estranei alle necessità familiari di cui il creditore (qui, Equitalia) fosse a conoscenza.

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Preavviso di fermo amministrativo – Omessa indicazione dei termini e delle modalità di presentazione del ricorso – Nullità – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Mauceri)
Sentenza n. 1397 del 08/07/2014

Non sussiste la nullità del preavviso di fermo amministrativo che non indica le modalità e termini del ricorso in quanto l'omessa menzione dell'organo competente a decidere dell'impugnazione dell'atto ovvero dei termini per proporre i mezzi per la difesa davanti alla giurisdizione non incide sull'efficacia dell'atto, mentre comporta la rilevanza dell'errore scusabile.

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Opponibilità del fondo patrimoniale - Requisiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Bax)
Sentenza n. 1744 del 22/09/2014

E' inopponibile ai creditori un fondo patrimoniale in assenza, oltre alla costituzione del Fondo stesso ai sensi dell'art. 167 e ss. c.c., delle due formalità previste dalla legge, ovvero l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 162) e la trascrizione nei registri della conservatoria immobiliare (art. 2647 c.c.), anche se quest'ultima formalità resta degradata a mera pubblicità.

Riscossione – Cartella di pagamento

Termine per notifica della cartella di pagamento contenente somme relative a sanzioni amministrative dovute in seguito alla sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato – Ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. il termine per la riscossione delle somme di cui sopra si prescrive in dieci anni.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Fiorillo)
Sentenza n. 1477 del 18/07/2014*

La sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato costituisce il presupposto legittimante l’iscrizione a ruolo della somma accertata giudizialmente e quindi, come da Sentenza 10.12.2009, n. 25790 della S.C. a Sezioni Unite, si ha diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina, specificamente ed in via generale, la c.d. “actio iudicati”, per cui il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazioni tributaria, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni. Infatti l’art. 25, D.p.r. 29.09.1973, n. 602, riguarda solo la fase amministrativa precontenziosa.

Riscossione – Esazione internazionale

Cartella di pagamento relativa all’imposta sul valore aggiunto emessa su richiesta dell’Amministrazione finanziaria francese – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)
Sentenza n. 1275 del 19/06/2014*

Il d.lgs. 09.04.2003, n. 69, in attuazione della direttiva 2001/44/CE, prevede la mutua reciproca assistenza per il recupero crediti sorti in uno Stato membro, compreso il credito dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, una volta ricevuti dalla stato estero i titoli esecutivi e constatata la loro regolarità formale, deve provvedere al recupero del credito.

Riscossione – Riscossione spontanea mediante ruoli

Rateizzazione del debito tributario - Onere di produrre fideiussione per rateizzazione ottenuta prima dell’eliminazione dell’obbligo – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 277 del 13/02/2014*

L’onere di produrre idonea garanzia fideiussoria in caso di rateizzazione del debito tributario non è una sanzione. Di conseguenza l’eliminazione dell’obbligo di produrre la fideiussione non retroagisce a vantaggio di chi abbia ottenuto una rateazione anteriormente al venir meno dell’obbligo stesso.

Riscossione - Ruoli

Ingiunzione di pagamento – Tributi locali - Procedura di cui all’art. 36 D.p.r. 602\73 – Legittimità – Sussiste – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. D’Isanto)
Sentenza n. 313 del 17/02/2014*

Il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 D.p.r. 602\73 in materia di ruolo recante ingiunzioni di pagamento e sanzioni è applicabile in via analogica anche ai tributi locali fino all’entrata in vigore dell’art. 19 D.lgs. 46\1999.

Riscossione – Soggetti passivi

Cancellazione dal Registro delle Imprese – Residuo di pendenze tributarie – Responsabilità del socio accomandatario per debito di natura tributaria sorto in capo alla società anteriormente alla cancellazione – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Arezzo, Sez. 3 (Pres. Est. Cappelli)

Sentenza n. 31 del 27/01/2014

In caso di cancellazione delle società di capitali dal Registro delle Imprese, applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal Registro delle Imprese, per quanto attiene ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal Registro, anche per giurisprudenza costante, qualora all'estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci i quali rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Nel caso di specie, il socio accomandatario è quindi tenuto a rispondere ultra vires nei confronti dell'amministrazione finanziaria per un debito di natura tributaria sorto in capo alla società, anteriormente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, dovendosi ovviamente considerare il momento dell'insorgenza della ragione creditoria del fisco e non quello successivo dell'iscrizione a ruolo.

Riscossione – Versamenti diretti

Riscossione con la procedura automatica prevista dall'art. 3 bis, d.lgs. 18.12.1997, n. 462 – Riscossione in forma rateale - Somma dovuta superiore a € 50.000,00 – Versamento di un primo importo tale da ridurre la restante parte della somma dovuta ad un importo inferiore a € 50.000,00 per evitare la necessità di prestare la garanzia fideiussoria – Invalidità della rateazione – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Arezzo, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Amadei)

Sentenza n. 1306 del 30/06/2014

L'art. 3 bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462, costituisce norma speciale dettata al fine di favorire il contribuente nel pagamento delle imposte dovute, ma prevede che, qualora la somma dovuta sia superiore a € 50.000,00, il contribuente debba prestare idonea garanzia fideiussoria. Appare comunque corretto e valido, ai fini della rateazione, il comportamento del contribuente il quale, allo scopo di evitare la prestazione della garanzia fideiussoria, abbia effettuato un primo versamento di un importo tale da ridurre la restante somma dovuta inferiore ad euro 50.000,00. In tal caso, tra l'altro, non si può, ragionevolmente, non considerare l'indubbio vantaggio dell'Erario di un incasso più veloce del suo credito essendo la rateazione più breve di quella prevista per le somme superiori a € 50.000,00.

ACCERTAMENTO IMPOSTE

VOCE

Accertamento analitico
Accertamento d'ufficio
Accertamento induttivo
Accertamento sintetico
Accertamento sulla base di studi di settore
Accertamento con adesione
Atti di contestazione e di irrogazione immediata di sanzioni
Attività istruttoria
Autotutela
Avviso di accertamento
Competenze e poteri degli uffici
Concono, amnistia e concordato
Contenzioso
Controllo formale delle dichiarazioni
Evasione ed elusione
Interpello CFC
Interpello e istanza antielusiva
Interpello internazionale
Interpello ordinario
Notificazioni
Società di comodo
Violazioni e sanzioni

Accertamento imposte – Accertamento analitico

Accertamento analitico-induttivo nei confronti di impresa edile, effettuato anche con riferimento ai valori OMI – Costruzione di appartamenti con concessione per edilizia abitativa convenzionata e con prezzi di vendita vincolati, concordati con il Comune – Determinabilità dei ricavi solo in base ai prezzi vincolati – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Mauceri)
Sentenza n. 2127 del 07/11/2014*

La realizzazione di appartamenti a seguito di concessione comunale per edilizia abitativa convenzionata comporta che i prezzi di vendita siano prefissati ai sensi di legge. Pertanto le unità immobiliari non possono essere collocate ai prezzi di mercato, ma ai prezzi prefissati nella convenzione stipulata con il Comune e non possono essere sottoposte a valutazione mediante i parametri OMI. Di conseguenza i relativi ricavi sono determinabili solo con riferimento ai prezzi vincolati dalla convenzione.

Accertamento imposte – Accertamento analitico

Ricostruzione extracontabile tramite presunzioni semplici - Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Nisticò)
Sentenza n. 2177 del 14/11/2014*

Con l'accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.p.r. 29.09.1973, n. 600, può essere effettuata la rettifica di singoli componenti reddituali anche in presenza di scritture contabili regolarmente tenute sul piano formale, ma contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

(Nel caso di specie, in via presuntiva, erano stati ricostruiti i ricavi di un ristorante attraverso la rilevazione del consumo dei tovaglioli utilizzati risultante dalle fatture della lavanderia quale indice dei pasti effettivamente consumati, tenendo anche conto di una percentuale di sfrido, con la conseguenza che le presunzioni, legalmente esercitate per la loro gravità, precisione e concordanza, facevano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità pur regolarmente tenuta sotto il profilo formale).

Accertamento imposte – Accertamento analitico

Accertamento analitico-induttivo con la determinazione dei ricavi in base ai valori OMI delle unità immobiliari vendute, rilevati al momento del rogito della compravendita anziché a quelli rilevabili alla data dei relativi atti di compromesso – Illegittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Nisi)
Sentenza n. 2310 del 01/12/2014*

E' illegittimo l'accertamento con il quale viene determinato un maggior reddito tenendo conto dei valori OMI delle unità immobiliari al momento dell'atto notarile per la loro compravendita anziché dei valori delle stesse unità immobiliari alla data degli atti di compromesso per la loro vendita. Né può valere l'osservazione dell'Ufficio circa la mancata registrazione di quegli atti che, privi di data certa, mancherebbero dei requisiti della certezza e della affidabilità. La certezza dell'esistenza dei compromessi, infatti, può essere fornita dal fatto che all'atto della sottoscrizione dei compromessi sono state regolarmente pagate e contabilizzate le caparre versate. Quanto all'affidabilità, in particolare sulla congruità dei prezzi fissati con i compromessi, tale congruità può essere accertata da perizia giurata e/o da una eventuale CTU sui valori correnti sul mercato alla data dei compromessi.

Accertamento imposte - Accertamento con adesione

Pagamento in ritardo rispetto atto di adesione - Invalidità atto di adesione - Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Bax)
Sentenza n. 1287 del 27/06/2014*

In caso di accertamento con adesione di cui al D.lgs. 218/97 il (lieve) ritardo nel pagamento dell'importo non determina l'inefficacia dell'accordo raggiunto. In particolare ove si consideri che la normativa non prevede espressamente alcuna invalidità o decadenza dell'atto di adesione per l'effetto del mancato pagamento dell'imposta. Non solo, l'aver ingenerato il perfezionamento dell'accordo, con consegna al contribuente della copia dell'avvio dell'accertamento con adesione senza contestarne il ritardo, ha creato affidamento a favore del contribuente.

Accertamento imposte - Accertamento con adesione

Rateizzazione – Prestazione di idonea garanzia – Iscrizione a ruolo – Imprescindibilità della polizza fideiussoria – Prova dell'avvenuto pagamento mediante F24 in sede giudiziale – Definizione della controversia – Art. 48 D.lgs. 546\92 - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)
Sentenza n. 1910 del 06/10/2014*

In costanza di accertamento per adesione, se pur è vero che il suo perfezionamento, in caso di rateizzazione, si compie con la presentazione di garanzia fideiussoria, pur tuttavia ove il contribuente dimostri, in sede giudiziale, di aver adempiuto a tutti pagamenti previsti mediante F24, si versa, al fine di favorire la definizione della controversia, in ipotesi di conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48 D.lgs. 546\92 quale meccanismo di chiusura della controversia. Prevalgono infatti i principi di collaborazione tra contribuente ed A.F. in ragione dei quali, in specie qua, l'Ufficio non riacquista la propria capacità impositiva rimanendo invece vincolato alla definizione intervenuta in sede di accertamento per adesione.

Accertamento imposte - Accertamento con adesione

Sospensione dei termini per intervenuta presentazione di accertamento per adesione – Motivi della presentazione – Defatigabilità – Non rileva – Indebita fruizione del termine di sospensione – Non sussiste – Art. 6 D.lgs. 218\97.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 2370 del 05/12/2014*

In materia di sospensione dei termini per intervenuta istanza di accertamento per adesione prevista dall'art. 6 D.lgs. 218\97 la prova della tempestività del ricorso si estende alla prova del fatto generativo della sospensione ed è dunque irrilevante il motivo della presentazione della ridetta istanza se cioè questo possa essere considerato dilatorio o meno, rimanendo invece esaustivo ed assorbente il fatto della sua (dell'istanza) presentazione ed il susseguente intervenuto contraddittorio.

Accertamento imposte - Accertamento induttivo

Presunzione di acquisto di merci non reperite e, di conseguenza, presunzione di vendita delle merci non reperite – Mancanza di elementi probatori – Insussistenza di operatività delle presunzioni.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 1968 del 10/10/2014*

La presunzione di cessione di beni acquistati presuppone che sia certo e documentato l'acquisto. Ai sensi dell'art. 3 del D.p.r. 10.11.1997, n. 441, è operante la presunzione di acquisto riguardo "ai beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni". Ma se i beni di cui si tratta non si trovano in quei luoghi la presunzione di acquisto diventa inapplicabile e, di conseguenza, è infondata la presunzione di cessione.

Accertamento imposte – Accertamento e controlli

Prestazioni di servizi di somministrazione - Metodica – Principi – Art. 38, comma 3, D.p.r. 600/73 - Fatti impeditivi – Onere di prova del contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 770 del 10/04/2014

Gli Uffici finanziari, in presenza di prestazioni di servizi di somministrazione (in specie qua : ospitalità – posti letto utilizzati) sono legittimati all'utilizzo di qualsiasi elemento probatorio per l'accertamento del reddito e, di poi, alla sua determinazione anche induttiva utilizzando, utilizzando, anche in deroga alla generale disciplina, presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 38\3° comma D.p.r. 600/73 sui presupposti di diritto positivo rinvenibili nell'art. 2729 c.c.. Conseguente come, a fronte della prova pur presuntiva offerta dall'Ufficio, l'onere di provare fatti impeditivi – e così vincere la presunzione erariale - incomba sul contribuente ed il suo mancato adempimento è incidente ai fini del decidere.

Accertamento imposte – Accertamento e controlli

Accertamento ex art. 32 D.p.r. 29.09.1973 n. 600 su somme versate su un conto corrente bancario da soggetti che svolgono attività diversa da lavoro autonomo e attività d'impresa - Presunzione di maggiori redditi – Applicabilità – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Arezzo, Sez. 1 (Pres. Perretti, Est. Tarchiani)

Sentenza n. 58 del 30/01/2014

L'art. 32, comma 1, D.P.R. 600/73 opera esclusivamente per i soggetti che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo; pertanto per le contestazioni attinenti ai versamenti nel conto corrente di lavoratori dipendenti non trova applicazione la presunzione di maggiori redditi, in quanto la posizione di lavoratori dipendenti, dimostrata documentalmente, esenta la parte soggetta ad accertamento dal tenere una contabilità a dimostrazione dei propri movimenti bancari.

Accertamento imposte – Accertamento e controlli

Utilizzabilità delle prove acquisite mediante accesso illegittimo – Criteri e limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 1924 del 06/10/2014

In materia di accertamento e di prove acquisite per il tramite di illegittimo accesso, la loro inutilizzabilità è limitata alle sole prove, o sue fonti, per le quali l'accesso ne costituisca una condizione necessaria essendo prevalente il principio in ragione del quale il processo verbale di accertamento, redatto dagli organi di controllo fiscale, rimane comunque assistito da fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. quanto alle circostanze ivi rese.

Accertamento imposte – Accertamento sintetico

Rientro di attività finanziarie detenute all'estero con "scudo fiscale" ex art. 13 bis, d.l. 01.07.2009, n. 78 – Preclusione di accertamenti per periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine per l'accertamento – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)

Sentenza n. 2276 del 24/11/2014

Il contribuente che abbia effettuato il rientro di attività finanziarie detenute all'estero con il cosiddetto "scudo fiscale" di cui all'art. 13 bis, d.l. 01.07.2009, n. 78, ai sensi dell'art. 14, d.l. 25.09.2001, n. 350, espressamente richiamato dallo stesso art. 13 bis, non può essere sottoposto ad "accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del d.l. 25.09.2001, 350, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio".

Accertamento imposte – Accertamento sulla base di studi di settore

Accertamento basato solo sul comportamento di un'impresa edile ritenuto antieconomico dall'Ufficio – Libertà dell'imprenditore di impostare la sua strategia dell'impresa – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Calvori)
Sentenza n. 456 del 03/03/2014*

Non è legittimo l'avviso di accertamento nei confronti di un'impresa fondato esclusivamente sul comportamento ritenuto dall'Ufficio antieconomico, ma senza che lo stesso Ufficio abbia prodotto concreti elementi di prova o indizi gravi precisi e concordanti. Infatti un comportamento antieconomico di un imprenditore non può basarsi soltanto sull'esame di singole operazioni (nel caso di specie 4 cantieri dell'impresa edile), ma piuttosto sul risultato economico del bilancio finale, in particolare quando i bilanci presentino utili di un certo rilievo e, secondo gli studi di settore, risultino congrui e coerenti. D'altra parte non si può non riconoscere all'imprenditore la libertà di impostare la sua strategia dell'impresa che comprende eventualmente anche la libertà di cedere merci a prezzi bassi o con margini nulli quando lo ritenga necessario, ad esempio per ricavare liquidità a fronte di nuovi impegni ovvero per una strategia commerciale per ottenere poi risultati economici più soddisfacenti.

Accertamento imposte – Accertamento sulla base di studi di settore

Scostamento attestativo di "grave incongruenza" – Art. 62\sexies D.L. 331\93 – Sussiste - Requisito della gravità – Art. 10\1° comma L. 146\1998 - Irrilevanza.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 1271 del 19/06/2014*

In materia di riprese fiscali correlate allo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli Studi di settore, va evidenziata l'esigenza che lo scostamento in questione testimoni una "grave incongruenza" (quale espressamente prevista dall'art. 62 sexies D.L. 331\93, aggiunto dalla legge di conversione 427\93) ai fini dell'avvio della procedura accertativa. E tanto deve ritenersi confermato, anche sotto il profilo costituzionalmente rilevante, dal principio coevo alla capacità contributiva di cui all'art. 10\1° comma L. 146/98 il quale, pur nel richiamo di cui all'art. 62 sexies cit., non contempla espressamente il requisito della mera gravità dello scostamento.

Accertamento imposte – Attività istruttoria

Consegna di verbale di contraddittorio e verbale chiusura operazioni – Equipollenza fattuale se l'accertamento è promanato dopo la consegna del verbale di contraddittorio – Sussiste - Conseguente illegittimità dell'accertamento se reso in violazione del termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212\2000 a far tempo dal dì della consegna del verbale di contraddittorio - Sussiste – Invalidità introdotta per via ermeneutica e valutazione di spettanza del giudice interprete – Sussiste - Difetto di motivazione ovvero di prova sull'urgenza – Illegittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 84 del 20/01/2014

Ove la consegna del verbale di contraddittorio non possa che essere stata ritenuta dall'Ufficio siccome verbale di chiusura delle operazioni – considerato che al primo, e non al secondo, è infatti seguita la promanazione dell'accertamento -, si ha evidente e fattuale equipollenza tra i due verbali, con la conseguenza per la quale ove l'accertamento sia stato promanato in violazione del termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212\2000 a far tempo dal dì della consegna del verbale di contraddittorio, non può che dichiararsene la conseguente illegittimità. Spetta infatti al giudice interprete il compito di delineare l'oggetto ed i confini di una invalidità introdotta per via ermeneutica e valutare la sussistente legittimità del requisito esonerativo del rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212\2000 ove il requisito medesimo non resulti, fra l'altro, né motivato né comunque comprovato da parte dell'Erario sotto il necessario profilo dell'urgenza.

Accertamento imposte – Attività istruttoria

Richiesta di dati e notizie a terzi (enti creditizi) – Accertamento di presunti maggiori ricavi a carico della società e verifica della validità della presunzione attraverso il controllo dei conti correnti dei soci – Illegittimità dell'accertamento in capo ai soci – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)
Sentenza n. 1904 del 06/10/2014

Nell'accertamento di presunti maggiori redditi nei confronti di una società, la ricerca della convalida delle presunzioni attraverso il controllo dei conti correnti bancari dei soci senza una specifica autorizzazione dell'Ufficio regionale può portare all'utilizzo di tali indagini solo nei confronti della società, con la conseguente illegittimità dell'accertamento nei confronti dei soci.

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Accesso per reperire documentazione – Art. 52 DPR n. 633 del 1972 - Obbligo redazione verbale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 2475 del 16/12/2014

In materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ogni accesso deve concludersi con la formazione del processo verbale delle operazioni svolte e con la conseguente consegna dell'atto, debitamente sottoscritto, al contribuente, sia in caso di ispezioni che di rilevazioni eseguite, ma anche nel caso in cui l'accesso abbia soltanto finalità di reperire documentazione, conseguendone in ogni caso anche l'applicabilità della disposizione sopra richiamata dell'art. 12 settimo comma legge n. 212/2000.

Accertamento imposte – Avviso di accertamento

Definizione dell'avviso di accertamento con il pagamento dell'importo ivi richiesto e che l'Ufficio, in seguito, ha riconosciuto come frutto di un suo errore – Legittimità dell'iscrizione a ruolo della differenza – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Poggi)
Sentenza n. 180 del 03/02/2014

Qualora nell'avviso di accertamento, ai fini della definizione dell'atto impositivo, sia stato esposto un importo che il contribuente ha versato come richiesto, importo che,

successivamente, l'Ufficio ha riconosciuto essere frutto di un suo errore, in quanto l'importo da versare avrebbe dovuto essere indicato in una misura notevolmente superiore a quella richiesta, è illegittimo il rimedio della semplice iscrizione a ruolo della differenza. L'Ufficio, infatti, una volta resosi conto dell'errore, avrebbe dovuto procedere ad un atto di accertamento in rettifica del precedente avviso contro il quale il contribuente avrebbe avuto la possibilità di ricorrere alla Commissione tributaria affrontando nel merito la pretesa impositiva.

Accertamento imposte – Avviso di accertamento

Vendite via Internet – Tabulati riportati da Ebay Italia - Necessità di allegazione dei tabulati – Sussiste – Nullità dell'accertamento – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Nicoli)

Sentenza n. 542 del 14/03/2014

L'accertamento relativo a vendite via internet e fondato su tabulati di Ebay Italia che non vengano allegati al provvedimento deve essere dichiarato nullo per non aver l'Erario portato a conoscenza del contribuente i tabulati in questione e tanto in violazione del principio secondo cui l'atto presupposto su cui si basa l'accertamento deve essere conosciuto o conoscibile dallo stesso contribuente.

Accertamento imposte – Avviso di accertamento

Chiusura procedimento di adesione prima del decorso del termine di 90 giorni – Rinuncia sospensione termini di impugnazione - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Dova)

Sentenza n. 959 del 14/05/2014

La redazione del verbale di mancato accordo, pur risolvendosi in una presa d'atto del mancato raggiungimento dell'accordo, non può essere equiparato a definitiva rinuncia del contribuente all'istanza di accertamento con adesione. Conseguenza logica è che al medesimo verbale, proprio perché privo di attitudine definitiva rispetto alla sorte del procedimento amministrativo di adesione, non può attribuirsi alcuna funzione ostativa rispetto alla ratio della (perdurante) sospensione del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Autorizzazione all'accesso domiciliare - Obbligo di adeguata motivazione- Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)

Sentenza n. 905 del 5/05/2014

A tutela del domicilio di ogni cittadino, la cui inviolabilità è riconosciuta dall'art. 14, comma 1 della Costituzione, l'autorizzazione all'accesso domiciliare per accertare la presunta evasione fiscale, sia ai fini Iva, che imposte dirette, deve necessariamente trovare causa e giustificazione nell'esistenza di gravi indizi di violazione di legge fiscale, e quindi, detta autorizzazione deve necessariamente contenere un'adeguata motivazione in riferimento agli indizi che consentono l'intervento, pena l'inutilizzabilità.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Presentazione dichiarazione integrativa oltre il termine per la scadenza della dichiarazione dei redditi per l'anno successivo – Legittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Mauceri)

Sentenza n. 1103 del 03/06/2014

La presentazione della dichiarazione integrativa del ricorrente può essere presentata anche oltre la scadenza della dichiarazione dei redditi per l'anno successivo, ovvero, può essere presentata negli termini entro i quali l'amministrazione può eseguire gli accertamenti e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Accertamento definitivo – Richiesta di istanza di autotutela per pretesi vizi dell'atto - Art. 2 D.M. n. 37 dell'11\2\1997 - Silenzio rifiuto – Impugnativa - Limiti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez.25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 1394 del 09/07/2014*

L'istanza di autotutela in presenza di accertamento può in via di principio essere presentata anche in presenza di accertamento divenuto definitivo in richiamo all'art. 2 D.M. n.37 del 11\2\1997, ma la correlata impugnazione del silenzio rifiuto dovrà intervenire non tanto sulla pretesa tributaria ormai divenuta definitiva, ma solo in ragione – e quindi nei limiti - di eventuali profili di illegittimità del silenzio rifiuto.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Presentazione dichiarazione integrativa oltre il termine di cui all'art. 2 comma 8 D.P.R. 633/72 e art. 2 D.P.R. 435/2001 – Legittimità - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)
Sentenza n. 1505 del 24/07/2014*

La dichiarazione integrativa del contribuente, anche se associata ad istanza di rimborso, purché non associata ad istanza di compensazione, non è soggetta al limite temporale previsto dall'art. 2 comma 8 D.P.R. 633/72 e art. 2 D.P.R. 435/2001, per cui una dichiarazione dei redditi è emendabile con dichiarazione successiva alla notifica dell'avviso ex art. 36 bis DPR n. 600/73, anche in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa in forza dell'avviso stesso.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Atto emesso senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 12, comma 7, legge 27.07.2000, n. 212 – Illegittimità salvo casi di particolare e motivata urgenza – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Nisi)
Sentenza n. 1956 del 09/10/2014*

Il consolidato orientamento della S.C., dalla sentenza a Sezioni Unite n. 18184 del 29.07.2013 alla sentenza n. 19767 del 19.09.2014, l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica fiscale – determina di per se, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso “ante tempus”. La sanzione dell'invalidità dell'avviso di accertamento, pur non essendo espressamente prevista, deriva in particolare dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce in una divergenza dal modello normativo di particolare gravità. D'altra parte non può essere considerata sufficiente la giustificazione del mancato rispetto del termine con, ad esempio, “l'esigenza di evitare la decadenza del potere impositivo”, ma deve essere data prova da parte dell'Amministrazione finanziaria che la oggettiva impossibilità di adempimento è dipeso da fatti o condotte ad essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza.

Accertamento imposte – Avviso di accertamento

Motivazione dell'avviso di accertamento per “relationem” - Necessità dell'allegazione di tali documenti all'avviso di accertamento – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Mariotti, Est. Brancoli Pantera)
Sentenza n. 2094 del 04/11/2014*

E' illegittimo l'avviso di accertamento per difetto di allegazione e/o per specifica riproduzione dei documenti richiamati nei provvedimenti posto che, nel regime introdotto dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 art. 7, l'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per “relationem”, ovvero sia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti.

Accertamento imposte – Avviso di accertamento

Inutilizzabilità prove acquisite illegittimamente dagli Uffici Giudiziari - Obbligo di indicazione specifica degli atti acquisiti illegittimamente - Onere contribuente – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Celli)
Sentenza n. 2102 del 05/11/2014*

In caso di accesso, ispezioni, verifiche da parte degli Uffici Finanziari dello Stato prive di specifiche autorizzazioni, è onere del contribuente di indicare quali atti siano stati acquisiti illegittimamente, senza autorizzazione e quindi inutilizzabili.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Diniego della A.F. alla richiesta di annullamento in autotutela – Sussiste - Criteri.

*Comm. Trib. Prov. di Arezzo, Sez. 3 (Pres. Est. Cappelli)
Sentenza n. 455 del 12/11/2014*

Nella determinazione dei corretti limiti del sindacato giurisdizionale per il diniego di provvedimenti in autotutela si integrano poteri, e non doveri, meramente discrezionali per il cui esercizio è richiesta una valutazione di sussistenza di interesse pubblico attuale e concreto, ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità pretesamente violata.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Poteri in autotutela dell'Ufficio e di revoca da parte della A.F. _ Art. 3 Regolamento esecuzione approvato con D.M. 37\1997 - Criteri – Errore di calcolo delle somme iscritte a ruolo – Tempestiva ricontabilizzazione – Non ricorre.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez.25 (Pres. Mariotti, Est. Lilla)
Sentenza n. 2197 del 17/11/2014*

I poteri di annullamento in autotutela e di revoca da parte dell'Ufficio possono essere esercitati solo nel perseguimento dell'interesse pubblico in coerenza con l'art. 3 del R.E. approvato con D.M. 37\1997 di modo che la tempestiva ricontabilizzazione, intervenuta per mero errore di calcolo, delle somme recate dal ruolo non impone l'annullamento in autotutela della cartella né la sua revoca posto che l'interesse generale rimane tutelato dalla resa e tempestiva ricontabilizzazione.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Invito al contraddittorio inviato ad uno studio professionale, ma non ai contribuenti – Illegittimità dell'avviso di accertamento – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez.5 (Pres. Trovato, Est. D'Isanto)
Sentenza n. 2439 del 15/12/2014*

E' illegittimo l'avviso di accertamento che sia stato emesso senza che sia stato osservato il principio del contraddittorio preventivo (S.C. Sezioni Unite, Sentenza 18.09.2014, n. 19667). (Nel caso di specie l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per le imposte di registro, ipotecarie e catastali su immobili oggetto di una divisione giudiziaria inviando una richiesta finalizzata ad una dichiarazione di valore degli immobili ad uno studio professionale di cui non era nota la correlazione con i contribuenti, ma non a questi ultimi, con la conseguente illegittimità dell'atto impositivo).

Accertamento imposte – Competenze e poteri degli Uffici

Ufficio competente per l'emissione di un avviso di accertamento di 2° livello nei confronti della società consolidante (e della consolidata) per la rettifica della dichiarazione della consolidante stessa, quando sia stato emesso un avviso di accertamento di 1° livello in rettifica del reddito della consolidata – Essendo la consolidante un grande contribuente è competente l'Ufficio Grandi Contribuenti della D.R.E. competente per territorio della consolidante.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez.25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 700 del 02/04/2014

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio emana un avviso di accertamento per la rettifica del reddito di esercizio di una società facente parte di un gruppo societario nel quale la società capogruppo e la società accertata hanno optato per la disciplina del consolidato fiscale. Si tratta quindi di un accertamento di 1° livello notificato sia alla accertata società consolidata che alla società capogruppo consolidante. Di conseguenza la rettifica del reddito della consolidata comporta la rettifica del reddito consolidato dichiarato dalla consolidante. Pertanto si rende necessaria l'emanazione di un altro avviso di accertamento, di 2° livello, per la rettifica del reddito consolidato dichiarato dalla consolidante e, appartenendo la consolidante alla categoria dei grandi contribuenti, detto avviso di 2° livello non poteva che essere emesso, ai sensi dell'art. 27, commi 13 e 14 del d.l. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge con la legge 28.01.2009, n. 2, che dall'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale delle Entrate, competente territorialmente per la consolidante, e notificato sia alla consolidante sia alla consolidata.

Accertamento imposte – Competenze e poteri degli Uffici

Raddoppio dei termini - Prolungamenti previsti da altre disposizioni di legge - Si aggiungono ai termini raddoppiati.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Bocelli)

Sentenza n. 2051 del 23/10/2014

In ordine alla tematica della decadenza per l'ipotesi di raddoppio dei termini, stante anche che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 247/2011, in forza della specialità del 3° comma dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 non rientrano nel computo dei termini da raddoppiare i prolungamenti previsti da altre disposizioni di legge, si deve intendere che accanto ai termini oggetto di raddoppio rimangono i prolungamenti previsti da altre disposizioni, i quali non sono oggetto di raddoppio, ma si aggiungono ai termini raddoppiati.

Accertamento imposte – Condono, amnistia e concordato

Punibilità dei reati tributari – Condono “tombale” - Art. 9, comma 10, L. 289/2002 – Sussiste – Presupposto di validità ed efficacia del condono – Sussiste – Fattispecie.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Betti)

Sentenza n. 700 del 02/04/2014

L'art. 9, comma 10, L. 289\2002 porta ad escludere la punibilità dei reati tributari nel caso del c.d. condono "tombale", ma dove il condono non resulti valido ed efficace siffatta punibilità non potrà ritenersi esclusa. Conseguenza infatti la punibilità allorché l'Ufficio abbia ritenuto tale condono inefficace per non essere il contribuente risultato "congruo" agli Studi di Settore e non siano stati da costui compilati i quadri dei dati rilevanti ai fini della applicabilità dei parametri di cui all'art. 9, comma 15, L. 289\2002.

Accertamento imposte – Evasione ed elusione

Abuso del diritto – Prova del disegno elusivo – E' onere dell'Amministrazione finanziaria – E', invece, onere del contribuente l'allegazione di ragioni economicamente apprezzabili.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Turco)

Sentenza n. 712 del 04/04/2014

In materia tributaria sussiste un abuso del diritto quando, utilizzando in modo distorto strumenti giuridici, seppure non contrastanti con alcuna specifica disposizione, ma idonei ad ottenere un vantaggio fiscale, l'operazione economica viene effettuata con il fine predominante ed assorbente del mero conseguimento del risparmio di imposte. Va invece esclusa la sussistenza dell'abuso del diritto quando l'operazione economica è sostenuta da ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione stessa, ragioni comunque diverse dalla mera aspettativa del risparmio fiscale. Pertanto non vi è dubbio che l'Amministrazione finanziaria sia legittimata a contestare una condotta nella quale ravvisi un abuso del diritto, ma con l'onere a suo carico, della prova del disegno elusivo, mentre spetta al contribuente provare che l'operazione effettuata aveva ragioni economiche di reale spessore e non si basava sul presupposto del risparmio di imposte.

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Abuso di diritto - Imposta di registro – Elusività - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Fanucci)

Sentenza n. 1858 del 30/09/2014

Nell'ambito di una "imposta di atto" quale è l'imposta di registro non può essere contestata l'elusività di una certa sequenza negoziale, asseritamente posta in essere per raggiungere un risultato (in termini di risparmio d'imposta rispetto a sequenze negoziali e comportamenti alternativi) invisibile al sistema fiscale. L'imposta di registro si applica agli atti formali posti in essere e non al "risultato" economico ottenuto attraverso una certa sequenza negoziale.

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Abuso del diritto - Sanzioni e Interessi – Applicabilità – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Mauceri)

Sentenza n. 1111 del 03/06/2014

Trattandosi di elusione fiscale, la quale ha una rilevanza diversa all'evasione, si ritiene non applicabili, anche in presenza di abuso di diritto, le sanzioni e gli interessi, essendo la sanzione rappresentata già di per sé dal recupero a tassazione che discende dal riconoscimento degli effetti fiscali di un comportamento che non ha violato una disposizione di legge.

Accertamento imposte – Evasione ed elusione

Interposizione fittizia o fiduciaria nell'intestazione di conti correnti bancari di soci con operazioni riferibili alla società – Può essere dimostrata dall'Ufficio anche mediante presunzioni semplici solo se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)

Sentenza n. 1209 del 13/06/2014

L'art. 37, comma 3, D.p.r. 29.09.1973, n. 600 prevede che “in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona”. Ne consegue che nel caso in cui le presunzioni non siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, previsti dall'art. 2729 cod. civ., i movimenti del conto corrente di un socio, anche se non giustificati, non possono essere riferiti alla società.

Accertamento imposte – Evasione ed elusione

Abuso del diritto - Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa)

Sentenza n. 1809 del 25/09/2014

Il divieto di abuso di diritto si traduce comunque in un principio generale antielusivo che inibisce al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, per se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: il carattere abusivo di un'operazione va tuttavia escluso quando sia comunque individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione medesima ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa.

Accertamento imposte – Evasione ed elusione

“Frodi carosello” – Per l'indetraibilità dell'Iva esposta in fattura, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche con presunzioni semplici.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bellè)

Sentenza n. 1936 del 06/10/2014

L'Amministrazione finanziaria che contesta ad un contribuente il diritto alla detrazione dell'Iva in ragione di una supposta inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto dell'accertamento, è soggetta all'onere di provare alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si iscriveva in un'evasione commessa dall'emittente delle fatture contestate. L'onere probatorio può essere assolto dall'Amministrazione finanziaria anche mediante presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che debbono consistere nell'esposizione di elementi obiettivi tali, per la loro idoneità indiziante, da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull'inesistenza sostanziale dell'emittente delle fatture.

(Nel caso di specie l'Amministrazione aveva provato l'inconsistenza della ditta intermessa che era priva sia di personale dipendente sia di beni strumentali adeguati all'esecuzione della prestazione).

Accertamento imposte – Evasione ed elusione

Abuso del diritto – Operazione effettuata per apprezzabili ragioni economiche - Abuso del diritto – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)

Sentenza n. 1937 del 06/10/2014

Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici (S.C., ordinanza 19.03.2013, n. 6835).

Accertamento imposte – Evasione ed elusione

Società di comodo e presunzione di reddito minimo – Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore – Inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1, primo periodo, legge n. 724 del 23.12.1994 – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)

Sentenza n. 1967 del 10/10/2014

L'art. 30, comma 1, legge 23.12.1994, n. 724, sulle società di comodo, prevede, nel secondo periodo, con il n. 6 sexies dello stesso articolo, la non applicabilità delle disposizioni sul reddito minimo per le società di comodo alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Tuttavia, nel caso che per gli studi di settore una società risulti coerente, ma non congrua perché per raggiungere la congruità avrebbe dovuto dichiarare ricavi di poco superiori a quelli minimi, quando si tratti di ricavi derivanti da locazione di immobili e la non congruità dipenda da un margine ristretto, può essere considerata applicabile la disposizione di cui al citato art. 30, secondo periodo n. 6 sexies.

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Applicabilità art. 37 comma 3 D.P.R. 600/1973 - Intestazione fittizia - Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Brancoli Pantera)

Sentenza n. 2010 del 20/10/2014

E' pacifico, anche in giurisprudenza di legittimità, che l'elemento essenziale per l'applicabilità dell'art. 37 comma 3 D.P.R. 600/1973 è la interposizione fittizia di persona e che l'interposizione fittizia presuppone un accordo trilaterale fra l'interponente, l'interposto e il terzo (Cass. Civ. n. 20593/2011; Cass. Civ. 12788/2011).

Accertamento imposte – Evasione ed elusione

Evasione presso i paesi in black e white list – Disponibilità finanziarie presso paesi esteri non dichiarate nel quadro RW – Indice di evasione fiscale - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Fiorillo)

Sentenza n. 2025 del 21/10/2014

L'omessa dichiarazione nel quadro RW di disponibilità finanziarie detenute presso un paese estero costituisce indice di evasione fiscale e l'evasione è legittimamente contestata dall'Amministrazione finanziaria in particolare quando le disponibilità non dichiarate risultino da documentazione fornita da autorità estere (nel caso di specie la "lista Falciani").

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Fatturazione – Presunte operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti - Onere prova amministrazione finanziaria – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)
Sentenza n. 2442 del 16/12/2014*

L'Amministrazione finanziaria, in caso in cui ritenga che la fatturazione riguardi operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'Iva e/o la deduzione dei costi, ha l'onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che l'operazione non è stata effettuata o che il contribuente al momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore.

Accertamento imposte - Notificazioni

Eccezione illegittimità esercizio potere notificatorio del contribuente - Onere prova Amministrazione Finanziaria dell' esistenza condizioni di validità della procedura – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)
Sentenza n. 733 del 08/04/ 2014*

Il contribuente che eccepisce l'irregolarità ed illegittimità della notifica, formula una contestazione avente ad oggetto proprio l'illegittimità dell'esercizio del potere notificatorio e, di conseguenza, spetta all'Amministrazione Finanziaria l'onere di dimostrare l'esistenza delle condizioni di validità della procedura. Il mancato deposito dell'originale della cartella esattoriale e della notifica secondo la legge da parte dell'Amministrazione Finanziaria comporta pertanto la nullità dell'avviso di pagamento non essendo mai stata regolarmente notificata la cartella esattoriale.

Accertamento imposte – Società di comodo

Istanze di disapplicazione della disciplina delle società non operative – Impugnabilità dell'interpello con risposta negativa all'istanza di Disapplicazione delle norme antielusive – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 1967 del 10/10/2014*

La S.C. con la sentenza 15.04.2011, n. 8663 ha affermato la diretta impugnabilità del provvedimento che ha negato la disapplicazione delle norme antielusive previste per le società di comodo (art. 30 , legge 23.12.1994, n. 724) in quanto “le determinazioni in senso negativo costituiscono atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai sensi del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. h”. Pertanto la mancata impugnazione nei termini di legge rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all'istante. Tuttavia non può essere negata l'impugnazione del conseguente avviso di accertamento davanti al giudice tributario qualora nello stesso atto di diniego sia stata affermata la sua non impugnabilità immediata.

CONTENZIOSO

VOCE

Atti, notificazioni e comunicazioni
Commissioni tributarie
Conciliazione giudiziale e extragiudiziale
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Esecuzione
Giudice tributario
Impugnazioni
Istruzione probatoria
Misure cautelari
Parti
Rapporto tra processo tributario e altri processi
Ricorso e introduzione
Sospensione, interruzione ed estinzione
Trattazione e decisione

Contenzioso – Atti, notificazioni e comunicazioni

Notifica effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1,, lett. a), D.p.r. 29.09.1973, n. 600 – E' valida la notifica effettuata con consegna dell'atto al coniuge del destinatario.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Calvori)

Sentenza n. 587 del 24/03/2014

E' valida la notificazione di un atto ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), D.p.r. 29.09.1973, n. 600, effettuata con consegna dell'atto al coniuge del destinatario come riportato nella relata di notifica, salvo querela di falso. La relazione fra il consegnatario ed il destinatario è, infatti, idonea a far presumere che l'atto ricevuto venga portato a conoscenza del destinatario stesso.

Contenzioso – Atti, notificazioni e comunicazioni

Notificazione a mezzo posta della sentenza - Validità della notifica, ai fini del termine per l'impugnazione, se dall'avviso di ricevimento risulta che l'atto è stato ricevuto dal contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Benedetti, Est. Mauceri)

Sentenza n. 986 del 19/05/2014

Imprecisioni di scrittura contenute nell'avviso di ricevimento del plico raccomandato per la notificazione della sentenza non possono inficiare la validità della notificazione stessa quando il ricevimento del plico è attestato dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte dell'addetto al recapito e la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata costituisce un'ulteriore attestazione del ricevimento.

Contenzioso - Commissioni tributarie

Impugnazione del fermo amministrativo davanti alla Commissione tributaria – E' ammissibile soltanto se il provvedimento cautelare è stato determinato da un credito di natura tributaria.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa)

Sentenza n. 347 del 21/02/2014

Il provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo (o anche il suo preavviso) può essere impugnato davanti alla Commissione tributaria soltanto se il credito che ha determinato il provvedimento cautelare ha natura tributaria. Infatti, in materia di fermo amministrativo, la giurisdizione è del giudice tributario se il credito azionato ha natura tributaria, è invece del giudice ordinario se il credito azionato ha natura extra-tributaria.

Contenzioso - Commissioni tributarie

Competenza delle Commissioni tributarie per la Tariffa di Igiene Ambientale – Sussiste per la Tia prevista dall'art. 49 del d.lgs. 05.02.1997, n. 22.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 1158 del 05/06/2014

La Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'art. 49 del d.lgs., 05.02.1997, n. 22, essendo una mera variante della Tarsu, ha natura di tributo e, di conseguenza, le relative controversie spettano alla giurisdizione tributaria (S.C., Sentenza 02.03.2012, n. 3294 e Ordinanza 24.03.2014, n. 6828). Infatti solo ai sensi dell'art. 14, comma 33, del d.l. 31.05.2010, n. 78, la nuova Tia, prevista dall'art. 238 del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, non ha natura tributaria e le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Contenzioso - Commissioni tributarie

Cartella esattoriale - Verbale di pignoramento – Atto impugnabile non previsto dall'art. 19 D.lgs. 546\92 – Incompetenza del giudice tributario in favore del giudice ordinario – D.L. 46\1997 - Limiti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Cannizzaro)
Sentenza n. 1432 del 14/07/2014*

Se è pur vero che l'art. 19 D.lgs. 546\92 non prevede la opposizione agli atti esecutivi e che la novella introdotta dal D.L. 46\1997 dispone la competenza del giudice dell'esecuzione a conoscere della opposizione agli atti esecutivi del concessionario, pur tuttavia è ravvisabile la competenza del giudice tributario laddove la doglianza retroagisca fino alla validità delle cartelle esattoriali (in specie, versa in discussione il loro vizio di notifica) in quanto queste sono atti di riscossione e non di esecuzione forzata che appunto di quel giudice tributario ne determinano la competenza.

Contenzioso – Commissioni Tributarie

Competenza territoriale - Mancato rispetto - Nullità dell'atto - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)
Sentenza n. 1778 del 22/09/2014*

La competenza territoriale degli Uffici Doganali, disposta in base alla legge, ha valenza, non solo interna di carattere organizzativo dell'Amministrazione, ma anche esterna, vincolando l'amministrazione nei confronti dei contribuenti, sia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, ma soprattutto per assicurare le esigenze di garanzia dei cittadini, per cui deve essere dichiarato nullo l'atto emesso dall'Amministrazione nel mancato rispetto delle norme sulla competenza territoriale.

Contenzioso – Commissioni Tributarie

Impugnazione di atto che richiede il pagamento di un tributo locale gestito da un concessionario del Comune – Competenza.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 1886 del 02/10/2014*

Nel caso in cui la gestione di un tributo locale è stata affidata dal Comune ad un concessionario, l'impugnazione dell'atto che richiede il pagamento del tributo stesso, ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, va proposta davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, che è quella nella cui circoscrizione ha la sede il concessionario.

Contenzioso – Commissioni Tributarie

Impugnazione cartella - Competenza territoriale commissione luogo Ufficio finanziario che ha emesso la cartella.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Calvori)
Sentenza n. 2257 del 20/11/2014*

E' competente a decidere l'impugnazione di una cartella esattoriale la Commissione tributaria del luogo in cui ha sede l'Ufficio finanziario che ha emesso la cartella.

Contenzioso - Impugnazioni

Inammissibilità del gravame per decorsa semestralità a far tempo dalla data di pubblicazione delle sentenza – Istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ. – Perentorietà del termine semestrale – Sussiste – Inammissibilità

dell'appello – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 126 del 23/01/2014*

La perentorietà del termine semestrale, a far tempo dal dì dalla pubblicazione della sentenza, per la proposizione del gravame è derogabile solo se la notifica dell'atto processuale, qui appunto l'appello, non sia intervenuta per cause non imputabili al richiedente. Diversamente l'atto è da ritenersi inammissibile.

Contenzioso - Impugnazioni

Ricorso per cassazione nel quale non sia stata impugnata una statuizione risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale – Formazione del giudicato interno – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Baldini)
Sentenza n. 332 del 17/02/2014*

A fronte di una specifica domanda del contribuente (nel caso di specie sulla non debenza delle sanzioni anche per motivi diversi dalla insussistenza del debito tributario) che, nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, è stata definita a favore del contribuente stesso, la mancata impugnazione di tale statuizione nel ricorso per cassazione ha consentito di rendere definitivo il giudizio sulla non debenza delle sanzioni.

Contenzioso - Impugnazioni

Ricorso per revocazione per errore di fatto – Non costituisce errore di fatto la valutazione, da parte del giudice, degli elementi di prova.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Pellegrino)
Sentenza n. 449 del 03/03/2014*

L'errore di fatto può costituire motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. in presenza di svista o errore materiale, ma non quando si tratti di valutazione dei fatti di causa e degli elementi probatori.

Contenzioso - Impugnazioni

Inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Turco)
Sentenza n. 680 del 31/03/2014*

L'appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., ove risulti non idoneo, in concreto, a far conseguire all'appellante l'utilità che questi si riprometteva di ottenere (S.C., Sentenza 10.03.2011, n. 5700).

Contenzioso - Impugnazioni

Ricorso per revocazione – Errore di fatto riconosciuto e conseguente revoca della sentenza impugnata – Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, la Commissione tributaria che ha revocato la sentenza impugnata ha deciso il merito della causa.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina)
Sentenza n. 734 del 07/04/2014*

L'art. 365 cod. proc. civ. prevede, elencandoli tassativamente, i motivi per i quali può essere impugnata una sentenza per revocazione. Qualora la Commissione tributaria, che giudica sulla richiesta di revocazione della sentenza impugnata, ritenga di revocare detta sentenza, la

stessa Commissione, ai sensi dell'art. 67, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, deve decidere il merito della causa sostituendo in tal modo la decisione revocata.

(Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata, che era già stata cancellata dal Registro delle Imprese, aveva subito una verifica fiscale dopo la sua formale estinzione, ma, sia nel corso della verifica sia nella notifica degli avvisi di accertamento sia nel corso del procedimento accertamento con adesione, del quale peraltro aveva sottoscritto il verbale di chiusura quale "contribuente", il liquidatore si era comportato come se la società fosse ancora in corso di liquidazione. Solo con il contenzioso tributario il liquidatore aveva presentato una visura camerale che evidenziava la cancellazione della società. La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso tenendo conto della cancellazione della società. La Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell'appello dell'Amministrazione finanziaria riformava la decisione di primo grado ed emetteva una sentenza che applicava le disposizioni dell'art. 2495 cod. civ. nei confronti del contribuente ricorrente in quanto socio e liquidatore della società non rilevando che dalla visura camerale la sua posizione di socio non risultava. Ne conseguiva, da parte contribuente, l'impugnazione della sentenza per l'errore di fatto consistente nella attribuzione della posizione di socio al liquidatore e la Commissione tributaria, giudicante sull'impugnazione, revocava la sentenza contenente detto errore di fatto e, ai sensi dell'art. 67, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, la stessa Commissione decideva il merito della causa con una sentenza sostitutiva della sentenza revocata accogliendo l'appello in considerazione del comportamento del liquidatore il quale, fino al contenzioso tributario aveva sempre operato come se la società fosse stata ancora in liquidazione).

Contenzioso – Impugnazioni

Istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. – Necessità della dimostrazione che l'errore sia scusabile e non imputabile alla parte – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Benedetti, Est. Mauceri)

Sentenza n. 986 del 19/05/2014

Il secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ. consente che "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini". L'errore è ritenuto scusabile quando non sia imputabile alla parte in quanto non riferibile alla parte stessa né al suo difensore o alla persona legittimata a ricevere gli atti.

Contenzioso - Impugnazioni

Integrazione del contraddittorio di una società in un giudizio promosso personalmente dai soci - Rimessione in termini della società per opposizione - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Nisi)

Sentenza n. 1290 del 27/06/2014

In caso di integrazione del contraddittorio di una società ordinato da Giudici di primo grado ai fini di un corretto svolgimento del processo, chiamati a decidere sulle opposizioni promosse personalmente dai soci di detta società contro avvisi di accertamento derivanti da maggior reddito di partecipazione relativamente alle quote possedute della ridetta società non comporta una remissione in termini della società la quale, non avendo proposto opposizione contro un avviso di accertamento Irap e Iva precedente a quelli contro i quali si sono opposti i soci, risulta decaduta e quindi l'accertamento è divenuto definitivo"

Contenzioso - Impugnazioni

Istanza di restituzione di tributi - Rifiuto espresso o tacito ente impositore - Sempre impugnabile.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Poggi)
Sentenza n. 1579 del 29/08/2014*

Sono impugnabili qualunque rifiuto, espresso o tacito, della restituzione di tributi comunque riscossi dall'amministrazione. Presupposto per adire le commissioni tributarie è la presentazione dal parte del contribuente di una tempestiva istanza rivolta all'ente impositore competente per ottenere la restituzione dell'indebito, sia che questa si concluda con un provvedimento espresso di diniego, sia nel caso di silenzio rifiuto (in quest'ultima ipotesi, è il decorso dei 90 giorni dalla presentazione dell'istanza che determina la formazione del silenzio rifiuto per cui, equivalendo ad atto di diniego, acquista effetti giuridici sostanziali oltre che processuali).

Contenzioso - Impugnazioni

Giudicato penale – Verifica della rilevanza da parte del Giudice Tributario - Necessita.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Poggi)
Sentenza n. 1577 del 29/08/2014*

Il Giudice Tributario, non può estendere automaticamente gli effetti di una sentenza definitiva in materia di reati tributari con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma è tenuto, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, a verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare.

Contenzioso – Impugnazioni

Ricorso per revocazione, ricorso per cassazione – Ricorso per revocazione per errore di fatto – Insussistenza in pendenza del ricorso per cassazione ancora “sub iudice” – Inammissibilità del ricorso per revocazione – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Ciacci)
Sentenza n. 1627 del 04/09/2014*

L'errore di fatto è rilevabile solo se la decisione del giudice sia fondata su errore di percezione o per una svista materiale che ha indotto il giudice ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo risultante incontestabilmente dagli atti del processo: è pertanto inammissibile il ricorso per revocazione quando la decisione sia stata presa in seguito ad una valutazione giuridica del fatto stesso ed allorquando il ricorso per cassazione, presentato contro la sentenza di cui è stata chiesta la revoca, sia ancora “sub iudice”.

Contenzioso – Impugnazioni

Termini per l'impugnazione – Decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e quindi dal suo deposito in Segreteria – Mancata comunicazione del dispositivo della sentenza - Non ha alcuna influenza sui termini per l'impugnazione previsti dall'art. 51, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e dall'art. 327 cod. proc. civ..

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Ciacci)
Sentenza n. 1618 del 02/09/2014*

La comunicazione del dispositivo della sentenza entro dieci giorni dal suo deposito in Segreteria ai sensi dell'art. 37, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, è attività estranea al procedimento di pubblicazione. Di conseguenza una eventuale mancata comunicazione del dispositivo della

sentenza pubblicata non altera in alcun modo il sistema delle impugnazioni (S.C., Sentenza 10.10.2008, n. 24913).

Contenzioso – Impugnazioni

Rinuncia all'appello da parte dell'A. F. – Sentenza del giudice di appello di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per la rinuncia all'appello – Consolidamento della sentenza di primo grado con formazione del giudicato esterno – Sussiste – Emissione di un nuovo atto impositivo per una diversa qualificazione giuridica della fattispecie - Illegittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Nicolosi)
Sentenza n. 2178 del 14/11/2014*

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale che dichiara la cessata materia del contendere, determinata dalla semplice rinuncia all'appello da parte dell'Amministrazione finanziaria che lo aveva proposto (senza che fosse preceduta da un annullamento in autotutela dell'atto impositivo) non estende i suoi effetti all'intero processo, compreso il processo di primo grado, ma circoscrive i suoi effetti al solo giudizio di appello con il consolidamento della sentenza di primo grado e con la formazione del giudicato esterno. Infatti l'Amministrazione finanziaria, con la semplice rinuncia all'appello, ha accettato la qualificazione giuridica della fattispecie determinata dalla sentenza di primo grado che, di conseguenza, fa stato in via definitiva tra le parti.

Contenzioso – Impugnazioni

Giudizio per revocazione – Art. 64 D.lgs. 546\92 - Errore in fatto - Decorrenza dei termini per la proposizione del giudizio di revocazione – Dal dì della notifica degli atti in autotutela promanati dalla P.A. – Non sussiste – Dal dì dell'istanza di presentazione della accolta istanza di accertamento per adesione che ha dato luogo all'esercizio del potere di revoca in autotutela della P.A – Fattispecie relativa alla rettifica delle sole sanzioni in acquiescenza del contribuente alla pretesa tributaria di merito - Art. 21 D.lgs. 546\92 - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Nicolosi)
Sentenza n. 2373 del 05/15/2014*

Ove la P.A. abbia dato luogo, su impulso del contribuente reso con l'accolta istanza di accertamento per adesione, alla promanazione di rettifiche in autotutela (qui per le sole sanzioni, essendo il contribuente acquiescente per il merito), gli avvisi in rettifica costituiscono meri atti confermativi della ormai definitiva pretesa tributaria di merito e quindi non autonomamente impugnabili ex art. 21 D.lgs. 546\92 in quanto non più attinenti all'accertamento della pretesa stessa divenuta così definitiva. Conseguentemente i termini per la proposizione del ricorso per revocazione di cui all'art. 64 D.lgs. 546\92 decorrono dal dì della proposizione della (qui accolta) istanza di accertamento per adesione e non dal dì della notifica degli atti in autotutela promanati dalla P.A.

Contenzioso – Parti

Cartella esattoriale – Deduzione da parte del ricorrente di vizi attinenti il sottostante rapporto tributario – Legittimazione processuale dell'Agente della Riscossione – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Lilla)
Sentenza n. 126 del 23/01/2014*

Qualora il ricorrente, pur impugnando un atto della riscossione, deduca vizi afferenti il sottostante rapporto tributario, all'Agente della Riscossione non può essere riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio.

Contenzioso – Parti

Litisconsorzio facoltativo – Legittimità – Sussiste ai sensi dell’art. 103 cod. proc. civ. per il rinvio di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Gerardi)
Sentenza n. 289 del 14/02/2014

Il litisconsorzio tributario facoltativo, o improprio, è legittimo ed ammissibile ex art. 103 cod. proc. civ. per effetto del rinvio posto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e si configura sempre quando il ricorso si fonda sulla risoluzione della stessa questione di diritto senza nessun richiamo del contribuente a questioni di fatto.

Contenzioso – Parti

Spese del giudizio – La decisione sulle spese è intimamente connessa al processo e rientra nella discrezionalità del giudice.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Nicolai)
Sentenza n. 665 del 25/03/2014

La Corte Costituzionale con la sentenza 4-12 luglio 2005, n. 274, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 46 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, “nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge”. Pertanto il giudice di merito, quando la cessazione della materia del contendere non dipenda da una causa prevista dalla legge, deve pronunciarsi sulle spese.

Contenzioso - Parti

Solidarietà Tributaria - Estensione del giudicato sfavorevole nei confronti di un condebitore - Non applicabile.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri)
Sentenza n. 1018 del 21/05/2014

La solidarietà tributaria di cui all’art. 1306 c.c., secondo la quale il coobbligato solidale può avvalersi della decisione favorevole eventualmente intervenuta nei confronti dell’altra parte, non prevede invece che l’estensione del giudicato sfavorevole nei confronti di un condebitore possa estendersi nei confronti dell’altra parte, trovando come limite l’esistenza nei confronti del medesimo condebitore di un giudicato contrario sul medesimo punto, anche in applicazione del principio sancito dall’art. 2909 c.c. per cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato fra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Contenzioso - Parti

Cancellazione della società dal Registro delle Imprese – Decadenza della pretesa tributaria – Subentro nel processo del socio – Art. 110 cod. proc. civ. - Art. 2495\2° co. c.c. e 43 D.p.r. 600\73 - Limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 1375 del 07/07/2014

Il socio di una società di capitali subentra a questa nel processo a norma dell’art. 110 cod. proc. civ. (che prefigura un successore universale allorché venga meno una parte) solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione a mente dell’art. 2495\2° co. c.c., tale condizione integrando i legittimi presupposti di subentro nel processo già iniziato contro la società di cui il socio non è successore, ma tale divenendo nella specifica ipotesi di

riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, con particolare riferimento alla quota di partecipazione.

Contenzioso - Parti

Legittimazione a stare in giudizio del soggetto dichiarato fallito - Disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Mauceri)
Sentenza n. 1377 del 07/072014*

La legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati ed abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia. Pertanto si deve ritenere carente di legittimazione passiva e quindi inammissibile l'impugnazione promossa dal fallito contro la decisione emessa nei confronti del curatore fallimentare, non essendo in tal caso ravvisabile il disinteresse degli organi fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame.

Contenzioso - Parti

Litisconsorzio – Art. 14 D.lgs. 546\92 – Impugnativa dell'accertamento da parte di un solo socio – Integrazione del contraddittorio – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Calvori)
Sentenza n. 1709 del 22/092014*

In applicazione del principio di trasparenza per il quale, in ragione della relazione che intercorre tra l'ente impositore, quanto all'accertamento di un fatto indice di capacità contributiva, e tutti coloro cui tale fatto indice perviene in quanto possibili destinatari di una pretesa impositiva, ove un solo socio abbia impugnato l'avviso di accertamento e gli altri notificati destinatari siano rimasti inerti, il giudice di merito dovrà provvedere alla integrazione del contraddittorio con questi ultimi in ragione dell'art. 14 D.lgs. 546\92.

Contenzioso - Parti

Omissione dell'ordinata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci _ Estinzione del giudizio – Art. 14 D.lgs. 546\92 – Fattispecie relativa a società estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese – Successione a titolo universale in capo al socio\i – Art. 5 T.U. 917\86 - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 2271 del 21/11/2014*

In caso di estinzione della società (qui in accomandita semplice) per cancellazione dal Registro delle Imprese, la qualità di successore a titolo universale, e quindi la sua legittimazione attiva ovvero passiva ad processum, si radica in capo al socio\i per il solo fatto dell'imputazione a costui\costoro del reddito della società ex art. 5 T.U. 917\86 che integra il principio della trasparenza. Conseguenza che ove venga omessa l'ordinata integrazione del contraddittorio nei confronti del socio\i in costanza di società estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese, il giudizio dovrà dichiararsi estinto ex art. 14 Dlgs 546\92.

Contenzioso - Parti

Annullamento sentenza - Inesistenza obbligo versamento - Diritto rimborso contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Lenzi)

Sentenza n. 2271 del 21/11/2014

L'annullamento della sentenza, in esecuzione della quale era stato effettuato il versamento diretto, ha quindi caducato dall'origine l'obbligazione, facendo sorgere il diritto del contribuente che ha fatto il versamento a ripetere quanto aveva pagato per effetto dell'inesistenza totale dell'obbligo di versamento che ha determinato l'indebito oggettivo.

Contenzioso - Parti

Avviso accertamento – Ricorso promosso dal contribuente carente di legittimazione passiva – Inammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Ramazzotti)

Sentenza n. 2378 deposita il 9/12/2014

L'avviso di accertamento notificato al contribuente carente di legittimazione passiva, essendo inidoneo a produrre effetti negativi nei confronti del medesimo contribuente, comporta che quest'ultimo non avrà nessun interesse ad agire personalmente, con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale ricorso promosso dal contribuente contro l'avviso di accertamento dovrà essere dichiarato inammissibile.

Contenzioso - Parti

Cancellazione della società dal Registro delle imprese – Interruzione del processo - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)

Sentenza n. 2449 del 16/12/2014

Sul piano processuale, è applicabile l'art. 110 c.p.c. in caso cancellazione della società dal registro delle imprese, con la conseguenza che se l'estinzione della società cancellata dal registro interviene in pendenza di giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e seguenti, con possibile successiva prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.

Contenzioso - Ricorso

Notificazione cartella al socio dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese – Legittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Arezzo, Sez. 1 (Pres. Perretti, Est. Misiano)

Sentenza n. 46 del 30/01/2014

La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non comporta il venir meno della responsabilità del socio ai sensi dell'art. 2291 c.c., il quale risponde quindi per le obbligazioni sociali non assolute, salvo ripetizione della solidarietà interna, con gli altri appartenenti del consesso societario; consegue la legittimità della notificata cartella al socio della società cancellata e la reiezione della proposta impugnazione.

Contenzioso - Ricorso

Omessa sottoscrizione della costituzione erariale quanto a ricorsi riuniti – Successiva memoria regolarmente sottoscritta dal responsabile dell'area legale - – Sanatoria – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)

Sentenza n. 351 del 21/02/2014

Deve ritenersi sanata da successiva memoria regolarmente sottoscritta dal Responsabile dell'Area Legale l'omessa sottoscrizione della costituzione erariale relativa a ricorsi poi riuniti.

Contenzioso - Ricorso

Cartella esattoriale – Art. 36 bis D.lgs. 600\73 – Impugnabilità – Art. 19 D.lgs. 546\92 – Sussiste – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 570 del 19/03/2014

Il ruolo emesso ex art. 36 bis D.p.r. 600\73 ben potrà essere impugnato a mente dell'art. 19 D.lgs. 546\92 anche per motivi di merito posto che non è, il ruolo, meramente rappresentativo di una richiesta di pagamento di oneri definiti (perché divenuti esecutivi) con precedenti accertamenti, ma integra il presupposto di atto impositivo in quanto primo (ed anche unico) atto della pretesa erariale.

Contenzioso - Ricorso

Istanza di accertamento con adesione con definizione del procedimento prima di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza – Il termine per la presentazione del ricorso, non decorre dalla data di conclusione del procedimento, ma riprende a decorrere dallo scadere del 90° giorno di sospensione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Torriti, Est. Mattani)

Sentenza n. 725 del 07/04/2014

L'art. 6 del d.lgs. 19.06.1997, n. 218, dispone che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito a comparire può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione e dalla data di presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione sono sospesi per un periodo di novanta giorni. Pertanto è priva di fondamento una eccezione di tardività nella presentazione del ricorso introduttivo avendo ritenuto che il termine per la presentazione del ricorso abbia ripreso a decorrere dalla data di conclusione del procedimento con esito negativo prima dei 90 giorni di sospensione, riducendo in tal modo il periodo di sospensione previsto dalla legge. Altro caso è quello che riguarda il Regolamento comunale per i tributi dovuti allo stesso Comune. Infatti nel Regolamento può essere previsto che il soggetto gestore non intenda o non possa applicare l'istituto dell'accertamento con adesione ed in tal caso lo stesso gestore del tributo, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, specificandone i motivi ne dà formale comunicazione al contribuente. In tal caso, che è completamente diverso in quanto il procedimento non ha avuto nemmeno inizio, dalla notifica del rigetto riprende a decorrere il termine per l'impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Contenzioso - Ricorso

Cartella di pagamento quale primo e unico atto impositivo – Ammissibilità del ricorso – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Dazzi)

Sentenza n. 869 del 29/04/2014

La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis, D.p.r. 29.09.1973, n. 600, quale primo ed unico atto notificato al contribuente, con la duplice veste di atto amministrativo di accertamento e di riscossione, costituisce atto impugnabile ai sensi del n. 3, ultimo periodo, dell'art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Contenzioso - Ricorso

Reclamo ex art. 17 bis D.lgs. 546/92 - Termini per successivo ricorso – Inderogabilità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)
Sentenza n. 906 del 05/05/2014*

E' inammissibile per violazione dell'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/92 il ricorso presentato dopo quattro giorni dalla presentazione dell'istanza di mediazione, in quanto i termini per proporre il successivo ricorso presso le Commissioni Tributarie per il giudizio di merito, sono inderogabili.

Contenzioso - Ricorso

Contributo Unificato – Commisurazione del valore della controversia - Versamento cumulativo per pluralità di ricorsi - Illegittimità – Sussiste – Versamento del contributo commisurato al valore di ogni singola controversia – Sussiste – Criteri.

*Comm. Trib. Prov. di Prato, Sez. 3 (Pres. Totaro, Est. Toccafondi)
Sentenza n. 136 del 16/05/2014*

Il processo tributario è annoverabile tra i processi “impugnazione – merito” in quanto attraverso lo strumento processuale dell'impugnazione dell'atto si conferisce all'organo giudicante non solo la cognizione circa l'eliminazione dell'atto stesso (c.d. “impugnazione annullamento”), ma anche la cognizione del singolo rapporto tributario talché il giudice ha il potere dovere di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti delle domande recate dalla parte. Deriva che se è pur legittima la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti, è pur vero che in questo sono ammesse una pluralità di domande e singole questioni, anche tra loro non connesse e suscettive di autonoma decisione con riferimento specifico all'obbligazione tributaria dedotta e portata da ciascun atto impugnato di modo che il rapporto tributario si forma separatamente con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta, con ogni conseguenza di legittima determinazione del contributo unificato non sulla somma del valore degli atti impositivi impugnati con unico ricorso, ma sul valore di ogni singolo atto impositivo.

Contenzioso - Ricorso

Contributo unificato – Fermo amministrativo - Cartella esattoriale – Pluralità dei ruoli – Unicum con l'impugnazione del fermo – Art. 10 c.p.c. - Non sussiste – Criteri di cui all'art. 12 D.lgs. 546\92 – Applicabilità – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. di Grosseto, Sez. 1 (Pres. Est. Poppa)
Sentenza n. 373 del 04/11/2014*

Ove siano stati impugnati più ruoli relativi a fermo amministrativo non si versa, quanto al contributo unico, nell'ipotesi prevista dall'art. 10 c.p.c. , cioè a dire che le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro dando luogo ad un unicum con l'impugnazione del fermo, ma, diversamente, si versa in ipotesi di applicazione di normativa sostanziale di natura tributaria intesa alla imposizione di un tributo il cui importo è modulato sul valore della lite determinato secondo la regola stabilita dall'art. 12, comma 5, D.lgs. 546\92.

Contenzioso - Ricorso

Contributo unificato – Invito al residuo pagamento – Autonoma impugnabilità di più atti impositivi – Art. 19 D.lgs. 546\92 – Sussiste – Criteri - Ricorso cumulativo – Art. 14, comma 3 bis D.p.r. 115\2002 - Non sussiste - Valore della lite – Criteri.

Comm. Trib. Prov. di Firenze, Sez. 1 (Pres. Est. Pezzuti)

Sentenza n. 1456 del 02/12/2014

In materia di pagamento del contributo unificato, l'invito al pagamento, per l'intero o residuo, è atto autonomamente impugnabile ex art. 19 D.lgs. 546/92 considerato che, indipendentemente dal "nomen iuris" attribuito, questo atto contiene tutti i requisiti propri di un atto impositivo nella misura in cui, disatteso l'indicato termine per provvedere, il contribuente incorrerà nell'ulteriore pretesa di interessi e sanzioni; per altro verso il principio costituzionale di buon andamento della P.A. e di tutela del contribuente impone una interpretazione estensiva degli atti impugnabili di cui all'art. 19 D.lgs. 546/92 e dunque l'esigenza di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino a conoscenza del contribuente una bene individuata pretesa tributaria.

Alla natura impugnatoria del processo tributario consegue che, a fronte della domanda di annullamento di più atti impositivi, il giudice tributario debba verificare la fondatezza della pretesa erariale sottesa a ciascun atto, riesaminando singolarmente i procedimenti di cui tali atti costituiscono i provvedimenti conclusivi, dovendosi quindi ritenere escluso il ricorso cumulativo in quanto non previsto dalla normativa speciale che regola il processo tributario e comunque la sua eventuale ammissibilità non può recare come conseguenza la applicazione della regola prevista in specifico dal rito civile per il calcolo del contributo unificato nei ricorsi avverso più atti in riferimento anche all'art. 14, comma 3 bis D.p.r. 115/2002 che è norma speciale rispetto all'art. 10 C.p.c..

Contenzioso - Ricorso

Sospensione di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto impositivo in caso di istanza di accertamento con adesione – La sospensione di 90 giorni del termine per la eventuale proposizione del ricorso consente l'impugnazione dell'atto impositivo entro 150 giorni dalla notifica dell'atto stesso.

Comm. Trib. Prov. di Firenze, Sez. 18 (Pres. Vallini, Est. Mattani)
Sentenza n. 2477 del 19/12/2014

L'art. 6, d.lgs. 19.06.1997, n. 218, prevede la sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, sospensione decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. All'eventuale verbale di constatazione del mancato accordo non può essere attribuito il valore di atto idoneo ad interrompere il periodo di sospensione, con la conseguenza che il ricorso è tempestivamente proposto entro il termine di 150 giorni (90 + 60) dalla notificazione dell'atto impositivo.

Contenzioso – Sospensione, interruzione ed estinzione

Sospensione del processo riguardante l'avviso di accertamento di 2° livello relativo alla rettifica della dichiarazione della società consolidante in attesa del giudizio sul ricorso al giudice di legittimità contro la sentenza del giudice di merito relativa all'avviso di accertamento di 1° livello riguardante una rettifica del reddito della società consolidata – Necessità della sospensione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 965 del 15/05/2014

Nel caso di un avviso di accertamento emesso per la rettifica del reddito di una società controllata da altra società capogruppo nel quale si sia optato per la disciplina del consolidato fiscale si ha un avviso di accertamento di 1° livello in quanto l'Amministrazione finanziaria dovrà emettere un altro avviso di accertamento (dipendente dall'accertamento di primo livello, quanto al merito) nei confronti della consolidante ai fini della rettifica della dichiarazione da quest'ultima fatta per il reddito consolidato. Quindi il giudizio sull'avviso di accertamento di 2° livello non può che dipendere dal giudizio sull'avviso di accertamento di

1° livello, che riguarda il merito della rettifica del reddito della società consolidata, per cui, se il giudizio sull'avviso di 1° livello non è ancora definito, si rende necessaria la sospensione del processo riguardante l'avviso di accertamento di 2° livello.

Contenzioso – Sospensione, interruzione ed estinzione

Richiesta di sospensione necessaria del processo agli esiti del procedimento penale – Art. 39 D.lgs. 546/92 e 295 cod. proc. civ. – Criteri applicativi.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri)

Sentenza n. 1228 del 18/06/2014

Premesso che la sospensione necessaria del processo tributario va pronunciata nei soli casi previsti dall'art. 39 D.lgs. 546/92, la applicabilità al processo tributario della previsione di cui all'art. 295 cod. proc. civ., pur ammettendo in linea di principio la sospensione anche in ipotesi diverse da quelle previste dal rito tributario, deve essere pur tuttavia limitata alle sole ipotesi di pregiudizialità interna al giudizio, cioè a dire ad altri giudizi tributari pendenti.

Contenzioso – Sospensione, interruzione ed estinzione

Estinzione del giudizio pendente il termine di sospensione ex lege a seguito di domanda di definizione del giudizio - Violazione dell'art. 42 D.lgs. 542/1992 - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Mariotti, Est. Turchi)

Sentenza n. 1646 del 09/09/2014

Va annullata per violazione dell'art. 42 del D.lgs. 542 del 1992 la sentenza della CTP che, anziché sospendere il giudizio e attendere la comunicazione dell'Ufficio sull'esito della domanda presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15.7.2011, ha pronunciato l'estinzione del giudizio nonostante la pendenza del termine di sospensione ex lege ed in assenza dei presupposti che consentissero tale definizione del giudizio.

Contenzioso – Sospensione, interruzione ed estinzione

Sospensione del termine per ricorrere in caso di istanza di accertamento con adesione- Decorrenza del termine a quo dal 90° giorno di sospensione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Vallini, Est. Mattani)

Sentenza n. 2052 del 27/10/2014

La sospensione del termine per ricorrere è sempre e comunque di novanta giorni, a prescindere dalla data in cui l'istanza di accertamento con adesione (anche se antecedente) viene decisa nel merito; il termine per ricorrere riprende a decorrere dallo scadere del 90° giorno di sospensione e non dalla data di conclusione con esito negativo del procedimento se antecedente al 90° giorno.

Contenzioso – Trattazione e decisione

Contenuto della sentenza – Sentenza motivata solo “per relationem” per espresso rimando alla sentenza di primo grado – Nullità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Bellagamba, Est. Ciacci)

Sentenza n. 1623 del 02/09/2014

E' nulla, per totale carenza di motivazione, la sentenza, emessa in sede di giudizio di secondo grado, che non consente in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione della fondatezza o dell'infondatezza dei motivi del gravame (S.C., Sentenza 11.05.2012, n. 7340).

Contenzioso – Trattazione e decisione

Spese del giudizio compensate – Necessità di motivare la compensazione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Mariotti, Est. Bax)

Sentenza n. 1953 del 09/10/2014

L'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., stabilisce che il giudice può compensare parzialmente o per intero se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni. E' pertanto giustificato il ricorso contro la sentenza nella quale vengono compensate le spese del giudizio senza però l'esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.

VIOLAZIONI E SANZIONI

VOCE

Atti di contestazione e di irrogazione immediata di sanzioni
Rapporti tra sistema sanzionatorio, amministrativo e penale
Sanzioni amministrative (principi generali)
Sanzioni penali
Violazioni (principi generali)

Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative

Sanzioni conseguenti a violazioni – Fatto illecito del dipendente - Esimente di cui all'art.63° comma D.lgs. 472\97 – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 278 del 13/02/2014

Non ha luogo l'esimente di cui all'art. 63° comma D.lgs. 472\97 qualora il contribuente allegghi il fatto illecito di un proprio dipendente atteso che il rapporto di immedesimazione organica impedisce di considerare “terzo” il dipendente rispetto al contribuente.

Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative

Riscossione - Prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria determinata da sentenza passata in giudicato – Prescrizione decennale.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Dazzi, Est. D'Isanto)

Sentenza n. 302 del 17/02/2014

Il diritto alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie derivante da sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni come previsto dall'art. 2953 cod. civ., mentre se la definitività della sanzione amministrativa deriva da atti amministrativi di accertamento vale il termine più breve di prescrizione o decadenza previsto dalle specifiche disposizioni di imposta.

Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative

Tardiva trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali – L. 296\2006 comma 33 – Art. 39\comma 1 bis D.lgs. 241\1997 – Distinguibilità, per l'intermediario, tra infrazioni formali e non formali ovvero “meramente formali”- Art. 6, ultimo comma, D.lgs. 472\97 - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 501 del 11/03/2014

Sussiste la distinguibilità, nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario, tra infrazioni formali e quelle non formali – ed anche la possibilità di individuare le “meramente formali” di cui all'ultimo comma, art.6 D.lgs. 472\97 – in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell'intermediario agevola l'evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) e diverse ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione. Al riguardo, il punto dirimente deve essere rinvenuto nel comma 33 L. 296\2006 quale integrativo dell'art. 39\1° bis D.lgs. 241\97 secondo cui “in caso di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo si applicano in quanto compatibili con le disposizioni del D.lgs. 472\1997”.

CONDONO

VOCE

Accertamento
Concessioni governative
Ici
Ipotecarie e catastali
Irap
Irpef
Ires
Iva
Registro
Successioni e donazioni
Tarsu
Tasse automobilistiche

Condono – Accertamento

Pagamento primo rateo – Omissione pagamento saldo – Art. 12 L. 289\2002 – Diniego al beneficio - Sussiste – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 508 del 11/03/2014*

L'art. 12 L. 289\2002 non pone in essere alcuna attestazione di regolarità in ragione dell'integrale pagamento del dovuto, unicamente spettando al contribuente l'onere di comprovare la corrispondenza tra versamento tempestivamente effettuato e la pretesa erariale: si versa dunque in ipotesi di condono "clemenziiale" (e non "premiiale") cioè a dire in presenza della certezza del dovuto in quanto normativamente indicato, con la conseguenza per la quale la richiamata sanatoria spiega i suoi effetti solo ed unicamente in presenza di pagamento dell'intero tanto che l'omesso o ritardato pagamento escludono l'ipotesi di definizione della lite fiscale pendente.

Condono - Irpef

Definizione dei carichi di ruolo ex art. 12, legge 27.12.2002, n. 289 – Prima rata pagata regolarmente e le altre pagate in ritardo – Legittimità del diniego di definizione – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Nisi)
Sentenza n. 292 del 14/02/2014*

L'art. 12 della legge 27.12.2002, n. 289, con il quale veniva consentita ai contribuenti la definizione dei carichi di ruolo pregressi non prevede la sanzione dell'inefficacia del condono nel caso delle altre rate pagate in ritardo (o, addirittura, anche nel caso di mancato pagamento di una delle rate successiva alla prima), con la conseguenza dell'iscrizione a ruolo della somma non versata oltre alla sanzione amministrativa del 30% ed agli interessi legali. Vedi: S.C., Sentenza 01.12.2010, n. 24316.

ACCISE

Accise armonizzate

ACCISE ARMONIZZATE

VOCE

Accertamento e liquidazione
Additivazione e miscelazione
Adempimenti amministrativo-contabili
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Ambito di applicazione
Base imponibile
Cauzioni
Circolazione dei prodotti
Esigibilità e pagamento
Impianti di fabbricazione, lavorazione e deposito
Licenze fiscali
Momento impositivo
Perdite e cali
Regime di concessione
Rimborsi e abbuoni
Soggetti passivi
Vigilanza
Violazioni e sanzioni - contenzioso

Accise armonizzate – Prodotti energetici ed elettricità – Accertamento e liquidazione

Termini di prescrizione per il recupero, da parte dell’Agenzia delle Dogane, di accise dovute dal contribuente – Verbale conclusivo di una verifica che ha accertato una violazione del contribuente, in tema di accise, quale atto interruttivo della prescrizione – L’interruzione della prescrizione non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)

Sentenza n. 867 del 30/04/2014

Il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui l’Agenzia delle Dogane avrebbe potuto pretendere il pagamento del tributo. Tale termine, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 26.10.1995, n. 504, è di cinque anni, ma il verbale conclusivo di una verifica dell’Agenzia delle Dogane che ha accertato una violazione commessa dal contribuente in tema di accise non può essere considerato quale atto interruttivo della prescrizione. Infatti può essere ritenuto atto interruttivo della prescrizione solo quello che “valga a costituire in mora il debitore” (art. 2943 cod. civ.), qualità che il suddetto verbale non ha in quanto è soltanto un atto di accertamento e dichiarativo mentre non contiene alcuna intimazione di pagamento.

Accise armonizzate – Prodotti energetici ed elettricità – Esigibilità e pagamento

Immissione in consumo del prodotto energetico da parte del deposito fiscale – E’ il momento in cui diventa esigibile l’accisa – Irregolarità (fiscale) nella circolazione e nella commercializzazione del prodotto energetico – In tal caso l’accisa è dovuta dal soggetto che ha posto in atto l’irregolarità.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Amadei)

Sentenza n. 1273 del 19/06/2014

Nella normale e regolare circolazione e commercializzazione dei prodotti soggetti ad accisa, questa è esigibile all’atto dell’immissione al consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Nel caso invece di irregolarità (fiscale) nella circolazione e nella commercializzazione del prodotto sottoposto ad accisa, è responsabile del pagamento dell’imposta il soggetto che ha operato per la sottrazione, con qualsiasi mezzo, al pagamento di detto tributo.

TERRITORIO

Catasto

CATASTO

VOCE

Accertamenti tecnici
Accertamento e liquidazione
Agevolazioni ed esenzioni
Commissioni censuarie
Condono edilizio
Contenzioso
Convenzioni
Decentramento
Denuncia di variazioni: catasto terreni
Denuncia di variazioni: catasto urbano
Dichiarazione di nuova costruzione
Disposizioni generali
Domande di voltura
Estimi catastali e classamento: catasto terreni
Estimi catastali e classamento: catasto urbano
Estimi catastali e classamento: disposizioni generali
Fabbricati rurali
Intestazione dei beni
Libri fondiari
Mappe catastali
Particella catastale
Pubblicazione degli atti
Punti fiduciari
Reddito agrario e dominicale
Rendita catastale
Rilevamento catastale
Rimborsi
Servizi informatici
Territori montani
Tipo di frazionamento
Tipo mappale
Tipo particellare
Tributi speciali catastali
Violazioni e sanzioni
Visure e certificazioni

Catasto – Estimi catastali e classamento: catasto urbano

Classamento di una unità immobiliare adibita a bed and breakfast – Gestione della attività in forma imprenditoriale – Attribuzione della categoria D/2 – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Giubilaro, Est. Betti)

Sentenza n. 1093 del 03/06/2014

Una unità immobiliare urbana, adattata per esigenze ricettive ai fini dell'esercizio in forma imprenditoriale di un'attività di bed and breakfast, non può essere classata in una delle categorie attribuibile alle unità immobiliari adibite ad abitazione, ma, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile (struttura ricettiva paralberghiera) e delle modalità di esercizio dell'attività (imprenditoriale), è legittima l'attribuzione della categoria D/2.